

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 299**

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

21/04/2024 - 03:36

# Indice

1. DDL S. 299 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 299. . . . .	4
1.2.2. Relazione 299-A . . . . .	25
1.2.3. Testo approvato 299 (Bozza provvisoria) . . . . .	34
1.2.4. Testo 1 . . . . .	38
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	51
1.3.1. Sedute . . . . .	52
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	53
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	54
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 15/11/2022 . . . . .	55
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 23/11/2022 . . . . .	58
1.3.2.1.3. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	60
1.3.2.1.4. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (nott.) del 29/11/2022 . . . . .	75
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	77
1.4.1. Sedute . . . . .	78
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	79
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) . . . . .	80
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022 . . . . .	81
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/11/2022 . . . . .	84
1.4.2.1.3. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2022 . . . . .	85
1.4.2.1.4. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	86
1.4.2.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	88
1.4.2.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/11/2022 . . . . .	89
1.4.2.3. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	91
1.4.2.3.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/11/2022 . . . . .	92
1.4.2.4. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) . . . . .	97
1.4.2.4.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/11/2022 . . . . .	98
1.4.2.4.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 6 (pom.) del 23/11/2022 . . . . .	103

1.4.2.4.3. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 24/11/2022 . . . . .	105
1.4.2.4.4. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	111
1.4.2.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	118
1.4.2.5.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 9 (pom.) del 30/11/2022 . . . . .	119
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	123
1.5.1. Sedute . . . . .	124
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	125
1.5.2.1. Seduta n. 13 del 30/11/2022 . . . . .	126

## **1. DDL S. 299 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 299

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 299

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)  
dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)  
dal **Ministro della difesa** (CROSETTO)  
e dal **Ministro della salute** (SCHILLACI)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, come di seguito si illustra.

L'articolo 1 è inteso a prorogare fino al 31 dicembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza operativa, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), attualmente autorizzata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

La straordinaria necessità e urgenza di disporre tale proroga è determinata dal perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina e dall'avvenuta scadenza del termine di autorizzazione già stabilito.

La prevista proroga consente, fino al 31 dicembre 2022, l'attivazione delle capacità nazionali rese disponibili nell'ambito delle Forze alleate ad elevata prontezza VJTF, la cui implementazione è disciplinata dai piani a risposta progressiva dell'Alleanza Atlantica relativi alla difesa dei diversi Paesi Alleati potenzialmente minacciati.

Il rafforzamento dei dispositivi di difesa e deterrenza della NATO è inteso a preservare l'integrità dell'Alleanza, rafforzando la capacità di sorveglianza e la prontezza nel rispondere a eventuali minacce. Inoltre, esso è inteso a dimostrare la capacità e la determinazione della NATO nel rispondere solidalmente alle minacce esterne lungo il confine orientale dell'Alleanza.

L'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità (*Area of Responsibility* - AoR) della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi da definire in tale area.

Il contributo nazionale è così articolato:

- un comando di componente per operazioni speciali e relative capacità operative correlate;
- una unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri;
- aeromobili per la ricerca e il soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo.

Le unità navali in prontezza sono invece già associate ai dispositivi navali permanenti dell'Alleanza. La consistenza massima del contingente nazionale è di 1.350 unità, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico alle fasi di schieramento.

Gli assetti resi disponibili sono: n. 77 mezzi terrestri; n. 2 mezzi navali; n. 5 mezzi aerei. In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

Il comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145, le quali dettano la disciplina sul personale, in materia penale e in materia contabile, ordinariamente applicata alle missioni internazionali.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. In riferimento a tale disposizione, che autorizza la partecipazione di personale militare alla forza VJTF della NATO a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022, la relativa relazione tecnica ha quantificato una spesa pari a 86.129.645 euro. Rispetto a tale quantificazione, la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 - 31 dicembre 2022), come riportato nella relazione tecnica.

All'articolo 2, si introducono le misure relative al settore sanitario della regione Calabria.

Il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante « Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario », in continuità con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria », adotta disposizioni speciali per la regione Calabria volte a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Tutti gli interventi in esso previsti, pertanto, si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un periodo temporale di non oltre ventiquattro mesi (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 150 del 2020), ai fini del traghettamento della sanità calabrese verso situazioni amministrative « normali ». Appare evidente che, una valutazione dell'efficacia delle disposizioni del citato decreto-legge n. 150 del 2020 e dell'attuazione del piano di rientro, allo stato, deve tener conto della straordinarietà degli eventi legati alla pandemia da Covid-19 occorsi nel periodo di vigenza del medesimo decreto e delle conseguenti ripercussioni verificatesi sui sistemi sanitari regionali, dovute anche alle misure organizzative messe in atto per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica, protrattasi fino a marzo 2022.

Pertanto, l'intervento normativo in esame si propone di prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 150 del 2020, per un periodo di sei mesi, al fine di consentire alla regione di proseguire le manovre avviate sul personale degli enti del servizio sanitario regionale e completare il consolidamento della struttura manageriale della sanità, nonché di avviare a pieno regime l'Azienda Zero quale struttura di *governance* della sanità regionale.

I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 150 del 2020, decadono, ove non confermati con le medesime procedure di cui al citato articolo 2 del medesimo decreto-legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale intervento, tuttavia, esclude dalla proroga le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6 del citato decreto-legge n. 150 del 2020.

In particolare, per quanto concerne l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 150 del 2020, si esclude dalla proroga la disposizione relativa alla previsione di un compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del servizio sanitario regionale, atteso che la regione Calabria con legge regionale 4 agosto 2022, n. 28, ha incrementato la retribuzione di base spettante ai direttori generali, parametro di riferimento della remunerazione dei Commissari.



Quanto, invece, all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 150 del 2020, si esclude dalla proroga la disposizione che consente al Commissario *ad acta* di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari nonché dell'Agenzia delle entrate per le attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia, per le motivazioni di seguito indicate.

Nel merito, l'esclusione della proroga è giustificata dall'intervenuto articolo 16-*septies*, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità per la Guardia di finanza di collaborare con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, mediante l'impiego di un contingente di cinque ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria.

Da ultimo, l'esclusione della proroga di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 150 del 2020, relativo al contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria, si giustifica dall'intervenuta norma di cui al comma 2, lettera f), del già citato articolo 16-*septies* del citato decreto-legge n. 146 del 2021, che ha autorizzato, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Pertanto, è già garantita la continuità della misura eccezionale del contributo solidarietà.

Con l'articolo 3 si proroga, fino al 28 febbraio 2023, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, di cui all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, operanti, allo stato, in regime di *prorogatio* fino al 29 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Si rammenta, al tal proposito, che, in occasione della prima scadenza delle predette Commissioni - 20 settembre 2021 - nominate per tre anni con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018, analogo intervento di proroga è avvenuto in regime di *prorogatio*, con l'articolo 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Allo stesso modo, alla successiva data di scadenza del 28 febbraio 2022, l'articolo 4, comma 8-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, introdotto con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2022, ed entrata in vigore il 1° marzo 2022, le Commissioni sono state ulteriormente prorogate.

L'esigenza muove dalla rilevanza che le menzionate Commissioni rivestono nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i vaccini per contrastare l'epidemia in corso.

Pertanto, nelle more della conclusione del complesso processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - che si confronta anche con la riforma del sistema delle commissioni consultive operanti presso la stessa - non ancora concluso, in considerazione del protrarsi di una serie di impegni istituzionali connessi alla gestione dell'emergenza pandemica - si ritiene necessario intervenire per prorogare il termine per il rinnovo delle menzionate Commissioni al fine di garantire la continuità delle funzioni di alta consulenza tecnico-scientifica che le stesse svolgono ai fini dell'espletamento delle già citate funzioni istituzionali dell'AIFA.

L'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Relazione tecnica

**L'articolo 1** dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza operativa, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

In riferimento a tale disposizione, che autorizza la partecipazione di personale militare alla NATO VJTF a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022, si quantifica una spesa pari ad € 86.129.645.

Rispetto a tale quantificazione, la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022), come riportato nelle schede tecniche allegate.

## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

**La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.**

**A) Articolo \_\_\_\_ comma \_\_\_\_**

La disposizione prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del termine per la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza operativa, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), attualmente fissato al 30 settembre 2022 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	NO
----	----

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

In riferimento a tale disposizione, che autorizza la partecipazione di personale militare alla NATO VJTF a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022, la relativa RT ha quantificato una spesa pari ad € 86.129.645.

Rispetto a tale quantificazione, la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022), come riportato nelle schede tecniche allegate.

Pertanto, la quantificazione della spesa fino al 30 settembre risulta essere pari a € 64.962.223 e dal 1° ottobre al 31 dicembre è pari a € 21.167.422.

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**



### **C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

#### **Spese di PERSONALE:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita alla **Polonia** ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- Compenso Forfettario d'Impiego al personale delle unità navali impiegato imbarcato e/o a terra nell'ambito di tale missione;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi;
- giorni d'impiego in Te. Op.: 275 gg. per gli assetti VJTF, 92 gg. per n.2 unità navali (tipo CACCIAMINE e FREGATA), n. 3 gg. di impiego per le squadre logistiche di supporto.

#### **Spese di FUNZIONAMENTO:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- supporto logistico:
  - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
  - manovalanza, noleggio e interpretariato;
  - spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,), avvicendamenti di personale;
  - funzionamento generale dei mezzi terrestri, navali e aerei di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.);

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, l'onere di navigazione/giorno o ora/volo di funzionamento per ciascun tipo di unità navale/aeromobile in funzione del compito da assolvere;
- esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
- oneri "una tantum" (15M€), tra cui in particolare le spese di trasporto per il *deployment* della Forza, per i rifornimenti anche con vettori aerei militari, l'acquisto di materiali speciali, dispositivi di autoprotezione e TLC, l'adeguamento delle DOS agli *standard* previsti dall'Alleanza, l'integrazione del materiale sanitario di consumo.

### **C.2) Totale Oneri.**

Il totale degli oneri relativi al Teatro, rimasto invariato, è riportato nelle schede allegate.

**Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.**



**L'articolo 2** proroga per ulteriori 6 mesi le disposizioni di cui al Capo I, del decreto legge 150/2020, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto.

La proroga dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge autorizza l'AGENAS a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità per attività di supporto al Commissario. Per la copertura dei relativi oneri si provvede nel limite massimo di euro **256.700 per l'anno 2022, e di 577.500 per l'anno 2023**, utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

I costi legati a tali contratti, calcolati su 25 unità, sono i seguenti:

costo unitario annuo collaboratore amministrativo professionale cat. D: euro 46.727,00 comprensivo di oneri riflessi

costo unitario trasferta: 500,00 euro comprensivo di vitto, alloggio e viaggio calcolato su 2 trasferte al mese per ciascuna unità, della durata di 3 gg e 2 notti.

-----

Costo annuo totale collaboratori:  $46.727 \times 25 = 1.168.193$  euro

Costo annuo totale trasferte:  $2 \text{ trasferte} \times 25 \text{ unità} = 50 \text{ trasferte mese} \times 12 = 600 \times 500 = 300.000$  euro

Costo mensile totale trasferte: 25.000

Si prevede la possibilità di fare ricorso a comandi obbligatori per 12 unità di personale di cui 2 di livello dirigenziale.

Quindi tenuto conto della differenza del trattamento accessorio medio di provenienza (comparto Ministeri) e quello corrisposto dall'AGENAS il maggior fabbisogno è quantificato in 5.000 euro x 10 unità non dirigenziali = euro 50.000 e 11.000 euro x 2 unità dirigenziali = 22.000 euro. Totale annuo comandi euro 72.000 comprensivo di oneri riflessi

A conferma della capienza del bilancio dell'Ente, si evidenzia che l'Agenzia ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo di circa 6 milioni di euro annui mediamente .

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.201 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**L'articolo 3** concerne la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 4** stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



<b>MISSIONE:</b>		<b>POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST</b>
<b>Consistenza massima militari in Teatro</b>		<b>1.350</b>
<b>Consistenza media militari nell'anno in Teatro</b>		<b>588</b>
<b>Consistenza mezzi militari in teatro</b>		
* terrestri		<b>77</b>
* navali		<b>2</b>
* aeromobili		<b>5</b>
<b>Previsione di spesa</b>		
	<b>Mensile</b>	<b>Spesa periodo 275 gg.</b>
Spese di personale (Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI)	2.507.424	<b>22.984.721</b>
Spese di funzionamento (Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.)	5.252.174	<b>48.144.924</b>
Oneri Una Tantum		<b>15.000.000</b>
<b>Totale Oneri Missione</b>		<b>86.129.645</b>

**MISSIONE :** POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO  
EST - VJTF

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	645	2.066.058
Trattamento di missione - CFI	-	-
Maggiorazione 185% operativa	645	43.401
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>2.109.459</b>
<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	645	92.880
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		2.077.580
Supporto logistico contingenti stranieri		300.000
Funzionamento mezzi militari e materiali	82	1.671.447
Funzionamento Comandi / Reparti		252.345
Manovalanza, noleggio, interpreti		151.408
Manutenzione infrastrutture		111.033
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		136.268
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>4.792.961</b>
<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		15.000.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>15.000.000</b>
<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 275)
ONERI DI PERSONALE	2.109.459	19.336.708
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.792.961	43.935.476
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>6.902.420</b>	<b>63.272.184</b>
ONERI UNA TANTUM		15.000.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.902.420</b>	<b>78.272.184</b>

STATO MIGLIORE DIFESA  
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio  
Ufficio PPB

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

POIENAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FINCOESI WJH

Missioni:

Grado	Unità	Fasce	Diaia PCC/MSA	Diaia al 98%	Quinta esente	Quinta Imponibile	Costi Loro	Quinta Lotta	Ritenuta di Stato 24,2%	Spese per Lotta al giorno	Spesa totale al giorno	GG	TOTALE MESELE
	a	b	c	d	e	f-d-e	g	h-f'g	(i-h) * 24,2%	j-e+h+i	k-b'j	l	m-l'j
Generale di C.A.	0	0	122,06	119,62	71,47	42,15	1,525607	68,69	16,62	142,78	0,00	30	0,00
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>0</b>											
Generale di Divisione	1												
Coroale di Brigata	1												
Colonnale	15												
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>16</b>											
Tenente Colonnale	25		113,48	111,21	71,47	33,74	1,525607	54,90	13,31	145,16	2,623,67	30	78.710,20
Maggiore	15												
Capitano	27												
Tenente	19												
Sottotenente	0												
Lungotenente	19												
1° Maresciallo	31												
Maresciallo Capo	58												
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>176</b>											
Maresciallo Ordovace	0		104,90	102,90	71,47	25,33	1,46222	37,14	8,99	123,40	21.763,74	30	652.512,12
Maresciallo	4												
Sergente Maggiore Capo	15												
Sergente Maggiore	19												
Sergente	18												
Primo Capitano	0												
Capitano Capo	15												
Capitano Sottile	79												
Capitano	251												
Volontario non in SP	0		52,50	50,65	71,47	13,18	1,23387	17,05	4,13	96,65	44.451,19	30	1.331.725,62
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>461</b>											
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>640</b>											
<b>TOTALE ARROTONDATO</b>													<b>2.065.000,00</b>



CAT.	GRUPPO	UPRA	ALIQUOTA FASCIA MED. S	INDENNITA' SUPERJURAGURA			INDENNITA' DI CORRISPONDE			ENTRATA MENUSI			USCITA MENUSI		MINOR SPESE (MENSILI)	MAGGIOR SPESE (MENSILI)		
				RIENTRATA PREVIDENDI	RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI	IMPORTO MENSILE LORO	RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI			RIENTRATA FISCALI	RIENTRATA FISCALI
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
				IMPORTO MENSILE LORO	PREVIDENDI	FISCALI	FISCALI	FISCALI	IMPORTO MENSILE LORO	FISCALI	FISCALI	FISCALI	FISCALI	FISCALI	FISCALI	FISCALI	FISCALI	
					1 = 95 %	2 = 10 %	3 = 5 %	4 = 25 %		5 = 10 %	6 = 5 %	7 = 25 %	8 = 10 %	9 = 5 %	10 = 25 %	11 = 10 %	12 = 5 %	
Cittadini	Geniale & C.A.	0	57,00%	1.003,8	74,8	353,2	313,4	1.332,4	1.332,4	40,0	33,9	21,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Geniale & Divisione	1	50,00%	1.000,0	70,0	310,0	310,0	1.330,0	1.330,0	40,0	33,0	21,0	33,0	11,0	11,0	16,0	16,0	212,0
	Geniale & Divisione	1	50,00%	1.000,0	70,0	310,0	310,0	1.330,0	1.330,0	40,0	33,0	21,0	33,0	11,0	11,0	16,0	16,0	212,0
	Colonnello + 25	4	20,00%	980,0	80,0	290,0	290,0	1.170,0	1.170,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Colonnello	12	20,00%	817,5	68,1	228,3	228,3	1.006,8	1.006,8	48,0	40,5	24,3	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tenente Colonnello + 25	14	20,00%	938,0	78,2	253,7	253,7	1.191,7	1.191,7	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tenente Colonnello	1	20,00%	100,0	8,3	26,7	26,7	100,0	100,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maggiore	15	20,00%	941,0	78,4	232,4	232,4	1.173,4	1.173,4	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Capitano	27	20,00%	492,0	41,0	124,0	124,0	492,0	492,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tenente	10	21,17%	462,0	38,5	105,0	105,0	462,0	462,0	25,0	21,0	12,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sottotenente	0	20,00%	217,0	18,1	53,0	53,0	217,0	217,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luogotenente	10	21,00%	515,0	42,9	105,0	105,0	515,0	515,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1° Maresciallo + 25	0	21,00%	515,0	42,9	105,0	105,0	515,0	515,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1° Maresciallo + 25	15	21,00%	492,0	41,0	124,0	124,0	492,0	492,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2° Maresciallo	16	21,00%	442,0	36,8	92,0	92,0	442,0	442,0	25,0	21,0	12,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maresciallo Capo + 25	15	20,00%	442,0	36,8	92,0	92,0	442,0	442,0	25,0	21,0	12,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maresciallo Capo	43	20,00%	442,0	36,8	92,0	92,0	442,0	442,0	25,0	21,0	12,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maresciallo Ordinario + 15	0	19,00%	317,0	26,4	70,0	70,0	317,0	317,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maresciallo Ordinario + 15	0	19,00%	317,0	26,4	70,0	70,0	317,0	317,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maresciallo Ordinario	0	19,00%	211,0	17,6	44,0	44,0	211,0	211,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maresciallo	4	19,00%	222,0	18,5	45,0	45,0	222,0	222,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sergente Maggiore Capo + 25	0	19,00%	442,0	36,8	92,0	92,0	442,0	442,0	25,0	21,0	12,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sergente Maggiore Capo	15	19,00%	442,0	36,8	92,0	92,0	442,0	442,0	25,0	21,0	12,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sergente Maggiore + 11	0	19,00%	317,0	26,4	70,0	70,0	317,0	317,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sergente Maggiore + 11	0	19,00%	317,0	26,4	70,0	70,0	317,0	317,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sergente Maggiore	18	19,00%	271,0	22,6	56,0	56,0	271,0	271,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sergente + 10	0	18,00%	211,0	17,6	44,0	44,0	211,0	211,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sergente	18	18,00%	242,0	20,2	45,0	45,0	242,0	242,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Più Grande	0	18,00%	347,0	28,9	70,0	70,0	347,0	347,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gradato Capo	45	18,00%	271,0	22,6	56,0	56,0	271,0	271,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gradato Scudo	70	18,00%	322,0	26,8	65,0	65,0	322,0	322,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gradato	281	18,00%	100,0	8,3	20,0	20,0	100,0	100,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Volontario in SP	0	18,00%	41,0	3,4	8,0	8,0	41,0	41,0	30,0	25,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALE		665		41,0	4,8	7,5	41,0	41,0	7,0	6,1	3,9	6,1	-7,167,78	-10,003,39	25,795,14	-4,943,01	41,844,45	
TOTALE MAGGIORAZIONE																		
TOTALE MAGGIORAZIONE ARROTONDATO																		
43.400,00																		
41,401																		





<b>MISSIONE : POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST - VJTF</b>			
<b>PERSONALE :</b>			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	418	1.321.985	
Trattamento di missione - CFI	-	-	
Maggiorazione 185% operativa	418	25.037	
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>1.347.022</b>	
<b>FUNZIONAMENTO :</b>			
	numero	costo/mese	
Viveri	418	60.192	
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-	
Supporto logistico		96.566	
Supporto logistico contingenti stranieri		-	
Funzionamento mezzi militari e materiali	-	-	
Funzionamento Comandi / Reparti		-	
Manovalanza, noleggi, interpreti		-	
Manutenzione infrastrutture		-	
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-	
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>156.758</b>	
<b>ONERI UNA TANTUM:</b>			
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.			-
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>			-
<b>RIEPILOGO:</b>		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 41)
ONERI DI PERSONALE		1.347.022	1.840.930
ONERI DI FUNZIONAMENTO		156.758	214.236
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>1.503.780</b>	<b>2.055.166</b>
ONERI UNA TANTUM			-
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.503.780</b>	<b>2.055.166</b>

STATO MAGGIORE DIFESA Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio Ufficio PPB TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE												
MISSIONE: POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST - UJTF												
Grado	Unità	Fasce	Diana POLONIA	Diana al 98%	Quota esente	Quota inmovibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Rendita di Stato 24,2%	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	TOTALE MESE
	a	b	c	d	e	f = d - e	g	h = f * g	i = h * 24,2%	j = s + t + i	k = b * j	l = m = ( * )
Generale di C.A.	0											
<b>TOTALE FASCE</b>	<b>0</b>		422,06	119,62	77,47	42,15	1,629607	68,09	16,62	162,78	0,00	0,00
Generale di Divisione	0											
Generale di Brigata	0											
Colonnello	5											
<b>TOTALE FASCE</b>	<b>5</b>		113,48	111,21	77,47	33,74	1,629607	51,98	13,31	145,76	728,80	21.863,94
Tenente Colonnello	6											
Maggiore	15											
Capitano	25											
Tenente	19											
Sottotenente	0											
Luogotenente	0											
1° Maresciallo	18											
Maresciallo Capo	22											
<b>TOTALE FASCE</b>	<b>104</b>		104,90	102,00	77,47	25,33	1,462222	37,14	8,99	123,60	12.054,48	385.534,44
Maresciallo Ordinario	4											
Maresciallo	5											
Sergente Maggiore Capo	10											
Sergente Maggiore	0											
Sergente	0											
Primo Graduito	0											
Graduito Capo	11											
Graduito Scelto	81											
Graduito	198											
Volontario non in SP	0											
<b>TOTALE FASCE</b>	<b>309</b>		92,50	90,65	77,47	13,18	1,29387	17,05	4,13	98,65	30.482,88	914.495,27
<b>TOTALE FASCE</b>	<b>418</b>											<b>1.374.984,65</b>
											<b>TOTALE ARROTONDATO</b>	<b>1.374.985,00</b>



CAT.	ORGO	UNITA'	A C C I O N E P A	RUBRICATA "SUPERAMPIAGNA"		RUBRICATA DI CONTINGENTE		ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MAGGIORI SPESE (MAGLI)	MIGLIORI SPESE (MIGLI)
				IMPORTO MENSILE LORCO	RITENUTE PREVIDENDI	RITENUTE PREVIDENDI	RITENUTE FISCALI	IMPORTO MENSILE LORCO	RITENUTE FISCALI	RITENUTE PREVIDENDI	RITENUTE FISCALI		
A	B	C	D	E	F = 3% E	G = 3% E	H = 107,3% E	I = 107,3% E	J = 107,3% E	K = 107,3% E	L = 107,3% E	M = 107,3% E	N = 107,3% E
LIRICI	Gemita d.c.a.	0	27,00%	1.080,14	98,35	318,12	323,91	323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gonadi & Donzani	0	24,00%	1.480,14	64,35	351,41	1.333,24	1.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consorzio di Bologna	0	21,00%	1.405,56	94,87	297,66	1.345,12	1.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Colombelli - 25	1	24,00%	993,29	85,31	247,00	236,82	159,94	52,45	159,94	21,73	47,46	21,73
	Colombelli	4	24,00%	877,08	78,89	228,24	1.209,24	1.177,79	14,85	1.209,24	321,79	48,73	809,23
	Torretti Colombelli - 25	5	24,00%	914,29	85,31	232,17	1.117,22	1.092,21	52,45	1.102,65	391,71	48,68	1.091,48
	Torretti Colombelli	0	24,00%	548,11	53,34	138,86	321,94	321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Magliere	15	24,00%	241,20	49,27	111,40	170,20	65,70	30,23	55,47	30,23	1,0759	186,66
	Capitani	25	24,00%	698,67	64,67	184,17	614,25	581,41	28,64	614,25	925,51	1.668,68	204,97
	Toscano	19	21,00%	449,21	40,80	84,20	365,17	351,18	14,00	365,17	397,97	1.479,14	1.000,96
Sottosettori	Largometani	0	24,00%	515,15	44,88	102,15	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1° Marsicello - 20	0	21,00%	513,15	44,81	102,15	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1° Marsicello - 25	6	21,00%	409,67	44,47	95,47	314,20	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicello Covo - 25	5	24,00%	469,23	40,89	87,00	382,23	382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicello Covo	17	24,00%	414,24	38,07	71,26	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicello Gubiano - 15	0	15,00%	317,26	35,25	70,07	247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicello Gubiano - 10	0	15,00%	332,28	32,40	55,45	276,83	276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicello Ordanto	4	15,00%	271,11	21,67	46,05	225,06	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicello	5	15,00%	312,41	31,11	41,20	271,21	271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sottosettori	Seregno Maggiore Covo - 21	0	15,00%	449,23	40,89	79,24	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Seregno Maggiore Covo		10	15,00%	414,24	38,07	71,27	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seregno Maggiore - 18		0	15,00%	317,25	31,25	44,11	273,14	273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seregno Maggiore - 15		0	15,00%	246,56	24,45	42,84	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seregno Maggiore		0	15,00%	271,14	24,50	41,01	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seregno - 13		0	15,00%	271,11	21,67	44,18	226,93	226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seregno		0	15,00%	260,00	21,68	41,25	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pizzo Gubiano		0	15,00%	271,27	21,27	41,24	230,03	230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gubiano Covo		11	15,00%	271,14	24,67	41,10	229,04	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gubiano Sieto		81	15,00%	312,41	31,11	41,66	270,75	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Gubiano	198	15,00%	100,00	16,31	20,54	79,46	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1° Marsicello con n. 23	0	15,00%	44,20	4,98	7,41	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>													<b>27.903,65</b>
<b>TOTALE MAGGIORAZIONE</b>													<b>24.138,81</b>
<b>TOTALE MAGGIORAZIONE ABBONDIRIATO</b>													<b>23.817</b>



<b>MISSIONE :</b> POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST			
<b>ASSETTI NAVALI</b>			
<b>PERSONALE :</b>			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	-	-	
Trattamento di missione - CFI	215	581.586	
Maggiorazione 185% operativa		-	
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>581.586</b>	
<b>FUNZIONAMENTO :</b>			
	numero	costo/mese	
Viveri	215	30.960	
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-	
Supporto logistico		189.665	
Supporto logistico contingenti stranieri		-	
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.073.964	
Funzionamento Comandi / Reparti		-	
Manovalanza, noleggio, interpreti		-	
Manutenzione infrastrutture		-	
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-	
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.294.589</b>	
<b>ONERI UNA TANTUM:</b>			
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		-	
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>-</b>	
<b>RIEPILOGO:</b>		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE		581.586	1.783.530
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.294.589	3.970.073
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>1.876.175</b>	<b>5.753.603</b>
ONERI UNA TANTUM			-
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.876.175</b>	<b>5.753.603</b>

STATO MAGGIORE DIFESA  
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio  
Ufficio PPB

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

Missione: POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST ASSETTI NAVALI

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE	
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni		
Ammiraglio di Squadra	0	105	22	150	8	0	
Ammiraglio di Divisione	0	105	22	150	8	0	
Contrammiraglio	1	95	22	170	8	3450	
Capitano di Vascello + 25	3	95	22	170	8	10820	
Capitano di Vascello	0	95	22	170	8	0	
Capitano di Fregata + 25	1	85	22	165	8	3190	
Capitano di Fregata	1	85	22	165	8	3190	
Capitano di Corvetta	3	85	22	165	8	9570	
Tenente di Vascello	11	76	22	152	8	31768	
Sottotenente di Vascello	11	76	22	152	8	31768	
Guastamaria	0	76	22	152	8	0	
Luogotenente	2	76	22	152	8	5776	
1° Maresciallo + 25	0	76	22	152	8	0	
1° Maresciallo - 25	15	76	22	152	8	43320	
1° Maresciallo	12	76	22	152	8	34656	
Capo 1ª Classe + 25	0	70	22	140	8	0	
Capo 1ª Classe	27	70	22	140	8	71820	
Capo 2ª Classe + 15	0	70	22	140	8	0	
Capo 2ª Classe + 10	0	70	22	140	8	0	
Capo 2ª Classe	13	70	22	140	8	34580	
Capo 3ª Classe	9	70	22	140	8	23940	
2° Capo Scelto - 25	0	70	22	140	8	0	
2° Capo Scelto	0	70	22	140	8	0	
2° Capo + 18	0	70	22	140	8	0	
2° Capo + 15	0	70	22	140	8	0	
2° Capo	20	70	22	140	8	53200	
Sergente - 10	0	70	22	140	8	0	
Sergente	35	70	22	140	8	95100	
Sottocapo Scelto	1	66	22	132	8	2508	
Sottocapo 1ª Classe	2	66	22	132	8	5016	
Sottocapo 2ª Classe	18	66	22	132	8	45144	
Sottocapo 3ª Classe	30	66	22	132	8	75240	
Volontario non in SP	0	66	22	132	8	0	
<b>TOTALE</b>	<b>215</b>						<b>581.586,00</b>



<b>MISSIONE :</b> POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST - VJTF		
SQUADRE LOGISTICHE DI SUPPORTO		
<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	72	231.049
Trattamento di missione - CFI	-	-
Maggiorazione 185% operativa	72	4.483
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>235.532</b>
<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	72	10.368
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		241.021
Supporto logistico contingenti stranieri		-
Funzionamento mezzi militari e materiali	-	-
Funzionamento Comandi / Reparti		-
Manovalanza, noleggio, interpreti		-
Manutenzione infrastrutture		-
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>251.389</b>
<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		-
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>-</b>
<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 3)
ONERI DI PERSONALE	235.532	23.553
ONERI DI FUNZIONAMENTO	251.389	25.139
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>486.921</b>	<b>48.692</b>
ONERI UNA TANTUM		-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>486.921</b>	<b>48.692</b>

STATO MAGGIORE DIFESA  
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio  
Ufficio PPB

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Missione: POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST - VUJF SQUADRE LOGISTICHE E ADDETTI AI TRASPORTI

Grado	Unità	Fascia	Diaria POLONIA	Diaria al 98%	Quota esatta	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Rendita di Stato 24,2%	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	99	TOTALE MENSILE
	a	b	c	d	e	f=d+e	g	h=f+g	i=h*24,2%	j=e+h+i	k=h*j	l	m=l*1
Generale di C.A.	0												
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>0</b>	<b>102,06</b>	<b>119,62</b>	<b>77,47</b>	<b>42,16</b>	<b>1,629607</b>	<b>66,89</b>	<b>16,62</b>	<b>162,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>
Generale di Divisione	0												
Generale di Brigata	0												
Colonnello	0												
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>0</b>	<b>113,48</b>	<b>111,21</b>	<b>77,47</b>	<b>33,74</b>	<b>1,629607</b>	<b>54,98</b>	<b>13,31</b>	<b>146,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>
Tenente Colonnello	1												
Maggiore	2												
Capitano	2												
Tenente	2												
Sottotenente	0												
Luogotenente	5												
1° Maresciallo	2												
Maresciallo Capo	10												
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>24</b>	<b>104,50</b>	<b>102,80</b>	<b>77,47</b>	<b>25,33</b>	<b>1,465222</b>	<b>37,14</b>	<b>8,99</b>	<b>123,60</b>	<b>2.366,42</b>	<b>30</b>	<b>88.592,56</b>
Maresciallo Ordinario	3												
Maresciallo	2												
Sergente Maggiore Capo	0												
Sergente Maggiore	0												
Sergente	2												
Primo Graduito	0												
Graduito Capo	5												
Graduito Scritto	5												
Graduito	31												
Volontario non in SP	0												
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>48</b>	<b>92,50</b>	<b>80,65</b>	<b>77,47</b>	<b>13,18</b>	<b>1,28387</b>	<b>17,05</b>	<b>4,13</b>	<b>98,65</b>	<b>4.736,20</b>	<b>30</b>	<b>142.056,12</b>
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>72</b>											<b>251.048,68</b>

TOTALE ARROTONDATO

251.048,68



STATO MAGGIORE DIFESA  
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Inform. e Ufficio PPS

MAGGIORAZIONE INDEMNITA' IMPEGNO OPERATIVO

POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANGO EST - VITE SQUARE LOGISTICHE E ADDETTI AI TRASPORTI

Missioni:

CAT	GRADO	UNITA'	A QUOTA MEDIA			INDEMNITA' "30 PERCENTUALE"			INDEMNITA' DI CONTRIBUZIONE					ENTRATE MENSI			USCITE MENSI		MAGGIORI SPESE (MENSILI)	MIGLIORI SPESE (MENSILI)	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			q
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Generale d.C.A.	0	1.080,14	94,36	348,57	353,63	133,04	336,39	336,39	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generale di Divisione	0	3.000,00	98,16	376,66	394,82	1.170,04	394,82	394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generale di Brigata	0	3.000,00	93,87	359,66	388,53	1.242,12	388,53	388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Colonnello - 15	0	21.686,00	81,28	273,00	288,82	1.157,28	288,82	288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Colonnello	0	21.686,00	81,20	272,14	287,96	1.157,20	287,96	287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tenente Colonnello - 15	1	70.606,00	85,18	323,17	338,99	1.197,17	338,99	338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tenente Colonnello	0	20.686,00	82,18	323,17	338,99	1.197,17	338,99	338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maggiore	2	20.686,00	82,20	323,17	338,99	1.197,17	338,99	338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitano	2	20.686,00	82,07	323,17	338,99	1.197,17	338,99	338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tenente	2	21.134,00	84,89	361,09	376,91	1.241,77	376,91	376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sottotenente	0	20.686,00	82,56	323,17	338,99	1.197,17	338,99	338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avventuroso	5	21.686,00	84,88	361,09	376,91	1.241,77	376,91	376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1° Maresciallo - 29	0	21.686,00	84,88	361,09	376,91	1.241,77	376,91	376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1° Maresciallo - 25	2	21.686,00	84,47	359,47	374,29	1.236,29	374,29	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1° Maresciallo	0	21.306,00	84,59	359,47	374,29	1.236,29	374,29	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maresciallo Capo 1/21	0	20.506,00	84,69	359,47	374,29	1.236,29	374,29	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maresciallo Capo	10	20.506,00	84,67	359,47	374,29	1.236,29	374,29	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maresciallo Capitano - 11	0	19.696,00	83,25	350,17	365,00	1.191,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maresciallo Capitano - 18	0	19.696,00	83,40	350,17	365,00	1.191,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maresciallo Onorario	5	19.696,00	84,07	350,17	365,00	1.191,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maresciallo	2	19.206,00	82,12	346,66	361,48	1.184,48	361,48	361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente Maggiore Capo - 12	0	16.006,00	80,89	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente Maggiore Capo	0	16.406,00	81,07	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente Maggiore - 13	0	16.406,00	81,25	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente Maggiore - 13	0	16.406,00	81,45	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente Maggiore - 13	0	16.406,00	81,64	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente Maggiore	0	16.406,00	81,83	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente - 11	0	16.406,00	82,11	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sergente	2	16.406,00	82,84	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tenente Capitano	0	16.006,00	81,71	337,17	351,73	1.141,73	351,73	351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitano Capo	5	16.206,00	82,41	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitano Sottile	5	16.206,00	82,41	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitano	31	16.206,00	82,41	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valutazione in SP	0	16.206,00	82,41	340,17	354,89	1.148,89	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	72					751,07														
													TOTALE MAGGIORAZIONE					4.483,03			
													TOTALE MAGGIORAZIONE ABBONDIRICATO					4.483			






Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale.*

*Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2022.*

**Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante « Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali »;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante « Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose », e, in particolare, l'articolo 38 concernente la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina » il quale, in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure eccezionali per il sistema sanitario della regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF)*

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 2.

*(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le medesime procedure di cui all'articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole « 15 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addì 8 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Schillaci, *Ministro della salute*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

## 1.2.2. Relazione 299-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 299-A

*Relazione Orale*

*Relatori* Menia e Minasi

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE  
(3<sup>a</sup> - AFFARI ESTERI E DIFESA)**

**(10<sup>a</sup> - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA  
SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 29 novembre 2022

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

dal **Ministro della difesa**

e dal **Ministro della salute**

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2022

**PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: Parrini)

22 novembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), già autorizzata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2022;
- l'articolo 2, intervenendo sull'articolo 7 del decreto-legge n. 150 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2020, stabilisce l'estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo previsto per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria;
- l'articolo 3, modificando l'articolo 38 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, dispone l'ulteriore proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti di due commissioni consultive operanti presso l'AIFA, considerato il contenuto circoscritto delle tre distinte proroghe recate dai suddetti articoli e la loro immediata applicazione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

(Estensore: Tosato)

29 novembre 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.3, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di valutare la coerenza della previsione che consente al Commissario *ad acta* per il servizio sanitario della regione Calabria di continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 150 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2020, rispetto all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge in esame, che esclude dalla proroga di efficacia anche il menzionato articolo 5 del decreto-legge n. 150 del 2020;
- sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), parere non ostativo, rappresentando alla Commissione di merito l'opportunità di far decorrere l'abrogazione della lettera *a*) dell'articolo 48, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003
- sulla figura del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, al fine di evitare la vacanza dell'organo di vertice dell'Agenzia;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Sisler)

**sul disegno di legge**

23 novembre 2022

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto propria di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Lotito)

**sul disegno di legge**

24 novembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, comma 1, tenuto conto che il prolungamento dell'impiego del personale militare è da intendersi riferito al periodo decorrente dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene confermata la congruità degli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, inclusi anche di quelli riferiti al periodo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa (30 settembre 2022) e l'efficacia del decreto-legge in esame (9 novembre 2022): al riguardo, il Governo non ritiene necessario riformulare il testo normativo;
- con riguardo all'articolo 1, comma 3, si conferma la correttezza della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica in relazione alle minori esigenze finanziarie utilizzate a copertura della prosecuzione della missione, rappresentando che le unità navali non sono state coinvolte nella proroga al 31 dicembre e che sono stati conteggiati solo 41 giorni di presenza per una parte di personale (418 unità);
- si concorda con la modifica proposta alla clausola di invarianza di cui al medesimo comma 3;

- con riguardo all'articolo 2, nel rappresentare che le stime riportate nella relazione tecnica hanno carattere di prudenzialità, si conferma la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS;
- in relazione alla copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 2, si conferma che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, limitatamente alla quota parte utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla proroga semestrale, non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia; si concorda inoltre con la relativa proposta di riformulazione;
- sempre in relazione al comma 2 dell'articolo 2, si conferma infine che l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari al 51,5 per cento della spesa complessiva, è dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1, comma 3, la parola: « derivano » sia sostituita dalle seguenti: « devono derivare »;
- all'articolo 2, comma 2, le parole: « come approvato in occasione del rendiconto generale annuale » siano sostituite dalle seguenti: « come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale ».

### **sugli emendamenti approvati**

29 novembre 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « è prestato » delle seguenti: « , nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, ».

Sull'emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: « verificato » con la seguente: « accertato ».

Sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 1-ter, dei seguenti:

« 1-*quater*. All'articolo 13, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "del direttore generale" sono soppresse.

1-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa del Governo

**Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**  
Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalle Commissioni riunite

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**  
Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in**

della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA.

**allegato alla presente legge.**

**2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;**

**b) all'articolo 9, comma 15, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».**

**3. Identico.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

*All'articolo 1:*

*al comma 3, la parola: « derivano » è sostituita dalle seguenti: « devono derivare ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo », le parole: « con le medesime procedure di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « con le procedure di cui al medesimo articolo 2 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda zero, nonché presso".*

*1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalità del presente comma e" »;*

*al comma 2, le parole « dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale »;*

*al comma 3, le parole: « disposizioni recate dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni di cui al presente articolo ».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*« 1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità*

individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "del direttore generale" sono soppresse.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco ».*

*Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2022.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni  
apportate dalle Commissioni riunite

**Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione  
di personale militare al potenziamento di iniziative  
della NATO, delle misure per il servizio sanitario  
della regione Calabria, nonché di Commissioni presso  
l'AIFA**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione;  
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico,  
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;  
Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «  
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle  
missioni internazionali »;  
Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  
2020, n. 181, recante « Misure urgenti per il rilancio del  
servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo  
degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario »;  
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  
2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per  
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose  
», e, in particolare, l'articolo 38 concernente la proroga  
della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del



Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco;  
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina » il quale, in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF);  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure eccezionali per il sistema sanitario della regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF)*

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

*(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del

Articolo 1.

*(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

*(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le **medesime** procedure di cui all'articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e **fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis** presente articolo. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le procedure di cui **al medesimo** articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È **fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario ad acta per l'attuazione del rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.**

**1-bis.** Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è esercitata nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1-ter.** All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 228, le parole: « Dipartimento tutela della salute, servizi socio-sanitari della Regione Calabria e » sono inserite le seguenti: « dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda zero, nonché presso ».

**1-quater.** Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 228, si inserisce, in fine, le seguenti parole: « per le finalità del presente comma e ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)**, come accolta in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole « 15 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente **articolo**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco)*

1. *Identico.*

**1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.**

**1-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) la lettera a) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA;**

**b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

**« b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministero della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».**

**1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con**

**modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le p  
del direttore generale » sono soppresse.  
1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e  
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  
finanza pubblica.**

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Schillaci, *Ministro della salute*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

## 1.2.3. Testo approvato 299 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 299

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 novembre 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

b) all'articolo 9, comma 15, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 2022, N. 169

*All'articolo 1:*

*al comma 3, la parola: « derivano » è sostituita dalle seguenti: « devono derivare ».*

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 1-bis. - (Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali) - 1. All'articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e di

vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi *cyber* e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche".

*Art. 1-ter. - (Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare) - 1.* Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è aggiunto il seguente:

"*Art. 544-bis. - (Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare) - 1.* Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonché alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile".

*Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza) - 1.* All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Il Comandante Generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole:* « del medesimo decreto » *sono inserite le seguenti:* « e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo », *le parole:* « con le medesime procedure di cui all'articolo 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « con le procedure di cui al medesimo articolo 2 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, nonché presso".

1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalità del presente comma e" »;

*al comma 2, le parole* « dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale »;

*al comma 3, le parole:* « disposizioni recate dal presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « disposizioni di cui al presente articolo »;

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.

3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo" ».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica

(CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

1-*ter*. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

1-*quater*. All'articolo 13, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "del direttore generale" sono soppresse.

1-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco ».

*Al titolo, dopo le parole:* « presso l'AIFA » *sono aggiunte le seguenti:* « e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia ».



## 1.2.4. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**30 novembre 2022**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (299-A)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.0.1**

BARCAIUOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 1-bis.**

*(Integrazione dei Settori di spesa e contratti relativi alle missioni internazionali)*

1. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono

sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi *cyber*, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche".».

## 1.0.2

BARCAIUOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è inserito il seguente:

"Art. 544-bis. - Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare.

1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per quelle umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, let. o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, dei servizi nonché per la realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, servizi, lavori e opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile."».

### 1.0.100

GERMANÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)*

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

5. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

6. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

7. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prose-

cuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.»

### **1.0.101**

#### **BARCAIUOLO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)*

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

5. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

6. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel

servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

7. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.»

---

## Art. 2

### 2.4 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle commissioni parlamentari competenti in materia, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano di rientro e delle misure di cui al capo I del medesimo decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, con particolare riguardo alle perduranti criticità nonché alla strategia di uscita definitiva dal Commissariamento alla data di cui al comma 1 del presente articolo.»

---

### 2.100

SILVESTRO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e n. 228 dell'11/11/2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria, nei confronti degli enti del servizio sanitario

— 6 —

della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

---

## 2.101

GERMANÀ

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre ai termini di cui al primo e secondo periodo"».

---

## 2.0.100

GERMANÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis

*(Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite il Sistema tessera sanitaria)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è soppresso.».

**2.0.101**

BARCAIUOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite il Sistema tessera sanitaria)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è soppresso.»

---

**2.0.102**

GERMANÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Modifiche all'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)*

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" sono soppresse.»

---

**2.0.103**

BARCAIUOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Modifiche all'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)*

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" sono soppresse.»

---



## **Art. 3**

### **3.100 (già 2.5)**

ZAMPA, LORENZIN, IRTO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al termine dei sei mesi di cui al comma 1, primo periodo, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui Capo I del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è resa al Parlamento.»

### **3.101**

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.*

*Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco» sono soppresse.*

### **3.102**

PIRRO, MAZZELLA

*Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.*

### **3.103**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies.*

### **3.104**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

### **3.105**

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con il seguente:*

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da sedici componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le rispettive funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, e del direttore generale, nonché le funzioni, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.»

*Conseguentemente, al comma 1-quinquies, le parole: «1-ter e 1-quater» sono soppresse.*

---

### **3.106**

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci» con le seguenti: «sedici».*

---

### 3.107

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: «del presidente dell' Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell' Agenzia, nonché».*

*Conseguentemente,*

*a) sopprimere il comma 1-ter;*

*b) al comma 1-quinquies, sopprimere le parole: «1-ter».*

### 3.108

I RELATORI

*Al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis» con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell' AIFA» e, alla lettera a), sopprimere le parole: «a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell' AIFA».*

### 3.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Modifiche all' articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)*

1. All' articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell' AIC ne dà comunicazione all' AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell' interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse

a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."».

### 3.0.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «6 e»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale."

c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."»

**3.0.10**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse".»

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**



**1.3.2.1. 3<sup>^</sup> (Affari esteri e difesa) e 10<sup>^</sup> (Affari  
sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

1<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA (Esame e rinvio)**

Il relatore per la 3a Commissione permanente [MENIA](#) (FdI) evidenzia i profili relativi al personale militare ed alla proroga della partecipazione dell'Italia al potenziamento delle iniziative della NATO, contenuti nel provvedimento. Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022. Il contributo italiano consiste in 1350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei, ed è articolato in un comando di componente per operazioni speciali; un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri; aeromobili per la ricerca e soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo. Le unità navali in prontezza sono invece già associate ai dispositivi navali permanenti dell'Alleanza. L'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO, con sedi da definire in modo puntuale nell'ambito di tale area operativa. Il relatore ricorda che il vertice NATO di Newport del settembre 2014 decise di incrementare le capacità di pronta reazione della NATO *Response Force* (NRF), con la costituzione di una *Very High Readiness Joint Task Force-VJTF*, costituita da una brigata multinazionale capace di entrare in azione in sole 48 ore. Tale struttura, guidata a rotazione dai Paesi membri dell'Alleanza e composta da un totale di circa 6.000 effettivi, non ha una base fissa, ma si avvale di cinque basi situate in Romania, Polonia e nei Paesi baltici. Ricorda inoltre, sempre in tale ambito, che il richiamato decreto-legge n. 14 del 2022 ha altresì prorogato al 31 dicembre 2022 la partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; presenza in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*); *Air Policing* per la

sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Da ultimo, il Parlamento ha autorizzato la partecipazione di personale militare alla nuova missione nell'area sud-est dell'Alleanza, con 1.000 unità di personale, da modulare tra Bulgaria e Ungheria, e 380 mezzi terrestri. Più in generale, rammenta che dopo il 24 febbraio, data di avvio dell'invasione russa in Ucraina, gli alleati hanno attivato i piani di difesa della NATO e dispiegato migliaia di truppe supplementari da entrambe le sponde dell'Atlantico. La NATO ha inoltre istituito quattro nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, oltre ai gruppi tattici già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Gli otto gruppi tattici si estendono lungo tutto il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico a nord al Mar Nero a sud. Inoltre, al Vertice NATO di Madrid del giugno 2022, gli alleati hanno concordato un cambiamento fondamentale nei meccanismi di deterrenza e difesa dell'Alleanza, che include il rafforzamento delle difese avanzate, il potenziamento dei gruppi tattici nella parte orientale dell'Alleanza fino al livello di brigata, la trasformazione della Forza di risposta della NATO e l'aumento del numero di forze ad alta prontezza a ben oltre 300.000 unità. Tutto ciò sarà sostenuto da un maggior numero di equipaggiamenti e rifornimenti pre-posizionati, da più capacità dispiegate in avanti e da piani di difesa aggiornati, con forze pre-assegnate alla difesa di specifici Alleati. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede - prosegue il relatore - l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della "legge quadro" sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016). A tal proposito, ricorda che il decreto-legge in esame, al pari del citato decreto legge n. 14 del 2022, rappresenta una deroga alla procedura di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni internazionali, prevista dalla "legge quadro" in materia. Da ultimo, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tale riguardo, la relazione tecnica sottolinea che gli oneri collegati alla proroga sono assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 - 31 dicembre 2022). Per tale motivo, il comma fa riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2022, che aveva originariamente quantificato in 86.129.645 euro la spesa relativa alla partecipazione di personale militare alla NATO VJTF, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022. Più nel dettaglio, la relazione tecnica specifica la quantificazione della spesa.

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) dà conto in primo luogo delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, il quale, intervenendo sull'articolo 7 del decreto-legge n. 150 del 2020, stabilisce l'estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo previsto per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria.

Nota quindi l'esclusione dalla proroga della previsione relativa alla corresponsione di un compenso aggiuntivo in favore dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché della previsione relativa alla possibilità per il Commissario *ad acta* di avvalersi, per attività specifiche, del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate.

Segnala inoltre la disciplina recata dal comma 1 del medesimo articolo 2 riguardo la decadenza dei commissari straordinari, mentre il successivo comma 2 definisce gli oneri derivanti dalla disposizione di proroga e il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si sofferma infine sull'articolo 3, il quale, modificando l'articolo 38 del decreto-legge n. 152 del 2021, dispone l'ulteriore proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti delle due commissioni consultive dell'AIFA.

Il presidente [ZAFFINI](#), constatato che non ci sono richieste di intervento, rinvia lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 24 novembre.

Le Commissioni riunite convengono.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMAGO dichiara la propria disponibilità a soddisfare eventuali

richieste di chiarimento dei commissari.  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  
*La seduta termina alle ore 19.*

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022

2<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Constatato che non ci sono richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [PIRRO](#) (M5S) propone l'audizione del Commissario *ad acta* della regione Calabria, al fine di disporre di elementi utili a valutare l'opportunità e l'efficacia delle misure di proroga in esame.

Il [PRESIDENTE](#) giudica tardiva la richiesta. Rileva peraltro che il provvedimento in esame, disponendo la proroga di misure già in vigore, costituisce un'agevolazione alle attività della struttura commissariale.

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che il decreto-legge in esame è funzionale al superamento delle criticità della sanità calabrese ritardato dalla recente crisi pandemica, che ha sottratto risorse alla piena attuazione delle misure di risanamento e di attuazione dei LEA già disposte dal precedente decreto-legge in materia.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta della senatrice Pirro, segnalando la possibilità di audire in alternativa il Direttore generale dell'Agenas ed evidenziando la finalità di evitare che si ponga l'esigenza di ricorrere a ulteriori provvedimenti di proroga.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) suggerisce di richiedere ai soggetti citati specifiche memorie scritte.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) menziona le previgenti disposizioni relative alla presentazione di una relazione semestrale ai ministeri competenti e alla Regione da parte del Commissario straordinario. Specifica che tale materiale sarebbe di grande utilità per ulteriori approfondimenti.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) rileva l'utilità delle relazioni del Commissario straordinario ai fini di un utile approfondimento.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 10a Commissione, specifica che il Commissario straordinario regionale verifica le relazioni trasmesse dai commissari straordinari di livello locale. Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce il carattere tardivo delle richieste formulate, particolarmente in considerazione della già disposta chiusura della discussione generale e della programmazione del prosieguo dell'esame, al fine di consentire in tempi ragionevolmente rapidi l'avvio della trattazione del provvedimento in Assemblea. A tal riguardo, rammenta il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 12 di domani. Fa quindi presente che ulteriori modalità di approfondimento della materia potranno essere discusse e concordate in sede di Ufficio di Presidenza, dichiarando a tale proposito la propria disponibilità. Rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  
*La seduta termina alle ore 15,55.*

# 1.3.2.1.3. 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

3<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA** (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricorda che la 1a, la 2a e la 5a Commissione hanno trasmesso i rispettivi pareri sul testo. Dà quindi conto della presentazione degli emendamenti (pubblicati in allegato). Comunica altresì che ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili, per estraneità della materia, gli emendamenti 2.9, 2.0.3, 2.0.4, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10. Ai fini dell'ammissibilità, specifica inoltre che l'emendamento 1.0.3 deve essere riferito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 299; propone inoltre una riformulazione della lettera b) della proposta.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la riformulazione, presentando pertanto l'emendamento X1.1 (pubblicato in allegato).

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 2.10.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ritira l'emendamento 2.11.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (PD-IDP) invita la maggioranza a riconsiderare la presentazione dell'emendamento 1.0.4, soprattutto per ragioni di attinenza sostanziale al decreto-legge in disamina, il quale, pur nella sua eterogeneità di materie, non riguarda minimamente il tema della cessione di materiali militari all'Ucraina. Secondo la sua parte politica - sempre disponibile ad affrontare, nella sede propria, tale tema - la presentazione del suddetto emendamento, realizzata senza farne alcun cenno durante la discussione generale del provvedimento, rappresenta l'aggiunta di un ulteriore elemento di incongruità ad un testo che, già di per sé, conteneva materie incongrue.

Desta inoltre sorpresa la circostanza che l'emendamento sia stato presentato non dal Governo, come sarebbe stato opportuno, bensì dai relatori. E' mancata del tutto, infine, la predisposizione di un

cammino lineare nei rapporti tra Esecutivo e Parlamento, dal momento che, come noto, contestualmente presso la Camera dei deputati sono in discussione atti di indirizzo concernenti il medesimo argomento.

Il relatore per la 3a Commissione [MENIA](#) (*FdI*), pur convenendo sulla estemporaneità dell'emendamento 1.0.4, sottolinea tuttavia che per tal via si inserisce in un decreto-legge recante proroghe di termini una ulteriore proroga, attestante, peraltro, una precisa linea di continuità della politica estera e di difesa dell'Italia tra il precedente e l'attuale Esecutivo, in merito al delicato problema dell'aiuto militare all'Ucraina. Evidenzia infine che l'emendamento prevede espressamente che la sua finalità venga perseguita "previo atto di indirizzo delle Camere".

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.4.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene in relazione agli emendamenti 3.1 e 3.2, evidenziando quella che a suo avviso è una forzatura sulla loro ammissibilità al voto, posto che essi sono volti a determinare una riforma strutturale della *governance* di AIFA. L'eventuale approvazione di tali emendamenti determinerebbe inoltre una drastica modifica di quelle caratteristiche di terzietà dell'Agenzia che erano state volute dal legislatore del 2004. A suo giudizio, una tale profonda modifica richiederebbe una trattazione più approfondita.

Il [PRESIDENTE](#), premesso che la questione sollevata è di merito e quindi poco pertinente con le determinazioni della Presidenza riguardo la procedibilità, conferma l'attinenza degli emendamenti 3.1 e 3.2 con le disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) interviene brevemente per chiedere delucidazioni in merito alla sorte degli emendamenti considerati come accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza che i relatori e i rappresentanti del Governo si esprimeranno in tempi congrui, così da consentire alle Commissioni riunite di procedere alle votazioni.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) ribadisce che gli emendamenti 3.1 e 3.2 recano sostanzialmente una riforma dell'assetto istituzionale dell'AIFA. Considera pertanto incongruo procedere a un intervento di tale portata per mezzo di emendamenti sostanzialmente estranei al contenuto del decreto-legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 1, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 2.4, mettendo in evidenza la necessità che il Commissario *ad acta* del sistema sanitario della regione Calabria predisponga una relazione sullo stato di inattuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, in quanto premessa di un percorso di uscita dalla gestione commissariale.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.5, volto a prevedere la trasmissione al Parlamento della relazione semestrale del Commissario *ad acta*.

Interviene brevemente la senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*), ribadendo l'importanza di disporre delle relazioni semestrali già predisposte dal Commissario straordinario.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché quelli riferiti all'articolo 3, sono dati per illustrati.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene in relazione agli emendamenti 3.1 e 3.2, sostenendo l'inappropriatezza di una riforma dell'AIFA veicolata da proposte di modifica del decreto-legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce le valutazioni precedentemente espresse. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Verificata al presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1 sul quale il parere del sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO è favorevole.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 1.1.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Le Commissioni riunite procedono quindi alla votazione dell'emendamento X1.1 (già 1.0.3 testo 2), sul quale sono favorevoli i pareri dei RELATORI e del GOVERNO, che risulta accolto.

I RELATORI ritirano l'emendamento 1.0.4.



Su richiesta del sottosegretario GEMMATO, l'emendamento 2.1 è accantonato.

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sulla proposta emendativa 2.2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 2.2 e lo ritira.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.12, che, posto in votazione, risulta accolto.

In accoglimento di una richiesta del sottosegretario GEMMATO, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.3.

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) e il sottosegretario GEMMATO esprimono parere contrario sull'emendamento 2.4, che, posto ai voti, è respinto.

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 2.5.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 2.5.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.13.

Posto in votazione, l'emendamento 2.13 è approvato.

Con parere favorevole del GOVERNO, è successivamente posto in votazione l'emendamento 2.14, che risulta accolto.

Su richiesta del sottosegretario GEMMATO, viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.6.

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) riformula l'emendamento 2.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Con parere favorevole del sottosegretario GEMMATO, l'emendamento 2.7 (testo 2), posto in votazione, risulta accolto.

Su richiesta del sottosegretario GEMMATO sono accantonati gli emendamenti 2.8, 2.0.1 e 2.0.2.

La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) propone una riformulazione degli emendamenti 3.1 e 3.2.

I senatori [ZULLO](#) (Fdl) e [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) accettano quindi di riformulare gli emendamenti 3.1 e 3.2 in identici testi 2 (pubblicati in allegato).

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede di disporre del tempo necessario a una valutazione del nuovo testo.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) si associa.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.*

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), al fine di poter compiere ulteriori valutazioni.

Il [PRESIDENTE](#) non ritiene di accogliere la richiesta, notando il carattere marginale della modifica apportata e che i testi sono già stati messi a disposizione dei Commissari.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) anticipa l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo inaccettabile la scelta di intervenire su una materia complessa quale organizzazione dell'AIFA con le modalità proposte. Giudica inoltre la presentazione di un nuovo testo degli emendamenti senza consentire alle Commissioni riunite di esaminarli in tempi adeguati un atto di prevaricazione nei confronti del Parlamento.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) giudica particolarmente grave l'imposizione, per mezzo di un intervento emendativo su un decreto-legge, di una riforma di una materia di particolare delicatezza rispetto alla tutela della salute della collettività, in mancanza di qualsiasi possibilità di una adeguata riflessione. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) tiene a richiamare l'attenzione sul fatto che gli interventi dei Gruppi di opposizione vengono svolti secondo una precisa logica: essi non hanno lo scopo di intralciare l'azione della maggioranza o del Governo, bensì sono mossi dall'opportunità sostanziale di addivenire, secondo

una rigorosa interpretazione del dettato costituzionale, a determinate riforme strutturali - come, di fatto, si sta verificando nel caso dell'AIFA, rilevante organismo della sanità pubblica - mediante appositi ed idonei strumenti legislativi *ad hoc*. In conclusione, la riforma di tale importante Ente va compiuta attraverso provvedimenti adeguati e mirati, e non utilizzando un provvedimento di urgenza contenente proroghe.

Il sottosegretario GEMMATO osserva che gli emendamenti oggetto di trattazione sono di iniziativa parlamentare e ritenuti ammissibile dalla Presidenza. Aggiunge che il Governo si riserva di approntare ulteriori misure riguardanti l'AIFA, da sottoporre all'esame delle Camere.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Con il parere favorevole del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 2.1, che risulta accolto. La relatrice per la 10a Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario GEMMATO esprime in senso conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 2.3 è approvato.

Con il parere favorevole del GOVERNO e in esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 2.6 e 2.8.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 2.0.1.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.2 e lo ritira.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti accolti saranno trasmessi alle Commissioni 1a e 5a per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [299](#)

Art. XI

### **x1.1 (già 1.0.3 testo 2)**

[Pucciarelli](#)

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

b) all'articolo 9, comma 15, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi

»»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «, e differimento dei termini in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari».*

Art. 1

### **1.1**

I RELATORI

*Al comma 3, sostituire la parola «derivano» con le seguenti: «devono derivare».*

### **1.0.1**

[Barcaiolo](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis.*

*(Integrazione dei Settori di spesa e contratti relativi alle missioni internazionali)*

1. All'articolo 538-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi *cyber*, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,»;

b) dopo le parole: «il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare,» è inserita la seguente: «anche».

### 1.0.2

#### [Barcaiolo](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

*Art. 1-bis.*

*(Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è inserito il seguente:

«Art. 544-*bis*. - Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare.

1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per quelle umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, let. o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, dei servizi nonché per la realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, servizi, lavori e opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile.»

### 1.0.3

#### [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-*bis*

*(Proroga termini in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)*

1. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) all'articolo 9, comma 15, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».»

### 1.0.4

#### I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)*

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con

modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.».

## Art. 2

### 2.1

#### I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole «con le medesime procedure di cui all'articolo 2» con le seguenti: «con le procedure di cui al medesimo articolo 2».*

### 2.2

#### [Irto](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "60 giorni" con le seguenti "20 giorni".*

### 2.12

#### I RELATORI

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:*

«È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro della Sanità di nominare i direttori generali degli Enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».

### 2.3

#### [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. Il supporto è prestato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

### 2.4

#### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Commissario *ad acta* invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle commissioni parlamentari competenti in materia, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano di rientro e delle misure di cui al capo I del medesimo decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, con particolare riguardo alle perduranti criticità nonché alla strategia di uscita definitiva dal Commissariamento alla data di cui al comma 1 del presente articolo. »

### 2.5

#### [Zampa](#), [Irto](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Al termine dei sei mesi di cui al comma 1, primo periodo, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui Capo I del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è resa al Parlamento."

### 2.13

#### I RELATORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le

parole "Dipartimento tutela della salute, servizi sanitari e socio-sanitari" sono aggiunte le seguenti:  
"dell'Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria - Azienda zero)".

## 2.14

I RELATORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al primo periodo della lettera d), del comma 2, dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalità del presente comma e"».

## 2.6

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole «dell'AGENAS» con le seguenti: «dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».*

## 2.7 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole «come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» con le seguenti: «come verificato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale».*

## 2.7

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole «come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» con le seguenti: «come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale».*

## 2.8

I RELATORI

*Al comma 3, sostituire le parole «disposizioni recate dal presente decreto» con le seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo».*

## 2.9

[Germanà](#), [Potenti](#), [Dreosto](#), [Paganella](#), [Pucciarelli](#), [Cantù](#), [Murelli](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre ai termini di cui al primo e secondo periodo»".

## 2.10

[Cantù](#), [Murelli](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.».

## 2.11

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. A decorrere dall'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,40 per cento delle predette risorse."

## 2.0.1

[Murelli](#), [Cantù](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizione emergenziale per il personale medico e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Calabria)*

1. Nelle more della messa a regime della nuova disciplina dell'incremento delle indennità di pronto soccorso, di cui all'articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in via sperimentale e comunque sino al termine del Commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dei principi statuiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 23 luglio 2021, al personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato del ruolo sanitario in servizio presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, preposte alle attività di emergenza territoriale 118 e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è attribuita per il periodo di effettivo servizio prestato, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, aspettativa, astensione facoltativa e di sospensione per qualsiasi causa, una indennità giornaliera aggiuntiva corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale sanitario operante in regime convenzionale nei servizi di emergenza sanitaria territoriale delle strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo del 23 novembre 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, la misura dei compensi orari o giornalieri è incrementata del 25% dell'ammontare lordo previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti a normativa vigente per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di struttura e degli incarichi professionali di altissima professionalità e di alta specializzazione per il personale dirigente del ruolo sanitario.

4. Ferme restando le condizioni previste per il loro riconoscimento, i benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono mantenuti e computati dagli aventi diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di conclusione del Commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nelle more della messa a regime della nuova disciplina dell'incremento delle indennità di pronto soccorso, di cui all'articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi, in via sperimentale, anche nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei limiti delle disponibilità delle risorse correnti del servizio sanitario regionale della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto dei tetti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria, fermo restando il mantenimento degli equilibri economici del

settore sanitario.».

## 2.0.2

[Ronzulli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizione urgente per il personale medico e sanitario delle aziende sanitarie della regione Calabria)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge e sino al termine del Commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 del 23/07/2021, al personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato del ruolo sanitario in servizio presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, preposte alle attività di emergenza territoriale 118 e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è attribuita per il periodo di effettivo servizio prestato, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, aspettativa, astensione facoltativa e di sospensione per qualsiasi causa, una indennità giornaliera aggiuntiva corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale sanitario operante in regime convenzionale nei servizi di emergenza sanitaria territoriale delle strutture degli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, la misura dei compensi orari o giornalieri è incrementata del 25% dell'ammontare lordo previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti a normativa vigente per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di struttura e degli incarichi professionali di altissima professionalità e di alta specializzazione per il personale dirigente del ruolo sanitario.

4. Ferme restando le condizioni previste per il loro riconoscimento, i benefici di cui ai commi precedenti sono mantenuti e computati dagli aventi diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dal venir meno del Commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5. La copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti è assicurata nei limiti delle disponibilità delle risorse correnti del servizio sanitario regionale della Regione Calabria e nel rispetto dei tetti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria e comunque fermo restando il mantenimento degli equilibri economici del settore sanitario.»

## 2.0.3

[Ronzulli](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Disposizioni per contrastare la carenza di personale sanitario)*

1. All'articolo 6-bis del decreto legge 23 dicembre 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2025";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a

contratto con il Servizio Sanitario Nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi."

#### **2.0.4**

##### Silvestro

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Proroga del Commissario straordinario del complesso ospedaliero della città di Siracusa)*

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 2, le parole: "un solo anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

#### Art. 3

#### **3.1 (testo 2)**

##### Zullo, Leonardi

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "il consiglio di amministrazione costituito dal Presidente, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome."

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».*

#### **3.1**

##### Zullo, Leonardi

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le funzioni, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogata la



lett. a) del comma 4, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».

### **3.2 [testo 2 (identico a 3.1 testo 2)]**

[Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "il consiglio di amministrazione costituito dal Presidente, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.".

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».

### **3.2**

[Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis . Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le funzioni, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogata la lettera a) del comma 4, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».

### **3.0.1**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7».

### **3.0.2**

[Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."»

### **3.0.3**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»

### **3.0.4**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «6 e» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.».

### **3.0.5**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «6 e»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale."

c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."

### **3.0.6**

[Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo le parole: " commi 6 e 7", sono sostituite con le seguenti parole: «comma 7»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.»

### **3.0.7**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 3-bis

*(Abrogazione del tetto per la spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **3.0.8**

[Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo:

"Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse."»

### **3.0.9**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.»

### **3.0.10**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)*

1. *All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: »Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse«.*»

# 1.3.2.1.4. 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (nott.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

4<sup>a</sup> Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA** (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto dei pareri delle Commissioni 1a e 5a sugli emendamenti precedentemente approvati. Informa quindi le Commissioni riunite circa la presentazione, da parte dei relatori, degli emendamenti e della proposta di coordinamento conseguenti (pubblicati in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione l'emendamento 2.3/5a

Commissione, che risulta approvato.

Successivamente è posto in votazione e accolto l'emendamento 2.7 (testo 2)/5a Commissione.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2)/1a Commissione.

Viene poi posto in votazione e accolto l'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2)/5a Commissione.

La proposta Coord.1, messa successivamente ai voti, è approvata.

Le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche apportate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [299](#)

Art. 2

**2.3 / 5a Commissione**

I RELATORI

*All'emendamento, dopo le parole: «il supporto è prestato» inserire le seguenti: «, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, ».*

### **2.7 (testo 2) / 5a Commissione**

I RELATORI

*All'emendamento, sostituire le parole: «come verificato» con le seguenti: «come accertato».*

Art. 3

### **3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2) / 1a Commissione**

I RELATORI

*All'emendamento, comma 1-ter, lettera a), dopo le parole: «è abrogata» aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo Presidente dell'AIFA».*

### **3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2) / 5a Commissione**

I RELATORI

*All'emendamento, dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:*

*«1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "del Direttore generale" sono soppresse.*

*1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

### **Coord. 1**

I RELATORI

*All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «del medesimo decreto» inserire le seguenti: «e fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1<sup>a</sup>(Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 1<sup>a</sup> Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

#### 2<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[BALBONI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Comunicazioni del Presidente**

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di costituire una Sottocommissione per i pareri, ai fini dell'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, di disegni di legge e atti del Governo iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni e dell'Assemblea. La Sottocommissione sarà composta da un senatore per ciascun Gruppo e presieduta dal vice presidente Tosato. Si è convenuto altresì di fissare per le ore 19 di oggi, martedì 15 novembre, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi del proprio rappresentante nella predetta Sottocommissione.

Si è deciso di procedere all'audizione dei Ministri e dei rappresentanti del Governo di settore sulle linee programmatiche dei relativi Dicasteri, a cominciare dall'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, che potrebbe avere luogo insieme alla 10<sup>a</sup> Commissione (Affari sociali, sanità e lavoro); potrebbero poi seguire le audizioni del Ministro per le riforme istituzionali, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; successivamente, si valuterà di procedere alle audizioni del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, presumibilmente insieme alla 10<sup>a</sup> Commissione, e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'editoria.

Si è concordato quindi che i Gruppi segnalino, per le prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza, un numero ristretto di disegni di legge a cui assegnare la priorità, per una successiva valutazione ai fini dell'avvio dell'esame. In particolare, già dal prossimo Ufficio di Presidenza, sarà discussa la calendarizzazione dei provvedimenti riguardanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale o bicamerale sul femminicidio, dei quali si auspica una sollecita assegnazione, anche in vista del dibattito in Assemblea, previsto il 24 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere.

Si è dato conto della richiesta, da parte del Gruppo Forza Italia, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 170 (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre), a firma del senatore Gasparri, già assegnato in sede redigente.

Nella settimana dal 21 al 25 novembre, saranno esaminati i seguenti provvedimenti: A.S. 274 (di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022 - benefici penitenziari, Covid e contrasto raduni illegali), per il parere alla 2<sup>a</sup> Commissione; A.S. 299 (di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 - potenziamento Nato e Servizio sanitario nazionale Calabria), per il parere alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup>

e 10ª; Atto del Governo n. 3 (schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), su cui svolgerà la funzione di relatore il senatore Lisei. Infine, è stato dato conto della programmazione di tre incontri interparlamentari organizzati dal Parlamento europeo, di interesse della 1ª Commissione: incontro sulla resilienza legislativa rispetto alle interferenze nelle campagne elettorali (giovedì 1º dicembre); incontro sullo stato di diritto (giovedì 1º dicembre); incontro sul *mainstreaming* di genere (giovedì 8 dicembre).

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione dello schema di parere.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del Gruppo PD.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario.

La senatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della Lega.

Il senatore **SILVESTRO** (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) annuncia il voto favorevole del Gruppo FdI.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo e emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il Presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 17.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 311 (Parere alla 5a Commissione)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 311, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua le modalità e i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 1, recante l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stante la competenza legislativa concorrente costituzionalmente riconosciuta alla materia "ordinamento sportivo";
- all'articolo 27, comma 1, lettera c), si richiama la necessità che le linee guida ministeriali sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti di passaggio tra i sistemi professionali risultino compatibili con la competenza legislativa regionale in materia, tenuto peraltro conto che, in base alla normativa vigente, le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-

Regioni.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

**SUL DISEGNO DI LEGGE N. 311 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI (Parere all'Assemblea)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 311, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua le modalità e i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 1, recante l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stante la competenza legislativa concorrente costituzionalmente riconosciuta alla materia "ordinamento sportivo";

- all'articolo 27, comma 1, lettera c), si richiama la necessità che le linee guida ministeriali sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti di passaggio tra i sistemi professionali risultino compatibili con la competenza legislativa regionale in materia, tenuto peraltro conto che, in base alla normativa vigente, le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.1.2. 1<sup>a</sup>(Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022**

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*

**[PARRINI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA** (Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il Presidente **[PARRINI](#)** (PD-IDP), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022;
- l'articolo 2, intervenendo sull'articolo 7 del decreto-legge n. 150 del 2020, stabilisce l'estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo previsto per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria;
- l'articolo 3, modificando l'articolo 38 del decreto-legge n. 152 del 2021, dispone l'ulteriore proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti di due commissioni consultive operanti presso l'AIFA,

considerato il contenuto circoscritto delle tre distinte proroghe recate dai suddetti articoli e la loro immediata applicazione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## 1.4.2.1.3. 1<sup>a</sup>(Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022**

**3<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)  
Presidenza del Vice Presidente**

**[TOSATO](#)**

*La seduta inizia alle ore 19,05.*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA** (Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Parrini.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 19,15.*



## 1.4.2.1.4. 1<sup>a</sup>(Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

**7<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 19,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA** (Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), con riguardo agli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, illustra una proposta di parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), nel richiamare le argomentazioni svolte nel corso della Sottocommissione per i pareri, ritiene di non poter accedere alla proposta del relatore, esprimendo sconcerto per gli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), la cui approvazione rappresenta una scorrettezza istituzionale.

Infatti, attraverso l'approvazione di tali proposte emendative, si è riscritta surrettiziamente la *governance* dell'AIFA, con una forzatura che, all'inizio della legislatura, poteva sinceramente essere risparmiata.

Ritiene quindi che ci si trovi dinanzi a un classico colpo di mano che, tra l'altro, connota non solo un aspetto marginale, bensì un elemento saliente del provvedimento in esame.

Annuncia quindi il voto contrario.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) annuncia il voto contrario, associandosi alle argomentazioni del senatore Parrini e rilevando che gli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), oltre ad apparire esorbitanti nel merito, appaiono anche sintomatici di un metodo scorretto che inficia la valutazione del decreto.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), nel prendere atto delle obiezioni delle opposizioni, ritiene tuttavia di confermare la proposta di parere precedentemente illustrata, che reca dei rilievi pertinenti rispetto all'ambito di competenza di questa Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che, al termine della seduta, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 9,15 non avrà più luogo, mentre la seduta della Commissione già convocata per le ore 14 è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,30*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 299**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.3, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di valutare la coerenza della previsione che consente al Commissario ad acta per il servizio sanitario della regione Calabria di continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 150 del 2020, rispetto all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge in esame, che esclude dalla proroga di efficacia anche il menzionato articolo 5 del decreto-legge n. 150;
- sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), parere non ostativo, rappresentando alla Commissione di merito l'opportunità di far decorrere l'abrogazione della lettera a) dell'articolo 48, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 2003 - sulla figura del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, al fine di evitare la vacanza dell'organo di vertice dell'Agenzia;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

## **1.4.2.2. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

**8ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(299-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) dà conto del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) evidenzia come, per certi provvedimenti, i profili di merito comportino implicazioni anche sul piano del riparto di competenza. Nel sottolineare che sarebbe quindi necessario un compiuto approfondimento del testo in esame, evidenzia che il provvedimento suscita forti perplessità su alcuni aspetti di merito, come la riforma della modalità di gestione dell'AIFA, che obiettivamente appare quasi vergognosa.

Per tali ragioni, di carattere politico, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** fornisce alcune comunicazioni sul programma dei lavori della prossima settimana, ricordando che martedì 6 dicembre, alle ore 12, dovrebbe tenersi, insieme alla 10ª Commissione, l'audizione del Ministro della Pubblica Amministrazione, senatore Zangrillo, sulle linee programmatiche del proprio Dipartimento.

Altresì, in una seduta da tenere presumibilmente alle ore 14,30, si procederà all'avvio dell'esame di alcuni dei disegni di legge sollecitati negli Uffici di Presidenza di ieri, a partire da quelli già assegnati alla Commissione.

Altresì, è possibile che si tenga una seduta anche mercoledì 7 dicembre, per proseguire l'esame dei provvedimenti già avviati, nonché per esprimere il parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti eventualmente approvati all'A.S. **274**.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 1° dicembre 2022, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## **1.4.2.3. 2<sup>^</sup> (Giustizia)**

## 1.4.2.3.1. 2<sup>a</sup>(Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022  
4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**  
*indi del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*) interviene sull'articolo 5 del decreto-legge che ritiene fortemente discutibile, confortata dalle opinioni di molti degli auditi di questi due giorni, sia in relazione all'assenza dei presupposti di necessità e urgenza, sia in relazione ai diritti costituzionalmente garantiti dagli articoli 17 e 21 della Carta. Essendo assai poco determinato il reato introdotto nel codice penale con l'articolo 434-*bis*, esprime la forte preoccupazione che una norma di questa natura possa rappresentare un pericolo anche per la libertà di espressione e di manifestazione degli studenti e più in generale dei giovani, come alcuni auditi hanno peraltro sottolineato. La sua parte politica si opporrà quindi con forza alla violazione di questi diritti fondamentali che ritiene calpestati da questa previsione normativa.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*), intervenendo sull'articolo 6 che differisce l'entrata in vigore

della cosiddetta riforma Cartabia, ricorda che essa è stata esaminata dal Parlamento in tempi molto rapidi in ragione delle scadenze imposte dal PNNR. Il tema, a suo parere, riguarda più in generale la capacità dei singoli uffici giudiziari di disporre di organici e strumenti adeguati per attuare nel concreto le riforme del processo penale e del processo civile. In questo senso dovrà essere portata avanti una riflessione anche sulla geografia giudiziaria, in particolare per quanto riguarda gli uffici giudiziari di piccole dimensioni, per scongiurare il rischio che questi non siano nelle condizioni di rispondere alle previsioni della riforma, come ad esempio con riguardo alla nuova configurazione dell'udienza preliminare.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3 recanti la disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo dichiara di condividere la scelta del Governo di ripresentare il testo approvato nella XVIII legislatura dalla Camera dei deputati; fa tuttavia presente che esso rappresentava una mediazione molto delicata tra le differenti sensibilità delle forze politiche che facevano parte del Governo Draghi. A questo riguardo sottolinea che la posizione politica del Gruppo di Forza Italia è più garantista rispetto al testo contenuto nel decreto-legge. Nel corso delle audizioni sono emerse peraltro alcune criticità che riguardano in primo luogo la mancanza di una disciplina transitoria nonché la previsione della competenza del tribunale collegiale in materia di concessione dei benefici.

Più in generale, segnala che il decreto in esame rappresenta l'opportunità per ripensare l'elenco dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975: l'eccessivo ampliamento del novero dei reati contenuti nella norma, infatti, ha comportato la perdita del concetto del doppio binario in relazione alla possibilità di concedere o meno benefici penitenziari. A questo riguardo il tema delle carceri e dei suicidi dei detenuti rappresenta certamente un argomento che la Commissione dovrà approfondire. In relazione all'articolo 5 del decreto-legge che introduce il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, incolumità pubblica o sanità pubblica rappresenta che per il Gruppo di Forza Italia non vi è alcuna preclusione a disciplinare penalmente la fattispecie dei cosiddetti *rave party* ma che, anche alla luce dei contributi offerti alla riflessione della Commissione da parte degli auditi, occorrerà modificare la norma di cui al nuovo articolo 434-*bis* del codice penale per evitare di essere accusati dell'introduzione di norme liberticide da Stato di polizia. A tal fine occorre specificare ulteriormente la fattispecie in questione, e suggerisce altresì un supplemento di riflessione sull'inserimento del reato in questione all'interno del codice antimafia.

Infine, sottolinea che il Gruppo di Forza Italia garantirà al Governo ed alla maggioranza un pieno sostegno e che le sue riflessioni sono dirette ad assicurare che i cosiddetti *rave party* possano essere repressi con le modalità più adeguate. Il lavoro del Parlamento in questa prospettiva non potrà che essere costruttivo.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere alcune delle considerazioni espresse dai senatori Cucchi e Zanettin.

Osserva peraltro che, diversamente da quanto accade di solito, sui temi affrontati dal decreto-legge durante le audizioni è stata riscontrata una non usuale omogeneità di giudizio sia parte dell'Associazione nazionale magistrati, sia da parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Entrambi gli organismi sono stati chiari nel segnalare le criticità del provvedimento e nel proporre modifiche: tale aspetto dovrebbe far riflettere tutti i componenti della Commissione circa l'opportunità di procedere a modifiche del decreto-legge. Sul piano politico, il Gruppo del Partito Democratico ritiene che il decreto-legge si inserisca nel filone del populismo giudiziario e mediatico. In questo senso è esemplificativo l'articolo 5 che introduce il reato contro i *rave party*: non casualmente la norma è stata inserita nel decreto proprio mentre si stava svolgendo a Modena un *rave party* che, tuttavia, è stato risolto pacificamente con gli strumenti ordinari da parte degli organi preposti. Sotto questo profilo, peraltro, molti degli auditi hanno sottolineato la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento, segnalando elementi di dubbia costituzionalità sul piano formale. Pur ritenendo personalmente discutibili questo tipo di manifestazioni, ritiene che criminalizzare alcune forme di cultura giovanile sia una scelta miope, come quella di intercettare dei ragazzi attraverso la previsione di pene edittali molte elevate. Ovviamente, il rischio serio è che la norma colpisca, attraverso



un'interpretazione estensiva, anche tutte le altre forme di aggregazione, come manifestazioni sportive, di lavoratori, ovvero tutte le manifestazioni non autorizzate, come ad esempio la recente manifestazione dei lavoratori dell'ILVA di Taranto. Tale rischio va assolutamente scongiurato. Anche l'articolo 7, relativo alla cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID del personale sanitario, rappresenta un segnale negativo dal punto di vista dell'etica civica in quanto, anche in questo caso come nei condoni in materia fiscale, viene premiato chi non rispetta le regole.

Giudica un errore anche il differimento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia poiché, pur comprendendo il contesto nel quale è maturato, ritiene che rappresenti una priorità l'applicazione delle nuove riforme della giustizia che per la prima volta hanno consentito di chiudere la guerra fra politica e magistratura che sarebbe auspicabile non riaprire, da parte di tutte le forze politiche. Ovviamente il Parlamento potrà integrare o modificare la riforma lavorando insieme per assicurare le risorse umane, finanziarie e strumentali per renderla effettiva.

Sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo pensa che il testo approvato nella scorsa legislatura della Camera dei deputati avesse raggiunto il giusto bilanciamento tra le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale e la necessità di garantire sicurezza ai cittadini.

In conclusione, preannuncia una convinta opposizione del suo Gruppo parlamentare ed auspica il ritiro del provvedimento da parte del Governo.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), richiamando gli interventi in audizione del Procuratore Nazionale Antimafia Melillo e dei magistrati Patarnello e Morosini, sottolinea come siano stati messi in chiara luce i limiti contenuti nella norma del cosiddetto ergastolo ostativo che, così come è stata congeniata, potrebbe favorire addirittura *boss* mafiosi tutt'altro che ravveduti. Il tema da approfondire è quello delle collaborazioni. A questo riguardo il legislatore potrebbe non aver colto il passaggio dell'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in cui si richiedeva di integrare la disciplina dell'articolo 176 del codice penale prevedendo l'emersione delle ragioni della mancata collaborazione come indice dell'avvenuto ravvedimento. Infatti, l'avvenuto ravvedimento e la valutazione della pericolosità potenziale e attuale del condannato non sono due concetti giuridicamente sovrapponibili. Nella valutazione della concessione dei benefici il requisito del ravvedimento appare imprescindibile anche per la valutazione del requisito della pericolosità potenziale e attuale. Evitare per esempio di collaborare, tacere, può avere la conseguenza di agevolare l'azione criminosa delle organizzazioni. La non sovrapposizione di questi due concetti è peraltro indispensabile anche per evitare disparità di trattamento tra chi non può parlare per ragioni comprensibili e per chi invece non vuole esplicitare le ragioni della non collaborazione. D'altronde tale ricostruzione è coerente con le previsioni normative di cui all'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991 così come convertito e 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario sui collaboratori di giustizia, a norma dei quali deve sussistere il ravvedimento e che questi si siano adoperati per evitare le conseguenze ulteriori del reato. Infatti, nel bilanciamento degli interessi in questa materia, con riferimento alla non collaborazione, il silenzio pregiudica in primo luogo la sicurezza della collettività in quanto rafforza il potere della consorteria mafiosa.

Con riferimento poi alle dichiarazioni patrimoniali sottolinea come le previsioni del decreto che prevedono per i collaboratori di rendere noto il proprio patrimonio, mentre non dispongono analogha prescrizione per chi non collabora, di fatto disincentivando la collaborazione. Sotto questo profilo auspica pertanto un approfondimento della questione, segnalando come spesso i boss mafiosi dispongano di veri e propri tesori nascosti.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdl) a nome del proprio Gruppo ringrazia anzitutto il Presidente per l'organizzazione dei lavori e la conduzione delle sedute, in cui ogni componente ha trovato spazio per un confronto al fine di rendere funzionali i lavori della Commissione per una migliore definizione del testo del decreto. Da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia vi sarà un'apertura al confronto parlamentare sui temi trattati dal decreto-legge senza pregiudicare le ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento, che non possono essere poste in dubbio. Ricorda infatti come con più pronunce la

Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento in questa direzione e che pertanto era necessario, al fine di evitare sentenze demolitorie, intervenire con urgenza sul tema dell'ergastolo ostativo. Al riguardo, dalle audizioni sono emerse criticità relative al regime transitorio di cui all'articolo 3 nonché al tema dell'attribuzione al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale della competenza ad esprimersi sulla concessione dei benefici penitenziari. Sotto il profilo sostanziale sottolinea che il punto di caduta individuato dal Governo nel superamento della preclusione assoluta della concessione dei benefici penitenziari ai condannati non collaboranti di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, rappresenta un ragionevole bilanciamento dei precetti costituzionali in materia penale e della necessità di garantire sicurezza alla collettività. Sulla legislazione antimafia, infatti, ogni misura di inasprimento vedrà il Gruppo di Fratelli d'Italia assolutamente favorevole. Sotto altro profilo, assicura di aver compreso le osservazioni espresse dal senatore Zanettin circa l'eccessivo ampliamento dell'elenco dei reati ricompresi nell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario e assicura che su questo tema sarà fatto un ulteriore sforzo di sintesi delle diverse sensibilità politiche.

Con riferimento all'articolo 5, dichiara di comprendere le ragioni strumentali delle polemiche suscitate ma di non dividerle sotto il profilo giuridico, contenutistico e di politica criminale. Per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 633 e 434-*bis* del codice penale, le condotte coincidono ma non coincide invece il bene giuridico tutelato dal reato: nel primo caso il patrimonio, nel secondo caso l'incolumità pubblica. L'articolo 434-*bis* è infatti un reato di pericolo in cui la condotta di invasione rappresenta un rischio per l'incolumità pubblica, per cui non sussiste il rischio paventato da alcuni senatori di sovrapposizione della fattispecie del 434-*bis* con altre manifestazioni. Anzi, il nuovo reato anticipa la condotta penalmente rilevante ed in questo senso la forbice editale prevista è conferente rispetto all'obiettivo di politica criminale che si intende perseguire: le intercettazioni sono peraltro funzionali proprio a consentire l'attività di prevenzione e impedire praticamente che si svolgano questi raduni illegali. L'affinamento tecnico nella formulazione della norma non deve mettere in discussione la *ratio* dell'introduzione di questo reato.

Poiché non vi sono altri interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(93) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(338) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(353) Raffaella PAITA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(Doc. XXII n. 1) MAIORINO - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII n. 3) PAITA e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII n. 4) BIZZOTTO e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

(Esame congiunto. Parere alla 1a Commissione. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore [SISLER](#) (FdI), illustra i provvedimenti per le parti di competenza.

Si tratta dei disegni di legge n. 93, 338 e 353 nonché dei documenti Doc. XXII n. 1, 3 e 4, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e del testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge citati. I disegni di legge sono diretti ad istituire una Commissione bicamerale d'inchiesta, mentre i documenti riguardano l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale avente lo stesso oggetto. Per le parti di competenza - riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti legislature - non essendovi osservazioni da formulare - propone l'espressione di un parere non ostativo su tutte le proposte e sul testo unificato.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore che è accolta.

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA** (Esame. Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore [SISLER](#) (FdI), illustra il provvedimento in titolo. Di primario interesse della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, recante proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).

Il rinvio operato alla legge quadro sulle missioni internazionali ripete la formula utilizzata per provvedimenti analoghi di autorizzazione alle missioni internazionali.

Non essendovi osservazioni da formulare a riguardo, propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore che la Commissione accoglie.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) informa che si è costituita la Sottocommissione per i pareri, la cui composizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

## 1.4.2.4.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022  
**5<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati forniti dal Governo elementi di risposta in relazione ai rilievi emersi.

Il relatore **LIRIS** (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, lettera *a*), n. 3, relativo all'inserimento di ulteriori periodi al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, si rappresenta che negli stessi è declinata nel dettaglio la procedura informativa che sottende alla valutazione sulla concessione dei benefici penitenziari anche a coloro che, sottoposti al regime restrittivo di cui alla disposizione esaminata, non collaborino con la giustizia. Al riguardo, si evidenzia che, sebbene puntualmente descritta dalle norme, si tratta di procedura unitaria con adempimenti standardizzati, che nella prassi gli uffici di procura già espletano per avere un costante e continuo aggiornamento sulla posizione del condannato o internato, soprattutto se il procedimento ha riguardato reati particolarmente gravi comprovanti collegamenti con organizzazioni criminali e associazioni di stampo mafioso o di natura terroristica o eversiva e vi sia pericolo di continuare il sodalizio delittuoso. Pertanto, le attività compiute rientrano tra le indagini

ordinariamente svolte a titolo istituzionale senza che dagli accertamenti effettuati possano derivare costi aggiuntivi sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie. La stessa considerazione vale per le comunicazioni da fornire al giudice di sorveglianza, atteso che si tratta delle relazioni sulle attività compiute di cui sopra si è detto e che sono utili a ricostruire lo *status* dell'interessato. Lo stesso *iter* è previsto per l'istituto penitenziario o dove il soggetto è internato, in quanto vi è un'*équipe* formata da vari professionisti che sono deputati a monitorare i detenuti e a relazionare sulle loro condizioni, con documentazione che confluisce nel fascicolo personale del detenuto, continuamente aggiornato. Si ribadiscono, pertanto, i positivi effetti derivanti dal contingentamento delle procedure e i vantaggi per l'erario determinati dalla diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario nonché l'assenza di un aggravio di oneri per la finanza pubblica;

- con riferimento all'articolo 2, riguardo alla popolazione carceraria sottoposta al regime dell'ergastolo "ostativo" o a quello previsto dall'articolo 41-*bis* per gli altri gravi reati menzionati all'articolo 4-*bis*, si segnala che dai dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo Dipartimento - Sezione statistica - al 31 ottobre 2022 sono 1.297 le persone detenute con ergastolo ostativo, mentre sono 10.259 i detenuti condannati per i reati contenuti nell'articolo 4-*bis*, 1° comma, della legge sull'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda invece il residuo pena alla data del 31 ottobre 2022, sono 485 le persone condannate che hanno maturato i 26 anni di reclusione, considerando la loro data di arresto, mentre sono 227 alla stessa data le persone che hanno maturato i 30 anni di pena. L'intervento in esame, quindi, oltre a proseguire sulla direzione tracciata dalla riforma, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, diretto a sancire l'illegittimità di disposizioni che vietano l'applicabilità dei benefici penitenziari ai detenuti condannati o internati per reati di eco mediatica e di alta pericolosità sociale, considerato che un discreto numero di persone in regime speciale *ex* 41-*bis*, condannate o internate per ergastoli di tipo ostativo o per altri gravi reati menzionati nelle norme potranno richiedere l'applicazione dei benefici penitenziari e, sussistendo i requisiti menzionati ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario come modificato, avranno accesso alle misure previste dei permessi premio e liberazione condizionale. Da ciò deriva una diminuzione dei costi trattamentali e di mantenimento in carcere con effetti positivi in termini di risparmio di spesa per la finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 4, si conferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le pertinenti attività sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò, in quanto la citata norma, stabilendo l'ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti la Guardia di finanza possono procedere, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, all'esecuzione di verifiche della "posizione fiscale, economica e patrimoniale", consente di orientare le attività ispettive verso gli obiettivi più proficui al fine di migliorarne lo standard qualitativo; il menzionato articolo 25, inoltre, conferisce all'Istituzione una facoltà e non un obbligo nella pianificazione delle verifiche, di talché l'estensione del novero dei soggetti potenzialmente destinatari non determina necessariamente un aumento degli interventi da effettuare; infine, le attività di controllo della specie saranno comunque eseguite nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto del Corpo, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE dà la parola al Governo per l'espressione del proprio avviso sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il sottosegretario ALBANO esprime avviso conforme sulla proposta testé illustrata.

Il PRESIDENTE chiede quindi se vi siano osservazioni da parte di Commissari.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per rilevare come sull'articolo 5 del decreto-legge vi siano profili di copertura meritevoli di attenzione, atteso che viene posta una condizione inerente il

numero di persone potenzialmente interessate dalla disposizione che appare verificabile solo *ex post*. Tale disposizione appare suscettibile di produrre, in assenza di quantificazioni, un numero di interventi non preventivabile *ex ante*, per cui sottolinea tale profilo critico per quanto riguarda gli aspetti finanziari della disposizione.

Il PRESIDENTE rileva che la relazione tecnica è chiara su tale disposizione, chiarendo che l'intervento normativo risulta di natura ordinamentale, per cui non emergono particolari osservazioni inerenti i profili finanziari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti ( [n. 6](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e dell'articolo 16, commi 1, lettere *d*) ed *e*), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra la proposta di parere (pubblicata in allegato) predisposta tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, nella quale si evidenzia la necessità di valutare l'esigenza di aggiungere all'articolo 3, comma 1, la clausola volta a specificare che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per l'espressione del parere.

La sottosegretaria ALBANO dichiara di accogliere l'osservazione formulata nella proposta di parere illustrata, formulando quindi avviso favorevole a tale proposta.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea come a fronte dell'intervento di adeguamento di tipo economico previsto dal provvedimento in esame, non sia previsto un trattamento aggiuntivo per i lavoratori interessati, alla luce della formulazione specificata dall'articolo 3, comma 1, dello schema recante la clausola di invarianza; formula quindi rilievi critici su tale profilo.

Non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**  
(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è allo stato corredato dal quadro riepilogativo degli effetti finanziari, comprevisto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, che andrebbe pertanto prodotto dal Governo.

Segnala, quindi, che all'articolo 1, comma 1, viene prorogata la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, che autorizzava la missione fino al 30 settembre 2022. Considerato che il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'8 novembre 2022, chiede conferma che siano stati computati nella Relazione tecnica anche gli effetti finanziari prodotti nel lasso di tempo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa e l'efficacia del decreto-legge in esame, che opera dal giorno successivo alla pubblicazione. Occorre altresì valutare l'esigenza di una riformulazione del testo che renda evidente l'effetto retroattivo della disposizione.

Riguardo alla clausola di invarianza di cui al comma 3, considerato che la Relazione tecnica assicura che gli oneri per la prosecuzione al 31 dicembre della missione sono coperti, dal punto di vista finanziario, con le minori esigenze finanziarie legate alla rimodulazione del personale impiegato, andrebbero confermati i minori impegni che hanno generato tali risparmi. Inoltre, andrebbe corretto il testo della clausola di neutralità, sostituendo: "non derivano" con: "non devono derivare", in conformità alla formula consolidata.

In riferimento all'articolo 2, relativamente alla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), andrebbero confermate le stime riportate nella Relazione tecnica, anche se l'onere configura un tetto di spesa.

Riguardo alla relativa copertura finanziaria, andrebbe assicurato che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS non pregiudichi altre iniziative programmate dall'Agenzia. Inoltre, si valuti di riformulare il testo sostituendo le parole: "come approvato in occasione del rendiconto generale annuale" con le seguenti: "come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale".

Infine, con specifico riferimento alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per l'anno 2022 e l'anno 2023, considerato che la suddetta spesa non rileva ai fini del saldo netto da finanziare - giacché essa, essendo sostenuta a valere su risorse che fanno comunque capo ad AGENAS, non richiede uno specifico finanziamento statale - andrebbe innanzitutto confermato che l'impatto attenuato su tali saldi rispetto all'onere complessivo sia dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi. In tal senso, andrebbero acquisiti anche i quadri di computo dei previsti effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n.3.

La SOTTOSEGRETARIA rileva come si è in attesa delle necessarie risposte da parte dei Dicasteri di merito, per cui si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella prossima seduta.

Il PRESIDENTE, preso atto dei necessari approfondimenti da parte del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.



*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 6**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- viene confermato quanto già affermato durante l'*iter* della legge n. 46 del 2022 nel corso del quale, proprio con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), è stata assicurata la neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, si segnala che il testo della predetta disposizione discende dall'approvazione, da ultimo, dall'emendamento 16.100 (testo 2), predisposto su indicazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, proprio per esplicitare che a valle dell'istituzione dell'area negoziale essa debba e possa funzionare nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. La menzionata disposizione, inoltre, ha ottenuto in data 27 ottobre 2021 il parere non ostativo della 5ª Commissione bilancio del Senato nella sua attuale formulazione. Si soggiunge, altresì, che l'area negoziale per i dirigenti è già prevista dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 "Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate" che, al comma 6, sottolinea l'esigenza che venga assicurata la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Si sottolinea, quindi, che le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame danno attuazione a quanto previsto dalla stessa legge n. 46 del 2022, nel rispetto dei principi e criteri di delega dalla stessa fissati all'articolo 16, comma 1, lettera *e*) e di quanto già disposto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per queste ragioni, viene assicurata la neutralità finanziaria della disposizione in parola;
- si concorda con l'osservazione relativa alla clausola di invarianza di cui all'articolo 3, comma 1,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- si valuti l'esigenza, all'articolo 3, comma 1, di aggiungere in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

## 1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 6 (pom.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022  
**6ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(93) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(338) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(353) Raffaella PAITA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(Doc. XXII, n. 1) MAIORINO - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII, n. 3) PAITA e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII, n. 4) BIZZOTTO e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame del testo unificato. Parere non ostativo con presupposto)

Il PRESIDENTE avverte che la 1a Commissione ha trasmesso un testo unificato.

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato proposto dalla Commissione segnalando, per quanto di competenza, atteso che le spese di funzionamento sono poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento, di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto, in relazione alle spese relative al 2022, che la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*) prende atto che non vi sono richieste di intervento.

La RELATRICE formula pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge e ai documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA** (Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge n. 345 (decreto-legge n. 176 del 2022 - *aiuti quater*)

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## 1.4.2.4.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 24/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(93) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(338) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(353) Raffaella PAITA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(Doc. XXII, n. 1) MAIORINO - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII, n. 3) PAITA e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII, n. 4) BIZZOTTO e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

(Parere all'Assemblea sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo, con presupposto)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge e ai documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato, all'unanimità dalla Commissione.

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere non ostativo, con condizioni, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai quesiti posti: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 1, tenuto conto che il prolungamento dell'impiego del personale militare è da intendersi riferito al periodo decorrente dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene confermata la congruità degli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, inclusi anche di quelli riferiti al periodo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa (30 settembre 2022) e l'efficacia del decreto-legge in esame (9 novembre 2022): al riguardo, il Governo non ritiene necessario riformulare il testo normativo; con riguardo all'articolo 1, comma 3, si conferma la correttezza della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica in relazione alle minori esigenze finanziarie utilizzate a copertura della prosecuzione della missione, rappresentando che le unità navali non sono state coinvolte nella proroga al 31 dicembre e che sono stati conteggiati solo 41 giorni di presenza per una parte di personale (418 unità); si concorda con la modifica proposta alla clausola di invarianza di cui al medesimo comma 3; con riguardo all'articolo 2, nel rappresentare che le stime riportate nella relazione tecnica hanno carattere di prudenzialità, si conferma la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS; in relazione alla copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 2, si conferma che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, limitatamente alla quota parte utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla proroga semestrale, non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia: si concorda inoltre con la relativa proposta di riformulazione; sempre in relazione al comma 2 dell'articolo 2, si conferma infine che l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari al 51,5 per cento della spesa complessiva, è dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1, comma 3, la parola: "derivano" sia sostituita dalle seguenti: "devono derivare"; all'articolo 2, comma 2, le parole: "come approvato in occasione del rendiconto generale annuale" siano sostituite dalle seguenti: "come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale".

La sottosegretaria ALBANO formula un avviso conforme al parere testé illustrato, depositando altresì agli atti della Commissione il quadro degli effetti finanziari recati dal provvedimento (cosiddetto "Allegato 3").

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Pareri della 1a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a Commissione e del Comitato per la legislazione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), anche a nome del relatore Borghi, illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, che prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. L'articolo 3, comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 12 dell'articolo 3 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. L'articolo 3, comma 14, riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera *b*), del medesimo articolo, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro (cfr. art. 3, comma 12, lettera *b*)).

L'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori. Segnatamente, ai sensi del comma 1, lett. *a*), n. 1, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione. Debbono infatti essere presi in considerazione (quali elementi impedienti) i soli "vincoli

assoluti" stabiliti nel Pitesai, dunque, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali. Il comma 1, lett. a), n. 2 ammette le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. Le concessioni sono consentite per la vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e preve analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza.

La lett. b) consente poi il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. I titolari delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento. La lett. c) riduce da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia. La lett. d) interviene sui contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. Nelle more della conclusione delle stesse procedure, dal 1° gennaio 2023, fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, fino al 2024, pari ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza. La lett. e) sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro-quota*. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell'anno precedente; nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso.

La medesima lett. e) dispone che lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine - anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 - a decorrere dal 10 gennaio 2024. L'articolo 5, comma 2, reca disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale modificando la disciplina che assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 31 marzo 2023 (lett. a)). È anche prorogato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza (lett. b)).

L'articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cd. "decreto energia" relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 7 specifica che i beneficiari delle risorse destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti nel settore dell'autotrasporto di merci sono le "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese". Si precisa, inoltre, che tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti

nella disciplina del cosiddetto *superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al *superbonus*, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L'articolo 10, comma 1, integra le previsioni contenute nel cosiddetto decreto "sblocca cantieri" al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi. Il comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati.

L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 disciplinano autorizzazioni di spesa a valere già sul bilancio dell'anno finanziario in corso destinate a Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.



Il comma 3 dell'articolo 14, in primo luogo, incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. In secondo luogo, reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto).

L'articolo 15, commi 1 e 2, autorizza la spesa di 1.558.473 euro per il 2022 al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 16.

Il PRESIDENTE comunica che è stato fissato, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a venerdì 2 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.4.2.4.4. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ( n. 3 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che attua la delega prevista dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che ha delegato il Governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

Il citato articolo 8, oltre a recare una clausola di invarianza, stabilisce che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 169.

Lo schema di decreto legislativo, che dispone il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si compone di 37 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Segnala che lo schema è assegnato con riserva, in quanto privo dell'intesa della Conferenza unificata limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere *a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v)* della citata legge 5 agosto 2022, n. 118, del parere della medesima Conferenza limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere *f), g), h), i), p)* e *u)*, della medesima legge n. 118 del 2022, nonché del parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Per i profili finanziari, la relazione tecnica afferma, preliminarmente, che lo schema di decreto contiene norme di natura ordinamentale che non comportano, conformemente a quanto stabilito dalla delega conferita, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma poi che i soggetti coinvolti nell'attuazione dello schema di decreto in esame provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica esplicita che dalla previsione di principi generali e di limiti e condizioni per l'assunzione, la gestione e la regolazione dei servizi pubblici locali derivano evidenti risparmi, tenuto conto che i suddetti principi valorizzano il ruolo del mercato nell'erogazione di tali servizi, evitando che le amministrazioni pubbliche intervengano nella gestione anche nei casi in cui non sarebbe necessario. La relazione tecnica inoltre afferma che non comportano oneri per la finanza pubblica,

senza che risultino fornite ulteriori specificazioni, i seguenti articoli: da 1 a 4, recanti oggetto, definizioni, principi generali e ambito di applicazione del provvedimento; l'articolo 6, recante distinzione tra funzioni di regolazione e gestione; l'articolo 13, in materia di limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi, nonché gli articoli 14, 15, 16 e 17, rispettivamente in materia di scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società *in house*; l'articolo 18, inserente i rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore; l'articolo 19, sulla durata dell'affidamento e indennizzo; l'articolo 20, in materia di tutele sociali, e 21, sulla gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali; l'articolo 23, recante il regime del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata, l'articolo 24 in materia di contratto di servizio, l'articolo 26 in materia di tariffe; l'articolo 27, regolante le vicende del rapporto, l'articolo 29 sui rimedi non giurisdizionali, l'articolo 31 in materia di trasparenza nei servizi pubblici locali, nonché le disposizioni finali di cui agli articoli da 32 a 37.

La relazione tecnica afferma poi che non comportano oneri per la finanza pubblica una serie di disposizioni, dal momento che le funzioni contemplate dalle disposizioni stesse sono assicurate dagli enti con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte nei propri bilanci; si tratta degli articoli: 5 (meccanismi di incentivazione per favorire le aggregazioni), 7 e 8 (competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali, rispettivamente, a rete e non a rete), 10 (perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà), 11 (promozione e sostegno degli utenti), 12 (obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato), 22 (esecuzione di lavori connessi alla gestione), 25 (carte dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori), 28 (vigilanza e controlli sulla gestione), 30 (verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali). La relazione tecnica afferma che non comporta oneri per la finanza pubblica l'articolo 9, recante misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali, attesa la sua natura procedurale.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le disposizioni si limitano a definire la cornice normativa e procedurale nell'ambito della quale agli enti territoriali è consentito di operare al fine di affidare e gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le disposizioni sono in parte di principio, definitorie e ordinamentali, in parte ricognitive della legislazione vigente o riformatrici di discipline cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in parte di carattere facoltizzante (ossia non tali da comportare nuovi adempimenti obbligatori per le amministrazioni interessate), in parte assistite da clausole di invarianza e corredate di chiarimenti della relazione tecnica. La norma di abrogazione incide su disposizioni cui non sono ascritti effetti di finanza pubblica e, in parte, abroga una disposizione (art. 26-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogato dall'articolo 36, comma 1, dell'atto in esame) alla cui introduzione erano stati ascritti effetti onerosi. Inoltre, la disciplina ha ad oggetto attività istituzionali degli enti territoriali, già rientranti nelle loro competenze istituzionali, e cui si applicano i generali vincoli di finanza pubblica cui l'atto in esame non deroga. Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità delle disposizioni, non formula quindi osservazioni.

Il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo in quanto allo stesso non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 37 dello schema in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati n. 5.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme a quanto illustrato dal relatore, non essendovi nulla da osservare. Ricorda tuttavia che si è in attesa del parere e dell'intesa della Conferenza unificata, per cui il Governo si riserva di fornire eventuali elementi al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ( [n. 4](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è adottato in attuazione della delega al Governo conferita dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129.

L'assegnazione è disposta con riserva, essendo lo schema privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il comma 5-*quinquies* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, ivi introdotto, è finalizzato alla promozione e sviluppo da parte degli IRCCS di imprese *start up* e *spin off*, nonché a favorire la partecipazione a tali società di ricercatori. Atteso che la Relazione tecnica, al riguardo, afferma che tale attività verrà attuata con le risorse proprie degli Istituti senza ulteriori oneri, occorre acquisire dal Governo maggiori elementi informativi, in assenza dei quali non è possibile valutare la sostenibilità sui bilanci degli IRCCS di quanto asserito: non appare infatti sufficiente la previsione nella relazione tecnica dell'emanazione di linee guida per la materia e del relativo schema di regolamento da parte del Ministero della salute, per assicurare la neutralità finanziaria. Con riferimento al successivo comma 5-*sexies*, che prevede l'istituzione di un Albo dei partner industriali, occorre valutare l'esigenza di specificare nel testo che gli oneri di funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali devono essere a carico degli iscritti all'Albo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, lettera *c*), osserva che il comma 3-*sexies* dell'articolo 13 del suddetto decreto legislativo n. 288 del 2003, pur se formulato in termini di mera facoltà, potrebbe determinare necessità finanziarie aggiuntive in presenza di nuove e ulteriori esigenze correlate all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), per effetto del vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'attività di ricerca degli IRCCS e il conseguente irrigidimento del Fondo Sanitario Nazionale. In relazione al successivo comma 3-*septies*, in merito alla previsione dell'adozione da parte delle Regioni di accordi con gli IRCCS per definire piani di sviluppo, piani assunzionali, nonché la disciplina per la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca, occorre acquisire dal Governo maggiori informazioni, atteso che la relazione tecnica non si sofferma su tale disposizione.

L'articolo 8 interviene sul comma 1 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, modificando la periodicità con la quale gli IRCCS trasmettono i dati aggiornati e la documentazione necessaria ai fini della conferma dei requisiti per la qualifica di IRCCS, che passerebbe da 2 a 4 anni. Considerato che il comma 2 del suddetto articolo 15 prevede che il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, possa in ogni momento verificare la sussistenza di tali condizioni, assegnando in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti un termine non superiore a sei mesi per il reintegro degli stessi, e che il Ministro della salute e la regione competente possono cautelativamente sospendere l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati, occorre valutare se la modifica di cui al comma 1 del citato decreto legislativo possa, nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti, non consentire un tempestivo esercizio della funzione di vigilanza e possa determinare quindi minori risparmi.

Per quanto concerne l'articolo 9, in tema di vigilanza, il Governo dovrebbe assicurare che la formalizzazione in capo al Ministero della salute dell'attività di controllo e vigilanza sugli IRCCS, di cui ai commi 1 e 2, non determini un aggravio di compiti e di oneri rispetto alla situazione vigente. In merito al comma 2 dell'articolo 10, che richiede agli IRCCS la definizione di quote riservate per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria assunto a tempo determinato, pur prendendo atto dei vincoli finanziari previsti per tali enti dalla legislazione vigente per i loro reclutamenti, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari, considerato che la stabilizzazione di norma comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato.

L'articolo 11, in materia di prestazioni di alta specialità erogate in favore dei pazienti extraregionali, al

comma 2 destina, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard*, 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, per la costituzione di un fondo da rivalutare annualmente, finalizzato all'acquisto da parte delle regioni di prestazioni di alta specialità dagli IRCCS, da erogare a cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture. Sul punto, la relazione tecnica si limita a fare riferimento ad ulteriori margini di spesa rientranti nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, tali da non generare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva, al riguardo, che lo stanziamento non sembra configurare un tetto di spesa, dovendo pertanto essere adeguato annualmente in base ai fabbisogni soddisfatti.

La relazione tecnica inoltre non espone elementi di valutazione circa l'effettiva disponibilità delle risorse richiamate, né ipotesi di quantificazione in merito alla congruità dello stanziamento aggiuntivo di 40 milioni di euro, rispetto al presumibile incremento della mobilità extra-regionale verso gli IRCCS.

Fa presente infine che il comma 1 prevede un obbligo di acquisto delle prestazioni erogate dagli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre a legislazione vigente la programmazione dell'acquisto di tali prestazioni risulta una facoltà rimessa all'autonoma decisione delle regioni e delle province autonome. In considerazione di quanto sopra esposto, appare quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 7 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che si è in attesa di acquisire i necessari elementi da parte delle amministrazioni interessate, per cui si riserva di fornire l'avviso del Governo nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è proceduto all'illustrazione del provvedimento e si è conclusa la preliminare audizione dei soggetti interessati dallo stesso.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,10*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 2.7 (testo 2), derivante da una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo, risulta necessario sostituire la parola: "verificato" con la seguente: "accertato", per ripristinare quanto previsto nel parere.

Per quanto concerne gli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), occorre avere conferma che dalla soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso e dalla contestuale istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo degli emendamenti.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria ALBANO rileva che, in ordine all'emendamento 2.3, il Governo ritiene necessario condizionare il parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione, al secondo periodo dell'emendamento, al fine di specificare che il supporto previsto dalla disposizione sia prestato nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate.

Rileva, inoltre, in ordine all'emendamento 2.7 (testo 2), che recependo il rilievo posto dal relatore, il parere debba essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del termine "verificato" con la parola "accertato", in conformità alla legge di contabilità.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, tranne che sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), su cui si riserva di fornire il parere del Governo, risultando in corso gli opportuni approfondimenti.

Il PRESIDENTE, in attesa dell'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori, sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 19,25, riprende alle ore 20,05.*

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), condiziona l'avviso di nulla osta all'inserimento di un ulteriore comma, che illustra alla Commissione. Non ha, inoltre, osservazioni da formulare sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, prospettata dal relatore.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una riformulazione volta a escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) il quale, nel giudicare discutibile la misura approvata dalle Commissioni di merito, che non appare coerente con la disposizione su cui va ad innestarsi, reputa comunque necessario un ulteriore approfondimento diretto a verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che di per sé non è garanzia dell'assenza di effetti onerosi. A tale scopo, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi istruttori.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche in considerazione dei tempi d'esame del provvedimento, evidenzia che sono stati forniti elementi adeguati ad assicurare l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche in ordine all'idoneità della mera clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla proposta emendativa in parola. Evidenza al riguardo, peraltro, l'inopportunità di procedere ad una modifica di sistema, in un ambito assai complesso, con un emendamento che non costituisce un intervento organico, che sarebbe invece necessario.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea preliminarmente come l'ambito all'esame della Commissione bilancio non sia inerente i profili di merito del provvedimento, bensì i soli aspetti finanziari. Ricorda inoltre che la clausola di invarianza finanziaria è stata proposta dalla stessa relazione del relatore, richiedendosi al riguardo l'avviso del Governo, che è risultato conforme a tale richiesta.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) formula osservazioni critiche circa l'inserimento di una mera clausola di invarianza finanziaria, risultando una forzatura l'operare una riforma così strutturale in materia di funzioni dell'AIFA, nell'ambito di un decreto-legge che ha ad oggetto tutt'altra materia. Sottolinea come sarebbe invece necessario operare interventi del genere in maniera organica e con tutti i necessari approfondimenti.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come la riforma operata con l'emendamento 3.1 (testo 2) faccia riferimento a funzioni in materia di gestione e spesa farmaceutica che pongono aspetti di necessario approfondimento ed analisi. Evidenzia come in molti paesi sia prevista una distinzione tra gli aspetti scientifici e gli aspetti economici inerenti la gestione dei costi in materia di farmaci, risultando tali due aspetti separati in quasi tutti i paesi al fine di evitare conflitti di interessi. Rileva al riguardo come non sia chiarito, alla luce della formulazione dell'emendamento in parola, quale effetto possa determinarsi in termini di saldi di finanza pubblica.

Riprendendo l'intervento svolto dal senatore Manca, evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento con un'apposita relazione concernente gli effetti finanziari, a maggior ragione

considerato il carattere di complessiva riforma operata dall'emendamento in questione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) evidenzia come la *governance* delineata a legislazione vigente e quella prevista dall'emendamento in parola risultino del tutto differenti, per cui non è dato ritenere garantita l'assenza di effetti finanziari sulla base della mera introduzione di una clausola di invarianza.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda come oggetto di esame da parte della Commissione bilancio sia il solo profilo degli effetti finanziari, non potendosi entrare nel merito della disposizione, per cui la prevista istituzione da parte dell'emendamento di una Commissione, a fronte della soppressione di due comitati, dovrà operare ad invarianza di risorse, proprio alla luce della clausola di cui si impone l'introduzione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) evidenzia la necessità di ulteriori elementi al fine di vagliare l'effettiva adeguatezza della clausola di invarianza finanziaria, anche in relazione al possibile incremento delle indennità spettanti ai vertici dell'AIFA, come riconfigurati dall'emendamento in discussione. Occorre pertanto garantire il necessario spazio per tale approfondimento, che appare imprescindibile.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver evidenziato che non sussistono condizioni ostative e che la clausola finanziaria è idonea a garantire l'assenza di effetti negativi sui saldi, rende comunque disponibile alla Commissione una nota del Governo recante l'approfondimento tecnico dei profili finanziari degli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prestato" delle seguenti: ", nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate,".

Sull'emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "verificato" con la seguente: "accertato".

Sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 1-ter, dei seguenti:

"1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "del direttore generale" sono soppresse.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sede di dichiarazione di voto contrario, evidenzia la delicatezza della questione inerente gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1 (testo 2), che ha introdotto una riforma complessiva della *governance* nella materia trattata, non potendosi confidare nella mera introduzione di una clausola di invarianza finanziaria e occorrendo verificare l'effettiva sostenibilità e invarianza sui saldi di finanza pubblica. Sottolinea che la nota fornita dal Governo non approfondisce compiutamente l'aspetto inerente gli aspetti sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) in dichiarazione di voto evidenzia l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti negativi, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), in dichiarazione di voto contrario, evidenzia che occorre valutare attentamente il cambiamento di *governance* disposto dall'emendamento in ordine ai profili dello svolgimento delle funzioni in rilievo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in dichiarazione di voto contrario, ribadisce il rischio che possano determinarsi effetti finanziari onerosi per la finanza pubblica.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in dichiarazione di voto favorevole, condividendo quanto delineato dal senatore Borghi, evidenzia come la clausola di invarianza proposta risulti idonea a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi. Sottolinea peraltro come la nota del Governo profili

possibili effetti di risparmio dovuti alla riforma recata dall'emendamento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene altresì per preannunciare il proprio voto contrario.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 30 novembre 2022, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,40.*



## **1.4.2.5. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 9 (pom.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

#### 9ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(299-A) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, con modificazioni, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, per le identiche proposte 1.0.100 e 1.0.101, fa presente che risulta necessario verificare la congruità della copertura finanziaria. Osserva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 2.100. Devono valutarsi, altresì, i possibili effetti finanziari degli identici emendamenti 2.0.100 e 2.0.101, sulle modalità di trasmissione dei dati tramite il Sistema tessera sanitaria, nonché delle identiche proposte 2.0.102 e 2.0.103, in tema di semplificazione relativa alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. Sull'emendamento 3.105, nonché sull'analogo 3.106, occorre avere conferma che dall'aumento del numero dei componenti non si determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla proposta 3.0.1, chiede conferma dell'assenza di oneri. In relazione alla proposta 3.0.5, chiede conferma del carattere ordinamentale, con particolare riguardo al secondo periodo del comma 1-bis. Sulla proposta 3.0.10, occorre valutare eventuali effetti indiretti per l'erario. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione al testo proposto dalle Commissioni riunite, concorda con la valutazione non ostativa del relatore.

In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare, dal punto di vista finanziario, sulle identiche proposte 1.0.100 e 1.0.101, sull'emendamento 2.100, sulla proposta 2.0.100, identica a 2.0.101, nonché sulla proposta 2.0.102, identica a 2.0.103.

Esprime invece un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 3.105, 3.106, 3.0.1, 3.0.5 e 3.0.10.

Concorda infine con l'assenza di osservazioni, formulata dal relatore, sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sulla valutazione di contrarietà espressa dal Governo in merito all'emendamento 3.105.

Evidenzia al riguardo che l'emendamento non produce effetti finanziari negativi poiché vi è previsto un numero di componenti comunque limitato ed inferiore rispetto al quadro a legislazione vigente. Sottolinea quindi come non emerga la *ratio* del parere espresso dal Governo, per cui chiede una verifica tecnica che valuti gli effetti finanziari della proposta. Formula quindi osservazioni critiche sul metodo del parere contrario espresso dal Governo, che risulta un parere di merito e attinente ad una valutazione politica, ma non analizza sul piano tecnico gli effetti finanziari della proposta. Stigmatizza quindi il metodo utilizzato dal Governo per l'analisi degli emendamenti in esame, ribadendo l'assenza di effetti finanziari negativi della proposta in parola.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non può escludersi che la proposta emendativa in questione sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), ricordando la posizione espressa dal senatore Borghi nella precedente seduta, in ordine alla idoneità dell'inserimento della clausola di invarianza per garantire la sostenibilità e l'assenza di effetti finanziari negativi, propone quindi di adottare analoga posizione in ordine all'emendamento ora in esame, ponendo su questo una condizione volta all'inserimento di una espressa clausola di invarianza finanziaria, non essendovi gli elementi per una contrarietà *ex* articolo 81.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) evidenzia come a fronte di un parere negativo espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze sui profili finanziari dell'emendamento, debba essere considerato il rischio di impatti negativi sulla finanza pubblica, occorrendo assumere un atteggiamento di cautela alla luce del parere fornito dal Governo.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea come nel dibattito svolto nel corso della precedente seduta, inerente l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria, erano state svolte dalle forze di opposizione osservazioni critiche circa l'idoneità della stessa a garantire l'assenza di oneri; sottolinea peraltro come tale posizione veniva assunta con riferimento alla proposta recante solo dieci componenti negli organi previsti nell'ambito dell'AIFA, a fronte di quella oggi all'esame, che ne prevede sedici.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) fa propria la posizione espressa dal senatore Patuanelli, sottolineando l'opportunità di assumere un parere congruente rispetto a quanto stabilito nella precedente seduta su analogo testo emendativo, occorrendo inserire una clausola di invarianza finanziaria e non un parere di contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) evidenzia come il dibattito da più parti richiamato, svolto nella precedente seduta, sull'emendamento approvato dalle Commissioni, non si era incentrato sul numero dei componenti degli organi previsti dalla riforma proposta, bensì sul tema della analisi degli effetti della riforma, da verificare con riguardo ai profili finanziari.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), nel chiarire la portata degli emendamenti a sua firma, di cui evidenzia la finalità tesa a rendere funzionale il sistema di *governance* nella materia trattata, ribadisce come questi non presentano criticità sul piano delle coperture. Inoltre, qualora si volesse adottare un ulteriore livello di garanzia, sottolinea che sarebbe idoneo l'inserimento di una clausola di invarianza.

Dopo che il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) ha richiamato i contenuti della nota tecnica presentata nella giornata di ieri dal Governo sull'emendamento 3.1 (testo 2), sottolineando la necessità di adottare un parere congruente con gli elementi ivi forniti, poiché viene previsto un numero contenuto di componenti rispetto al quadro vigente, il senatore [Claudio BORGI](#) (LSP-PSd'Az) evidenzia come, sul piano procedurale, sarebbe idoneo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al fine di garantire la sostenibilità della proposta, con un'apposita condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), pur evidenziando di condividere in parte i ragionamenti svolti con riferimento agli effetti sulla *governance*, sottolinea come il parere fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze dia una chiara indicazione nel senso della possibile onerosità della proposta emendativa.

Il quadro delineato dal Governo non consente quindi l'espressione di un parere favorevole meramente subordinato alla introduzione della clausola di invarianza.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara di aderire alla proposta formulata dal senatore Patuanelli in ordine all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che la clausola di invarianza finanziaria va posta laddove una relazione tecnica risulti suffragare l'elemento della copertura, non essendo di per sé un elemento che garantisce la sostenibilità. Poiché tali dati non sono disponibili con riferimento all'emendamento 3.105, nonché alle analoghe proposte, conferma il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 da parte del Governo.

Alla luce del parere fornito dal Governo, anche a seguito del dibattito svolto, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.105, 3.106, 3.0.1, 3.0.5 e 3.0.10. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) rimarcando preliminarmente una questione di merito, considerato che all'inizio dell'attuale legislatura emerge una criticità nel parere espresso dal Governo in una Commissione tecnica come la Commissione bilancio, in un quadro che non appare rispettare un elemento di fondamentale garanzia del Parlamento nei confronti del Governo che consiste nella necessità di valutare strettamente sul piano tecnico e per i soli profili finanziari le proposte all'esame. Evidenzia il carattere di irragionevolezza della valutazione fornita dal Governo, sottolineando come le regole di garanzia nei rapporti tra Parlamento e Governo e Ragioneria generale dello Stato impongano l'esame dei dati a conoscenza della Ragioneria ai fini dell'espressione del parere sui profili finanziari. Auspica quindi che, nel prosieguo dei lavori, venga riconosciuto alla opposizione, nel rispetto delle reciproche prerogative, il quadro di garanzie nell'ambito dell'espressione dei pareri da parte del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) formula altresì rilievi nettamente critici in ordine al parere espresso dal Governo sugli emendamenti in questione, atteso che il calcolo degli effetti finanziari non risulta considerato. Auspica quindi un approccio diverso nel futuro, più consono agli elementi di garanzia e al rispetto dei criteri di valutazione finanziaria in senso stretto.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una raccomandazione al Governo e un invito a valutare attentamente i profili tecnici, distinguendo la valutazione degli effetti finanziari rispetto alla valutazione dei profili di merito, che non attengono alla Commissione bilancio.

Dichiara comunque di conformarsi, pur ribadendo tale invito all'Esecutivo, al parere del relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), in sede di dichiarazione di voto, prende atto che il Governo risulta aver fornito un parere nel merito, che non appare fondato sul piano tecnico, per cui esprime la propria posizione di contrarietà al parere proposto dal relatore.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che, nel rispetto delle reciproche posizioni delle parti politiche, risulta salvaguardata la valutazione di merito delle proposte emendative, attenendosi la Commissione bilancio ai soli profili finanziari.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), richiamando le posizioni espresse dai senatori Borghi e Patuanelli, evidenzia comunque come il Governo abbia espresso un parere di netta contrarietà alle proposte emendative in parola, per cui dichiara di uniformarsi al parere del Ministero dell'economia e delle finanze ed esprime il proprio avviso favorevole alla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato il nuovo quadro posto dal nuovo Regolamento e la criticità dei tempi dell'esame degli emendamenti approvati, che pone una tempistica assai compressa ed un problema, per tale profilo, anche in relazione ai tempi dell'istruttoria del Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia l'opportunità di mantenere un approccio di massima prudenza, in relazione ai rischi di effetti finanziari negativi, fermo restando che la Commissione bilancio non può entrare nel merito delle valutazioni delle politiche e dei contenuti di merito degli emendamenti.

Richiama, quindi, la necessità di porre la massima attenzione al ruolo di garanzia rispetto ai rischi di

disposizioni che possano comportare oneri finanziari non coperti, e richiamando altresì il proprio ruolo di garante di un corretto esame a tutela di tutte le parti in ordine all'esame di tali profili esclusivamente finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**



## 1.5.2.1. Seduta n. 13 del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XIX LEGISLATURA -----

13a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 14,01).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nuova convocazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che la riunione costitutiva del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, già prevista per oggi alle ore 14, è stata sconvocata.

D'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, il Comitato è nuovamente convocato per procedere alla propria costituzione martedì 6 dicembre 2022, alle ore 14, presso la sede di Palazzo San Macuto.

**Discussione del disegno di legge:**

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA (Relazione orale) (ore 14,04)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il**

***servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 299.

Sospendo brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 14,06).*

I relatori, senatori Menia e Minasi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Menia.

**MENIA, relatore.** Signor Presidente, colleghi senatori, illustrerò le disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Si tratta di un decreto-legge un po' strano: non voglio fare un assist all'opposizione, ma il provvedimento è omogeneo soltanto nella parte relativa alla proroga con la quale allineiamo le scadenze al 31 dicembre del corrente anno. Si parla della partecipazione di personale militare italiano al potenziamento delle iniziative NATO. In particolare, la disposizione che prevedeva la partecipazione di personale militare italiano fino al 30 settembre 2022 viene posticipata al 31 dicembre 2022. Nello specifico, proroghiamo la partecipazione del personale militare alla cosiddetta forza ad elevata prontezza, la Very high readiness joint task force (VJTF), che prevede un contributo italiano notevole: 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, due mezzi navali e cinque mezzi aerei. Tutto questo è articolato in un Comando di componente per operazioni speciali, di un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri, di aeromobili dedicati alla ricerca e al soccorso di personale ove vi fosse personale isolato, alla raccolta informativa, al trasporto tattico e al rifornimento in volo. Le unità navali invece sono già presenti sul teatro.

Di che teatro e di che quadro parliamo? Questi interventi si riferiscono a un quadro profondamente mutato nel corso di quest'anno: dopo l'invasione russa dell'Ucraina, infatti, il quadro in Europa è mutato e vi è stata, come è del tutto evidente soprattutto nel settore Est dell'Alleanza, un rafforzamento della presenza. Ricordiamo tra l'altro come al vertice NATO di Newport - tornando più indietro nel tempo - si decise di incrementare la presenza NATO con una forza di immediata reazione, e dunque si decise la costituzione della Brigata multinazionale di elevata prontezza, che è in grado di agire e reagire nell'arco di quarantott'ore. Tale struttura è guidata a rotazione dai Paesi membri dell'Alleanza - l'Italia la guidò nel 2018 - ed è composta da un totale di circa 6.000 effettivi, non ha una base fissa e si avvale di cinque diverse basi strutturate sul fronte Est dell'Alleanza e situate in Romania, in Polonia e nei Paesi baltici.

Nell'ambito del decreto-legge n. 14 del 2022, da cui origina, si dispone la proroga fino al 31 dicembre del 2022 della partecipazione del personale militare al potenziamento di una serie di dispositivi NATO, quali il dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo, il dispositivo per la sorveglianza navale nell'area Sud dell'Alleanza, la presenza in Lettonia e, infine, la presenza dell'*air policing* per la sorveglianza nello spazio aereo dell'Alleanza. Sotto questo profilo il Parlamento ha autorizzato la partecipazione di personale militare alla nuova missione nell'area Sud-Est dell'Alleanza con 1.000 unità di personale, modulate tra Bulgaria e Ungheria, e 380 mezzi terrestri.

Nel mutato quadro sono stati approntati nuovi piani di difesa NATO, dopo il 24 febbraio, data dell'invasione russa in Ucraina, che prevedono lo stanziamento sul terreno di oltre 40.000 unità di truppa, una presenza significativa di mezzi aerei e navali, che sono sotto il diretto controllo NATO nella parte orientale dell'Alleanza, supportate da altre centinaia di migliaia di truppe che vengono dispiegate dalle varie Nazioni che fanno parte dell'Alleanza.

La NATO, tra l'altro, ha istituito anche quattro nuovi gruppi tattici multinazionali, sistemati in Bulgaria, in Ungheria, in Romania e in Slovacchia, oltre a quelli già esistenti nei Paesi baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, oltre alla Polonia. Questi otto gruppi tattici si estendono su tutto il fianco orientale della NATO, dal Baltico al Mar Nero. Inoltre, nel vertice di Madrid, svoltosi nel giugno del 2022, gli alleati hanno concordato un cambiamento precipuo nei meccanismi di deterrenza e di difesa dell'Alleanza che include il rafforzamento delle difese avanzate, il potenziamento dei gruppi tattici, sempre nella parte orientale dell'Alleanza, la trasformazione della forza di risposta della NATO e

l'aumento del numero di forze ad alta prontezza a oltre 300.000 unità. Tutto questo sarà sostenuto da un maggior numero di equipaggiamenti e rifornimenti preposizionati e quindi da una più alta capacità dispiegata in avanti da piani di difesa aggiornati. Questo per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 1.

Il secondo comma, invece, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III, IV e V della legge quadro sulle missioni internazionali. A tal proposito va ricordato che il provvedimento in esame, al pari del decreto-legge n. 14 del 2022, già citato, al quale si allinea, rappresenta una deroga alla procedura di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni internazionali, prevista dalla legge quadro in materia.

Il terzo comma dell'articolo, relativo all'invarianza sugli oneri, che è abbastanza banale e i cui numeri non ritengo di citare, ovviamente si allinea alla disposizione generale secondo la quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fornite le tabelle di spesa e la relazione tecnica sottolinea che la proroga non comporta alcun nuovo onere a carico della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Minasi.

[MINASI](#), *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, a me l'onore e l'onere oggi di relazionare sulla parte del provvedimento al nostro esame riguardante le misure relative al Servizio sanitario della Calabria. Con l'articolo 2, che mi accingo ad illustrarvi, il Governo ha accolto l'accorata richiesta del governatore Occhiuto concernente la proroga delle misure a sostegno del Servizio sanitario regionale per ulteriori sei mesi.

Come tutti sanno, la Calabria è ormai l'unica Regione ancora sotto commissariamento e lo è da ben dodici anni. I calabresi scontano un lungo periodo fatto di politiche sbagliate e di ruberie, che proprio nella sanità hanno trovato la loro fonte primaria.

Questo in totale spregio del diritto alla salute dei cittadini, che hanno pagato sulla propria pelle ritardi, inefficienze e sprechi, trovandosi spesso a dover emigrare per potersi curare. Con la pandemia poi tutta la fragilità del sistema è esplosa in maniera ancora più dirompente e lo stesso commissariamento ha dimostrato la sua totale inconsistenza e, purtroppo, inutilità. Oggi che il commissariamento è tornato in capo al Governatore, tra le priorità della nuova Giunta guidata dal presidente Occhiuto c'era e c'è proprio il superamento del regime commissariale, che in tanti lunghi anni non è riuscito, purtroppo, a centrare gli obiettivi per cui era stato decretato.

Oggi finalmente da parte della Giunta regionale si registra un cambio di passo, innanzitutto verso la certificazione del disavanzo, dal quale la Calabria sta rientrando, e poi verso una ristrutturazione anche gestionale dell'intero sistema, attraverso la nascita dell'Azienda Zero. Ciò che serve è un po' di tempo ancora per poter completare questo percorso di rinascita, come da richiesta del Presidente della Regione che il Governo ha voluto recepire attraverso l'accoglimento della norma in questione.

Il decreto-legge in esame contiene gli articoli 2 e 3, recanti la proroga delle misure per il Servizio sanitario della Regione Calabria e la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborsi operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco. Nel corso dell'esame in sede referente gli articoli in questione sono stati oggetto di diverse modifiche.

L'articolo 2 stabilisce l'estensione da ventiquattro a trenta mesi della durata del periodo massimo previsto dal decreto-legge n. 150 del 2020 per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria. Ricordo che questo decreto ha adottato disposizioni speciali per la Regione Calabria, volte a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi.

Tutti gli interventi in esso previsti si configurano come provvedimenti normativi straordinari e per un periodo temporale di ventiquattro mesi ai fini del traghettamento della sanità calabrese verso situazioni amministrative normali. L'intervento in esame si propone di prorogare l'efficacia di tali disposizioni per un periodo di sei mesi, al fine di consentire alla Regione di proseguire le manovre avviate sul personale degli enti del Servizio sanitario regionale e completare anche il consolidamento della struttura manageriale della sanità, nonché di avviare a pieno regime l'Azienda Zero, che sarà la

struttura di *governance* della sanità regionale.

La proroga fa eccezione per alcune misure contenute all'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, e agli articoli 5 e 6 del decreto-legge n.150. In primo luogo sono escluse dalla proroga le previsioni relative alla corresponsione di un compenso aggiuntivo in favore dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, comunque non superiore a 50.000 euro al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. L'esclusione dalla proroga è compensata dal ripristino dell'intero trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, disposto con legge regionale n. 28 del 2022, e a tale trattamento economico sono anche agganciati, a regime, i compensi dei commissari degli enti del Servizio sanitario regionale.

In secondo luogo, è esclusa dalla proroga anche la previsione relativa alla possibilità per il commissario *ad acta* di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari, oltre che dell'Agenzia delle entrate per le attività che coinvolgono le competenze della stessa Agenzia.

Per quanto riguarda l'avvalimento dell'Agenzia delle entrate, è stato approvato un emendamento *ad hoc* in sede referente, di cui dirò più avanti. In proposito, l'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021 dispone la possibilità per la Guardia di finanza stessa e fino al 31 dicembre 2024 di collaborare con le unità operative semplici e complesse per il monitoraggio e la gestione del contenzioso mediante l'impiego di un contingente di cinque spettatori per ciascuno degli enti del Servizio sanitario regionale della Calabria.

In terzo luogo, è esclusa dalla proroga anche la previsione relativa all'erogazione di un contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della Regione Calabria. L'esclusione della proroga è legata a quanto già previsto dal citato articolo 16-*septies* del decreto-legge n. 146 del 2021 al comma 2, lettera f), nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale norma, infatti, prevede un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il primo comma dell'articolo 2 in commento prevede inoltre che i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 150 decadono, ove non confermati, con le medesime procedure di cui all'articolo 2 entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 poi definisce gli oneri che derivano dalla predetta disposizione di proroga, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 150, il cui effetto è l'estensione dell'autorizzazione all'Agenas a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto all'attività del commissario. A tali oneri si provvede nei limiti di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 euro per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenas. La stessa norma di copertura definisce inoltre la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento, quantificato in misura pari a 132.200 euro per l'anno 2022 e a 297.500 per l'anno 2023. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 3, infine, ai fini della immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In base a modifiche approvate in sede referente, l'articolo 2 reca anche le seguenti ulteriori disposizioni: si fa espressamente salva la facoltà del commissario *ad acta* di nominare in ogni caso i direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale; si consente allo stesso commissario nell'esercizio delle proprie funzioni e per il periodo di durata della proroga disposta dal comma 1, di avvalersi, in presenza di determinati presupposti, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate; si specifica che il dipartimento «tutela della salute, servizi sociali e sociosanitari» della Regione Calabria, presso cui, in base alla normativa vigente, può operare un determinato contingente di personale non dirigenziale assunto dalla Agenas, è un'articolazione dell'azienda per il governo del Servizio sanitario

della Regione Calabria, Azienda Zero; si stabilisce che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria sono finalizzate anche alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria.

L'articolo 3, intervenendo con una nuova modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», dispone l'ulteriore proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti delle due commissioni consultive dell'AIFA. La proroga è stata nuovamente disposta in ragione del complesso processo di riorganizzazione dell'Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal PNRR e in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime commissioni consultive (cioè la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il comitato prezzi e rimborso), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i nuovi vaccini per contrastare l'emergenza pandemica.

Inoltre, l'articolo 3, in virtù delle modifiche introdotte in sede referente, reca alcune disposizioni a regime in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni. Si prevedono la soppressione delle attuali commissioni consultive alla scadenza della proroga anzidetta; l'istituzione della commissione scientifica ed economica del farmaco che ne erediterà le funzioni; l'istituzione dell'organo denominato Presidente dell'AIFA; la soppressione della figura del direttore generale dell'AIFA a decorrere dalla data di efficacia della nomina del primo Presidente dell'AIFA; il rinvio a un decreto del Ministro della salute per la disciplina delle modalità di nomina e delle funzioni del Presidente e dei direttori amministrativo e tecnico-scientifico dell'AIFA (da adottare, tra l'altro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per intervenire sulla parte che il provvedimento dedica all'AIFA, ribadendo quanto già ieri il Partito Democratico ha portato all'attenzione delle Commissioni 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite.

Non nascondo, così come non abbiamo fatto ieri, la nostra preoccupazione molto viva e anche la nostra profonda contrarietà alla scelta di questa maggioranza di approfittare (scusate se uso questo verbo, ma questa è davvero l'impressione che abbiamo avuto) di un provvedimento finalizzato esclusivamente a prorogare termini di scadenza troppo vicini per essere traggurati da atti *ad hoc*.

Come è stato ricordato, anche per AIFA si doveva prorogare la durata di due commissioni che operano nell'ente. Ieri, però, ci siamo trovati di fronte a un vero colpo di mano, con un emendamento, che peraltro ha circolato in maniera informale e tenuto segreto (perché si aveva la volontà di arrivare a questo fino all'ultimo) e che ieri è stato corretto in modo peggiorativo in Commissione dalla stessa maggioranza, che procede a una riforma dell'Agenzia regolatoria del farmaco.

Avete preso una decisione veramente sbagliata e che stupisce. Dal momento che vi sentiamo dire quotidianamente che questo Governo e questa maggioranza resteranno in carica per cinque anni, ci si domanda che fretta c'era - direbbe una famosa canzone - di arrivare a fare una riforma con un emendamento. È una decisione grave per il metodo e sbagliata nel merito.

Per quanto riguarda la questione del metodo, come ho detto, non si fa una riforma con un emendamento. L'AIFA ha bisogno di essere rafforzata e riformata, ma per fare questo è necessario - anzi, sono costretta a dire che sarebbe stato necessario - un confronto approfondito tra gli esponenti della comunità istituzionale e delle imprese con cui l'Agenzia si confronta quotidianamente nel proprio lavoro.

Quando l'AIFA nacque, nel 2003, dopo gli anni bui di Farmacopoli, l'idea era quella di dare al nuovo ente una forte indipendenza scientifica, con una vigilanza politica istituzionale. Da qui discende la separazione tra la figura del direttore generale, garante di questa indipendenza, e la figura del presidente (e anche il ruolo del consiglio di amministrazione), che invece esercita funzioni di indirizzo e di controllo. Eliminando, come fate voi, la figura del direttore generale, andrebbe ripensato l'intero

sistema di equilibri e di indipendenza della valutazione tecnico-scientifica. Quindi, anche da questo punto di vista, cioè nel merito, si tratta di una decisione sbagliata.

Con una correzione frettolosa, che è stata apportata ieri in Commissione, si stabilisce anche che nella nuova unica commissione, che sostituisce le due attuali, resti una presenza complessiva di dieci persone. Onorevoli colleghi, vi do una notizia: l'AIFA ha problemi di eccesso di lavoro e, fino ad oggi, di rallentamento, perché le pratiche si accumulano una sull'altra. Fino ad oggi hanno lavorato venti persone, eppure si sono accumulati ritardi: immaginate dunque cosa succederà quando, di queste venti persone, ne avremo eliminate dieci.

In sostanza, assisteremo ad un impoverimento dell'Agenzia, che invece andrebbe rafforzata. Dunque la nostra richiesta è di procedere a un ripensamento e abbiamo proposto un confronto, impegnandoci e dando la nostra disponibilità piena, per riformare l'Agenzia, facendolo però con metodi e tempi corretti. Se il Governo e la maggioranza pensano davvero di procedere in questo modo, il danno verrà inferto innanzitutto ai nostri enti, ai nostri istituti e, ovviamente, al Paese. Credetemi, onorevoli colleghi, il prezzo politico alla fine lo pagherete, perché a colpi di maggioranza, nascondendo le riforme negli emendamenti, non si va molto lontano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà.

**GUIDI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio mie le dichiarazioni dei relatori, il senatore Menia e la senatrice Miniasi. Mi occupo, anche per professione, della problematica della Calabria, non per contestare, ma per affermare la positività di questa scelta, che capisco essere anche dettata dalla fretta, in un periodo straordinario. Al di là della disorganizzazione endemica della Calabria per quel che riguarda la sanità, abbiamo avuto anche la pandemia da Covid-19, così mal gestita in molte zone del Paese: quindi certi problemi si riacutizzano. Devo dire che sono un po' contrario alla demonizzazione della Calabria rispetto alla sanità. Certamente esistono problemi anche gravi, se vogliamo endemici, ma in questa Regione meravigliosa e terribile - lo dico a livello sia professionale sia, se permettete, affettivo - esistono scompensi gravi, ma anche grandi eccellenze.

Mi viene da dire - con un ossimoro un po' paradossale - che i calabresi fuori dalla Calabria, rispetto alla sanità in tutte le sue filiere (da quella infermieristica a quella psicologica e soprattutto medica), eccellono in tutto il mondo. Sicuramente all'interno della Regione c'è un *décalage* di certe qualità; non dappertutto, ma spesso accade, c'è un po' di improvvisazione. Non andrei oltre. Lascio le demonizzazioni e il parlare di quanto il malaffare incida sulla qualità dei servizi agli operatori della giustizia e non a critiche interne che spesso sono anche dettate da invidie, gelosie e dalla ricerca di fare carriera a discapito degli altri.

Mi soffermo - e concludo - su ciò che aspiriamo a fare in un periodo successivo a questo, un pochino emergenziale. Direi che per troppo tempo - e questa è la cosa peggiore, al di là della ricerca del mascalzoncello singolo o associato - si è registrata l'assenza di servizi.

Io mi occupo di neuropsichiatria, di psichiatria infantile e di malattie rare e mal sopportate - in seguito spiegherò il perché - il fatto che in troppi ospedali della Regione non esistano servizi. Non esiste un servizio (ospedaliero) di neuropsichiatria infantile; non esistono servizi, ad esempio, di taratura dei farmaci legati all'epilessia o ad altre malattie metaboliche. Quindi, i bambini calabresi, i loro genitori o chi ne fa le veci obbligati, anche più volte l'anno, a fare i cosiddetti viaggi della speranza, magari per venire a Roma, a Milano, a Parma, dove esistono servizi di eccellenza. Magari per un semplice esame si sottopongono a viaggi lunghi e spesso costosi, e non solo a livello economico, ma anche a livello psicologico.

Il mio appello - ogni tanto si può anche fare un appello - al Governo, a noi senatori, che abbiamo anche una doppia funzione, interna al Senato ma anche professionale, è rispetto a un terzo problema, che non è solo psicologico o economico. Pensate a cosa significa sottoporre un bambino a un viaggio, magari di tre-quattro giorni, per un semplice esame del sangue, un elettroencefalogramma o un test, per poi rimandarlo a casa: costi enormi! Ma il costo peggiore, del quale non si parla quasi mai, è la non scientificità dei viaggi della speranza, perché il bambino, l'adolescente, l'adulto, sottoposto a un allontanamento dal territorio, non può essere esaminato in tutte le sue competenze, che nascono dal

vivere in un certo territorio, avere un punto di riferimento scolastico, culturale, affettivo.

Mi chiedo allora, e chiedo ai colleghi neuropsichiatri come me, sicuramente migliori di me - lo dico anche con un po' di narcisismo, perché mi sento bravino, fatemelo dire, così mi ricarico un po': un auto elogio che conta poco -: come fate a fare una diagnosi, a verificare una diagnosi così a distanza dal contesto di vita, dove psicologia, apprendimento, concretezza dei rapporti con il territorio diventano evanescenti?

Concludo - e la ringrazio, Presidente - esprimendo un parere favorevole all'insieme del provvedimento, assai complesso (me ne rendo conto). Lancio un appello: superata questa fase, se vogliamo dettata anche dall'emergenza, non certo per colpa di noi tutti, dobbiamo cominciare a pensare che quello che manca alla Calabria non è l'entusiasmo, perché questo c'è. Non manca la genialità, la voglia di vivere, la voglia di migliorare, la voglia di riaffermare vecchi e nuovi valori. Molto semplicemente, per quanto mi riguarda, nel comparto salute, e non difesa dalla malattia (due realtà totalmente diverse, anche se qualche volta coincidenti), mancano i servizi, senza i quali non possiamo parlare di democrazia totale, perché, quando obblighiamo un bambino a fare 1.000 chilometri di viaggio per una semplice verifica dei livelli sieroematici di alcune sostanze, lo sottoponiamo a uno sforzo che alla fine diventa anti-scientifico e - lasciatemelo dire - anche anti-democratico. Quindi dico sì al provvedimento, ma chiedo che vi sia anche attenzione, perché finalmente si cambi registro in molte Regioni del Sud e, nella fattispecie attuale, in Calabria. Se mancano i presidi medico-sociali, manca un pezzo di democrazia.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

[SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge che ci accingiamo a esaminare oggi è un provvedimento necessario ed è stato esaminato accuratamente dalla Commissione, svolgendo un lavoro puntuale e soprattutto rapido. Oggi in Senato intendiamo proporre la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 150 del 2020 - come sappiamo - per un periodo complessivo di sei mesi.

All'articolo 1 del decreto-legge vi è la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza a elevata prontezza operativa, denominata Very high readiness joint task force, mentre l'articolo 2 reca disposizioni in merito alle misure relative al settore sanitario della Regione Calabria, dove si prorogano parte delle misure previste dal decreto-legge n. 150 del 2020, con particolare applicazione al termine del commissariamento, al fine di consentire alla Regione di proseguire le attività avviate in relazione al personale degli enti del servizio sanitario regionale, di completare il consolidamento della struttura manageriale della sanità e di avviare a pieno regime l'Azienda Zero quale struttura di *governance* della sanità regionale. Infine l'articolo 3 proroga la durata del mandato dei componenti della commissione consultiva tecnico-scientifica e del comitato prezzi operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco.

Nella prima parte del decreto-legge trattiamo della proroga fino a fine anno della partecipazione dell'Italia al potenziamento delle iniziative della NATO. Stiamo parlando di circa 1.350 soldati schierati nell'Est Europa, di 77 mezzi terrestri, di due mezzi navali e di cinque mezzi aerei. Si tratta di militari italiani che vanno a fare parte di una forza di pronta reazione dell'Alleanza atlantica. Ovviamente l'Italia partecipa in virtù degli impegni che l'appartenenza all'Alleanza atlantica prevede, mettendo in atto un grande sforzo in termini di uomini e di mezzi, ma anche in deroga alle disposizioni per la partecipazione militare italiana alle missioni internazionali, cioè la legge quadro in materia, una partecipazione che Forza Italia ha sostenuto e continua a sostenere.

La seconda parte del provvedimento sancisce, all'articolo 2, un segno di attenzione leale da parte del Governo nei confronti del Mezzogiorno, in particolare modo nei confronti del diritto alla salute di tutti i cittadini della Calabria, che per troppi anni hanno subito un'offerta di servizi socio-sanitari non accettabile. La Regione Calabria, nella figura del suo presidente Occhiuto e dell'intera struttura commissariale, avrà così la possibilità di proseguire quell'imponente lavoro di riorganizzazione e razionalizzazione avviato in questi mesi e finalizzato in particolar modo a porre ordine al piano contabile, alla ricostruzione del debito ed inoltre a imprimere una svolta nell'ambito delle risorse umane e del superamento del precariato.

Sin dal principio, gli interventi predisposti già con il disegno di legge n. 150 del 2020 si erano resi necessari, a causa della perdurante criticità degenerata da anni di mala gestione del sistema sanitario calabrese, determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Oggi gli obiettivi messi in campo dal decreto-legge in esame sono propedeutici al risanamento e soprattutto al raggiungimento dell'eccellenza, dando ampio spazio a un maggior margine di manovra per poter arrivare ad una condizione ottimale, sanando le criticità e non lasciando incompleta un'opera di risanamento che sin da subito, con la guida giusta del Presidente della Regione, ha lasciato intravedere un cambiamento strutturale, con benefici non solo in termini economici, ma soprattutto per i cittadini calabresi che si stanno finalmente affacciando, come dovrebbe accadere nella norma, a una stagione di elevata professionalità ed innovazione del sistema socio-sanitario. Gli obiettivi hanno interessato e soprattutto interesseranno i programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario regionale della Calabria, nell'ottica di perdurare negli anni con un'azione mirata e longeva, oltre che l'attuazione dei piani di riorganizzazione previsti per far fronte alle emergenze pandemiche, con l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in area di assistenza ad alta intensità di cura e, posti letto in terapia semi intensiva e altri obiettivi legati alla garanzia di esigibilità dei livelli essenziali di assistenza nella Regione.

La sfida alla quale ha guardato con attenzione e fiducia il Governo Meloni, provvedendo in tempi utili e rapidissimi dal suo insediamento all'approvazione del decreto-legge che ci troviamo oggi ad esaminare, prevede un orizzonte d'azione ambizioso, quello di una sanità che operi nel segno dell'efficienza, del giusto equilibrio nel rapporto costi-benefici, che ponga al centro la tutela della salute dei cittadini calabresi e i doverosi livelli di assistenza. Visto lo stato in cui versava la sanità calabrese, per realizzare tutto ciò è necessario avere a disposizione la giusta tempistica e alcuni strumenti imprescindibili.

La proroga oggetto del decreto-legge in discussione è ancora più necessaria per completare il percorso di consolidamento della struttura manageriale della sanità e per continuare in questi mesi con una serie di operazioni anche in termini di risorse umane e di stabilizzazione del personale, cercando di ridurre il precariato presente fino alla sua eliminazione.

La Regione Calabria ha lavorato con lungimiranza e attenzione ad una struttura di *governance* della sanità regionale, necessaria per rendere sempre più operativa la sanità pubblica in ogni sua sfaccettatura, mettendo tra gli obiettivi *in primis* la cura del paziente in tempi certi ed adeguati, soprattutto in caso di esami specifici; alla valorizzazione e l'assunzione di professionisti meritevoli e motivati e soprattutto alla creazione di Azienda Zero, la struttura che si occuperà della *governance* che pare essere in dirittura di arrivo per poter cominciare a lavorare a pieno regime. Siamo certi che ad oggi ci siano tutte le carte in regola per diventare il fiore all'occhiello del Mezzogiorno.

La Regione Calabria è intervenuta a livello legislativo per correggere gli errati presupposti normativi regionali che incompatibilmente hanno vessato questa Regione per ben diciotto anni, ambendo concretamente ad una vera e propria rivoluzione del sistema socio-sanitario. Il decreto-legge emanato dal Governo che ci apprestiamo ad approvare punta in questa direzione e valorizza il lavoro e gli sforzi fatti fino ad oggi per risanare e far diventare la sanità calabrese e di tutto il Mezzogiorno un'eccellenza italiana.

Ma siamo solo all'inizio. Le riforme in campo dovranno necessariamente continuare se possibile, con ancora più forte condivisione. Siamo consapevoli che gli ultimi anni sono stati molto delicati anche a causa dell'emergenza Covid, che ha messo a nudo in molti casi tutte le fragilità del sistema sanitario. È per questo che solo con una forte condivisione potremo auspicare quel salto di qualità che non dovrà essere un obiettivo concreto solo per la Regione Calabria, ma per tutto il Servizio sanitario nazionale. Sarà quindi necessaria una concentrazione vasta e diffusa affinché si arrivi ad un modello di sanità veramente a misura di cittadino: questo sarà il grande passo da compiere, evitando la frammentazione dei servizi e il disorientamento dei pazienti. Questa dovrà necessariamente essere la sanità del futuro, una grande sfida che ci aspetta e che siamo pronti a raccogliere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a stabilizzare gli effetti di



un atto governativo nell'ordinamento, altrimenti circoscritto al sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, in conversione, unisce in un unico provvedimento, il disegno di legge n. 299, argomenti che nulla hanno in comune se non la straordinaria necessità e urgenza, così come novellato nella premessa del decreto-legge. Con straordinaria volontà e pervicacia di velocizzare l'*iter* di approvazione, il provvedimento è stato "zippato", esautorandoci della possibilità di un più approfondito esame in Commissione. La nostra richiesta di audire il commissario della Regione Calabria o anche solo l'Agenas è stata respinta in nome della straordinaria urgenza. Prendiamo atto del fatto che voler approfondire, voler comprendere e voler ascoltare non è una prerogativa di questo Governo. Eppure concretamente stiamo andando a prorogare misure eccezionali per il sistema sanitario della Regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento di obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Quando parlo di diritto alla salute, mi riferisco a un pilastro cristallizzato nella nostra Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Tuttavia, in un'audizione della Corte dei conti tenutasi il 27 ottobre 2021 presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, abbiamo appreso dalla magistratura contabile che il sistema sanitario non è grado di garantire su tutto il territorio nazionale un'assistenza uniforme per quantità e qualità. Secondo la Corte, la spesa sanitaria corrente riconosciuta al Sud è arrivata a toccare più recentemente i 2.046 euro *pro capite*, a fronte di 2.152 euro attribuiti al Centro-Nord. Quindi ogni meridionale ha percepito 106 euro in meno rispetto al cittadino centro-settentrionale. Spiegato in altre parole, se ciascuno dei 20 milioni di cittadini del Mezzogiorno, escludendo le isole, avesse percepito quei 106 euro in più, il Sud avrebbe potuto contare su 2,2 miliardi di euro ulteriori.

Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle Regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi attraverso i cosiddetti piani di rientro, che nascono con la legge finanziaria del 2005 e sono collegati ad accordi stipulati dai Ministri della salute e dell'economia e della finanze con le singole Regioni. I piani devono contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza (cosiddetti LEA) per renderle conformi con la programmazione nazionale e con il vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei LEA, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario. Tali piani di rientro, affidati ai commissari, sono accordi tra Stato e Regioni che registrano i disavanzi di una certa entità nei conti della sanità e sono sottoscritti per la prima volta da alcune Regioni a partire dal 2007.

Il commissariamento delle sanità regionali è dunque la cartina di tornasole del fallimento di una riforma che ha frammentato la sanità nazionale in venti diversi e poco uniformi sistemi sanitari (*Applausi*). Si è creato così un Paese che corre a due velocità, negando diritti essenziali a milioni di cittadini. Basti pensare che nel 2017 oltre un milione di meridionali sono migrati in cerca di cure, spendendo 4,6 miliardi di euro. Ad esempio, solo nel 2019, i campani e i calabresi hanno speso rispettivamente 340 e 221 milioni di euro attratti dalle cure della sanità lombarda, veneta, emiliana e piemontese. Addirittura ogni anno il 50 per cento dei siciliani si fa curare in Settentrione; parliamo di 67.000 ricoveri fuori Regione per pazienti oncologici. Analizzando i dati del programma nazionale esiti nel 2020, il 13 per cento degli interventi per curare il tumore al pancreas dei calabresi è stato condotto in una struttura privata veneta. Analogamente un quarto dei pazienti pugliesi malati di tumore maligno alla tiroide si è rivolta alle cure extraregionali. Inoltre, annualmente, emigra anche un esercito di bambini. Secondo uno studio dell'«Italian journal of pediatrics» i bambini meridionali hanno un rischio del 70 per cento più elevato rispetto a quelli del Centro-Nord di farsi curare in altre Regioni. Così nel 2020 il 21 per cento degli interventi pediatrici cardiocirurgici sono stati realizzati in Toscana. A chi giova la mobilità sanitaria? Soprattutto alle case di cura private che nel 2019 hanno incassato circa 1,6 miliardi di euro. È però ancora più grande il fallimento dei governi regionali che hanno utilizzato la sanità come il loro bancomat. È un dato consolidato che l'aumento della spesa pubblica sanitaria è avvenuto quasi del tutto tra il 2000 e il 2010, anno in cui la spesa aveva raggiunto

113 miliardi, con un incremento cumulativo rispetto al 2000 pari al 65 per cento, corrispondente ad un tasso di crescita medio annuo del 5 per cento, ben superiore a quello del PIL. Questi andamenti corrispondevano esattamente agli elevati disavanzi in alcune Regioni. Solo per citarne alcuni, questi disavanzi, che hanno richiesto piani di rientro, hanno interessato la Regione Piemonte, la Liguria, la Puglia, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Sicilia e la Sardegna nel 2007, la Calabria nel 2009 e ancora nel 2022, commissariamento che ora proroghiamo. Attualmente le Regioni commissariate sono sette, un terzo delle Regioni italiane. Sommando però la popolazione residente, essa ammonta a 25 milioni: quasi metà della popolazione italiana è in regime di commissariamento per la sanità.

La presenza di un controllore esterno che impone di non finanziare *ex post* i disavanzi accumulati, se da una parte spinge le Regioni ad intervenire maggiormente per controllare la spesa, dall'altra però comprime i diritti dei cittadini delle Regioni commissariate ad ottenere prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale. È paradossale che pochi anni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che affida alle Regioni la sanità, la spesa pubblica sanitaria sia esplosa in molte Regioni, determinando una torsione della legge n. 883 del 1978 che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, che si basa su tre principi: l'universalità, l'uguaglianza e l'equità. Oggi, a distanza di quarantaquattro anni da una visione unitaria e unitiva del sistema sanitario, le differenze di accesso ai servizi, le disuguaglianze sanitarie di accesso alle cure, le stesse possibilità di introduzione da parte delle Regioni con risorse proprie di garantire prestazioni ulteriori, i cosiddetti extra-LEA, rispetto a quelle incluse in tali livelli, ha introdotto un principio di competizione che svilisce i concetti di uguaglianza, equità ed universalità su cui si fonda l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. La fragilità del Titolo V della Costituzione si è poi manifestata proprio nei mesi tragici della pandemia; mesi in cui si è accesa un'autentica riflessione in sede parlamentare da più fronti e si è chiesto di restituire allo Stato la cabina di regia della sanità nazionale.

Vi chiedo allora qual è la straordinaria urgenza del nostro Paese.

La straordinaria urgenza per noi è ridare centralità al Servizio sanitario nazionale. L'unica urgenza è poter avere le stesse possibilità di vivere bene e in salute, in Calabria, come in Piemonte. L'unica vera urgenza è applicare il Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa. L'unica vera urgenza dovrebbe essere quella di avere una sanità privata convenzionata integrativa di quella pubblica, non sostitutiva.

In conclusione, pur comprendendo la necessità di prorogare un commissariamento per ripristinare le garanzie di tutela della salute, non potevamo esimerci dall'evidenziare come tale provvedimento rappresenti un segno patologico del sistema del regionalismo sanitario, che meriterebbe una profonda e coraggiosa trasformazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

**GERMANA'** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il decreto che oggi è al nostro esame reca disposizioni urgenti di proroga della partecipazione del personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, nonché di Commissioni presso l'AIFA. In particolare, l'articolo 2 del provvedimento reca misure per il Servizio sanitario della Regione Calabria: è proprio su quest'ultimo che io, da siciliano e uomo del Sud, mi vorrei soffermare.

È un articolo che stabilisce l'estensione da ventiquattro a trenta mesi della durata del periodo massimo per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria e riguarda la proroga dell'onorevole Roberto Occhiuto, che è stato nominato commissario *ad acta* della Regione Calabria proprio per i disastri che da Presidente ha ereditato.

La nomina è arrivata a meno di una settimana dalla proclamazione ufficiale a Governatore ed è stata così finalmente riconsegnata la gestione della sanità alla Regione, dopo un lungo commissariamento per l'attuazione del piano di rientro voluto dal Governo nazionale, che avrebbe dovuto ripianare i debiti e rilanciare il settore. Ho definito disastrosa la situazione che il presidente Occhiuto ha ereditato dopo dodici anni - non l'ho detto io, ma la relazione della Corte dei conti - per un disavanzo di 113 milioni di euro, livelli essenziali di assistenza sotto soglia, con un punteggio di 125 su un minimo di 160, e una migrazione sanitaria verso il Nord che svuota le casse della Regione per oltre 200 milioni di euro; per ospedali e presidi territoriali completamente smantellati. Più tasse quindi per i calabresi con un

incremento di IRAP e Irpef, ma nessun servizio adeguato.

Molte aziende sanitarie provinciali sono state sciolte, purtroppo, per infiltrazioni mafiose, senza bilanci, soltanto debiti incalcolabili. Addirittura per l'ASP di Reggio Calabria sembrerebbe che il buco sfiori il miliardo di euro, ma risulta addirittura impossibile ricostruirne la contabilità. Nella relazione della Corte dei conti il debito ingiustificato della sanità calabrese viene definito come «un mostro che sta divorando la sanità a danno dei cittadini e dei contribuenti»: un quadro desolante, anzi sconcertante (secondo la definizione dei giudici contabili), che si è aggravato nel tempo, nonostante il succedersi dei commissari *ad acta*. Solo nell'ultimo anno, nel pieno della pandemia, dopo la destituzione dell'ex generale dei Carabinieri Cotticelli si sono avvicendati Zuccatelli, ex presidente di Agenas, che però si dimise poche ore dopo la nomina, come l'ex rettore della Sapienza Gaudio, e il prefetto Longo, che ora passa il testimone al presidente Occhiuto.

La Lega riconosce il rispetto dei principi di necessità e urgenza, dati dalla situazione di gravità in cui versano la sanità e la Regione Calabria. Le risultanze della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale del 2006, che hanno determinato il commissariamento della sanità calabrese negli ultimi dodici anni, sono ancora oggi purtroppo presenti, con un cittadino su sei che si rivolge ad altre Regioni per avere cure anche per patologie molto semplici, con strutture fatiscenti, attrezzature non adeguate, amministrazioni che pagano fatture anche dopo due anni e mezzo o, peggio ancora, che liquidano fatture già pagate, mancati controlli e troppe prestazioni affidate alla sanità privata, snaturando di fatto il principio di universalità, gratuità e uguaglianza nell'accesso alle cure da parte di cittadini su cui si fonda il nostro sistema sanitario.

Nella trattazione del provvedimento in esame ci sono evidentemente ragioni di necessità e urgenza che portano all'approvazione dello stesso, oltre al fatto che il commissariamento è previsto per un periodo breve.

Queste sono sostanzialmente le motivazioni per cui noi del Gruppo Lega riteniamo che questo provvedimento sia da votare.

Siamo per il principio di responsabilità e questo provvedimento appare lontano dalla nostra idea di amministrazione delle Regioni e dei territori e si pone sicuramente come un elemento di eccezionalità contrario ai principi con cui sono gestite le Regioni che si contraddistinguono nello scenario nazionale per la qualità della sanità. L'autonomia regionale che auspichiamo va proprio nella direzione di una responsabilizzazione della gestione delle risorse assegnate, anche attraverso concreti percorsi di riqualificazione della spesa sanitaria, al fine di creare le condizioni di sostenibilità strutturale del Sistema sanitario nazionale.

In conclusione, ci auguriamo che presto anche la Calabria e i calabresi possano finalmente rientrare in una situazione di normalità sul versante sanitario, ma anche infrastrutturale, con il completamento della statale n. 106 Jonica, soprannominata strada della morte, e finalmente con la costruzione e la realizzazione del Ponte sullo Stretto, che per noi rappresenta la madre di tutte le battaglie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

[IRTO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, ancora una volta il Parlamento è chiamato a votare una proroga del commissariamento della sanità calabrese. Noi voteremo a favore della parte del decreto che riguarda la sanità calabrese, ma lo facciamo sebbene fino ad oggi non siano state attivate le norme in esso previste e nonostante abbiate negato anche la possibilità che ci fosse la relazione sullo stato di attuazione al Parlamento da parte del commissario. Accettiamo di prorogare per altri sei mesi questo provvedimento per non privare il comparto sanità del contributo di solidarietà di 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e per un piano straordinario di assunzioni.

Non ci è chiaro, invece, perché la proroga di sei mesi si accompagni ad un inquietante silenzio sul commissariamento della sanità calabrese, che dunque sembrerebbe destinato a proseguire e su questo punto serve chiarezza. Dobbiamo e vogliamo capire in che modo e in che tempi la Calabria uscirà dal commissariamento per tornare, come a noi pare necessario e urgente, nel regime ordinario. Fondamentale è uscire dal piano di rientro e anche su questo servono chiarezza e precisione. Chi ha prodotto il debito lo paghi. Dal 2013 sono stati nominati i commissari scelti e inviati dal Governo nazionale: è ovvio che il debito prodotto in quegli anni debba essere a carico dello Stato. In Calabria

non mancano i soldi per la sanità, ma sono chiusi nei cassetti della Regione. Nonostante questo, sono fermi al palo i piani delle assunzioni e dei concorsi, mentre si continuano a pagare giganteschi costi di mobilità passiva: 187 milioni nel 2019, di cui 100 per prestazioni a bassa complessità, a riprova della sfiducia dei cittadini calabresi nella qualità del sistema.

È una questione nazionale, per questo reputiamo assolutamente insufficiente lo stanziamento di risorse previsto per il finanziamento sanitario nazionale *standard* all'interno della legge di bilancio. Il finanziamento nazionale è di 2 miliardi per il 2023, che si aggiungono ai 2 miliardi già stanziati dalla manovra del Governo Draghi e gran parte di questi - 1,4 miliardi - saranno drenati dal caro energia. Sarebbe un piccolo, significativo passo in avanti, se tutti riconoscessimo che tutte le Regioni italiane, senza differenza di colore politico, esprimono grandi perplessità sulle risorse stanziati dal Governo.

Riconosciamolo: le risorse destinate alla sanità sono assolutamente insufficienti e inadeguate e sappiamo tutti che l'aumento dell'inflazione consumerà tutto l'incremento. In pratica, siamo di fronte a un taglio delle risorse destinate alla sanità. Quello che dovrebbe essere il pilastro fondamentale dello Stato sociale e dell'uguaglianza tra i cittadini, nessuno escluso, non è più una priorità del Paese e si indebolisce per la scelta del Governo, nonostante l'enorme criticità di questa fase storica, drammaticamente aggravata dalla pandemia.

Le criticità non affrontate compromettono il diritto costituzionale alla tutela della salute, creano rinuncia alle cure tra le fasce più deboli del Paese e provocano inaccettabili disequaglianze. Non dobbiamo e non possiamo dimenticare la lezione semplice, a tratti banale, che in questi anni la pandemia ci ha impartito.

A prescindere dal proprio reddito personale, c'è stato bisogno di una sanità efficiente e pubblica, capillarmente presente sul territorio e accessibile a tutti. Continuiamo ad avere liste d'attesa infinite, con rischi incalcolabili per la salute pubblica e la stessa vita dei soggetti più fragili. Spesso l'attesa significa la fine del diritto alla vita o la crescita della sofferenza.

È quindi urgente lo sblocco dei provvedimenti necessari per l'entrata a regime dei livelli essenziali di assistenza, che sono la garanzia di quella straordinaria unità del sistema sanitario che è un grande patrimonio dell'Italia che nessuno - e sottolineo nessuno - può permettersi di distruggere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

**ZULLO** (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la conversione del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, ci offre un'occasione per ribadire e confermare un principio che anima la presidente Giorgia Meloni con la sua azione di Governo e tutta la comunità di Fratelli d'Italia: essere presenti là dove c'è bisogno. Siamo dove c'è bisogno a fianco della NATO, ribadendo e potenziando il sostegno dell'Italia a tale organizzazione per contribuire, fortificare e dare solidità a un impegno dell'Italia come forza atlantista e sostenitrice di valori che sono alla base del nostro pensiero politico: la democrazia, la libertà, la lotta al totalitarismo, la difesa dell'identità e delle radici culturali dei popoli e dei confini nazionali.

Siamo ancora dove c'è bisogno, nella nostra cara e amata Regione Calabria, dove vi è l'esigenza di sostenere una collettività a cui non sono assicurati i livelli essenziali di assistenza come per altre Regioni, prorogando tempi, modi e mezzi per assicurarli ai nostri concittadini. Tali livelli devono di norma essere assicurati con omogeneità su tutto il territorio nazionale e per tutti gli italiani, ma nel tempo si è assistito alla retrocessione in alcune Regioni per responsabilità non certamente ascrivibili ai cittadini, che non possono pagare sulla propria pelle colpe non proprie e vedersi limitati nel diritto di accesso alle cure.

Vi è bisogno di intervenire sull'AIFA, perché molto spesso le mancate o ritardate risposte sono conseguenza di burocrazia e artificiosa complessità organizzativa di organismi sui quali vi è invece necessità di agire con prontezza. Ho ascoltato in Commissione - e, in verità, anche in quest'Aula - termini che non si addicono alla nostra funzione parlamentare, i quali lasciavano intendere il sospetto di chissà quali *blitz* finalizzati a chissà quali manovre, con cui si faceva intendere che l'emendamento era segreto. Ricordo che ho notificato l'emendamento per *mail* entro i termini previsti che abbiamo concordato. Pertanto, non capisco perché si dicano certe cose.

Voglio ricordare che la riorganizzazione dell'AIFA è sentita come esigenza da anni. Fin dall'entrata in

vigore dell'articolo 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, si poneva la necessità di una rivisitazione dell'organizzazione dell'Agenzia al fine di consentirle un assetto adeguato a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci, in attuazione della Missione 6 del PNRR. Abbiamo pensato a un assetto organizzativo allineato a quello delle agenzie regolatorie della politica del farmaco di livello europeo e in linea con la *governance* delle altre agenzie nazionali. Va altresì ricordato che già il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, articolo 13, comma 1-*bis*, aveva anticipato la necessità della riorganizzazione, istituendo le figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico scientifico. Abbiamo colmato un vuoto e dispiace che questa nostra attività parlamentare sia stata catalogata con il sospetto di un *blitz*, quando invece ha il merito di garantire in tempi rapidi la volontà riorganizzativa che abbiamo ereditato dal legislatore primario.

È per la valorizzazione di questa nostra presenza di fronte al bisogno - bisogno e presenza per la NATO, bisogno e presenza per la Calabria, bisogno e presenza per l'AIFA, presenza di tutta la comunità parlamentare di Fratelli d'Italia e della nostra presidente Giorgia Meloni - che siamo orgogliosi di consegnare all'Assemblea il nostro apporto, per fornire risposte concrete alla soluzione di problematiche di grave entità per la nostra Nazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Menia.

[MENIA](#), *relatore*. Signor Presidente, la discussione in gran parte si è concentrata sulle misure dedicate all'AIFA e alla vicenda della sanità in Calabria.

Per quanto mi riguarda, prendo atto con soddisfazione di quanto è stato detto a proposito delle norme dell'articolo 1. C'è quindi una presa di coscienza, da parte di tutto il Senato, della necessità oggettiva di una proroga, peraltro di soli tre mesi, per omogeneizzare le disposizioni sulla partecipazione di uomini e di mezzi italiani all'impegno NATO.

Poiché, di repliche in termini polemici certamente non c'è bisogno, prendo dunque atto con soddisfazione di ciò e nulla di più.

PRESIDENTE. La relatrice, senatrice Minasi, non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[PEREGO DI CREMNAGO](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, in riferimento all'articolo 1, per quanto di competenza del Ministero della difesa, mi preme sottolineare che, visto il perdurare delle condizioni di gravità della situazione in Ucraina, è importante che l'Italia mantenga il proprio impegno nell'unità di alta prontezza della NATO, denominata Very high readiness joint task force (VJTF), garantendone la prosecuzione fino al 31 dicembre - visto che la scadenza era al 30 settembre - la partecipazione con gli assetti già ben enunciati dal relatore, ovvero una capienza massima di 1.350 unità di personale. Tengo a sottolineare che tutto questo avviene con un'invarianza di costo, già prevista, di 86 milioni di euro.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102, 2.0.103, 3.0.1, 3.0.5 e 3.0.10.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e i rappresentanti del Governo a pronunziarsi.

[MENIA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

[PEREGO DI CREMNAGO](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore anche sull'emendamento 1.0.100, identico all'emendamento 1.0.101.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1,

presentato dal senatore Barcaiuolo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Barcaiuolo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Germanà, identico all'emendamento 1.0.101, presentato dal senatore Barcaiuolo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e i rappresentanti del Governo a pronunciarsi.

[MINASI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.4 (testo 2) e favorevole sui restanti emendamenti riferiti all'articolo.

[GEMMATO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario sull'emendamento 2.4 (testo 2).

Sull'emendamento 2.100 il parere è favorevole, a condizione che sia riformulato come di seguito: «Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferiti durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro».

PRESIDENTE. Poiché la Presidenza non ha ancora ricevuto il testo di questo emendamento, nel momento in cui lo riceveremo, lo valuteremo; in questo momento, lo accantoniamo.

GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.101, mentre sull'emendamento 2.5 (già 3.100) formulo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4 (testo 2), presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Sospendo brevemente la seduta, al fine di valutare la riformulazione dell'emendamento 2.100.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,27, è ripresa alle ore 15,43).*

La seduta è ripresa.

Sull'emendamento 2.5, già 3.100, c'è l'invito al ritiro da parte del Governo. Senatrice Zampa, lo ritira?

[ZAMPA](#) (PD-IDP). No, signor Presidente, e vorrei illustrare il senso di questo emendamento chiedendo anche un ripensamento sulla decisione presa, che è veramente singolare.

Si chiede in sostanza che la relazione del commissario e presidente Occhiuto avvenga nei confronti del Parlamento. A me parrebbe molto corretto che il Parlamento, che è la sede dove vengono discusse tutte le questioni che toccano la vita e le vicende delle istituzioni e dei cittadini, venga informato.

Credo sia un senso anche di responsabilità collettiva quello che ci dobbiamo assumere nei confronti dei destini della sanità in Calabria e che per questa ragione sia corretto e giusto che il Parlamento

venga informato dello sviluppo, oltre che andare avanti a suon di proroghe o di commissari che di volta in volta si avvicendano senza riuscire a portare a termine il compito.

Pertanto, ovviamente fiduciosi che l'impresa di rimettere in moto la sanità in quella Regione possa finalmente trovare una risposta, io credo che essere informati direttamente dal commissario dello stato dell'arte sia - da un lato - un segnale di attenzione nei confronti di quella Regione e - dall'altro - anche un'assunzione di responsabilità collettiva. Tra l'altro, non si vede la ragione di un invito al ritiro di un emendamento che va in questa direzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il parere del Governo rimane contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento al nostro esame per esprimere il nostro voto a favore.

È un atto di trasparenza nei confronti del Parlamento il fatto che anche in condizioni patologiche, nelle quali per rientrare sui piani finanziari ci sono comunque dei commissari, esso sia informato costantemente delle attività del commissario. Credo che questo vada completamente nell'interesse dei cittadini. Ovviamente tutti ci auguriamo che i processi di commissariamento rientrino poi nella normalità. Mi sembra davvero incredibile che non ci sia accoglimento rispetto a una funzione centrale e nevralgica del Parlamento, che è quella cioè di controllare quanto di importante avviene nelle Regioni sul piano sanitario.

Ritengo senza reticenze che l'emendamento al nostro esame sia corretto e dichiaro pertanto voto favorevole.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento al nostro esame.

In realtà, Presidente, noi qui ci troviamo davanti a un Governo che ha fatto una certa campagna elettorale e che nella scorsa legislatura come forza politica si è battuta per la trasparenza, contestando anche - a suo dire - la gestione poco trasparente durante la pandemia. Adesso, invece, viene rigettata la legittima richiesta di chiedere a un commissario di confrontarsi con il Parlamento sui risultati raggiunti durante l'opera di commissariamento. Se a questo Paese manca qualcosa, è proprio la capacità di valutare l'azione compiuta in base al raggiungimento degli obiettivi che - in questo caso - in ambito sanitario, ma in generale in molti altri ambiti, si sono raggiunti per un determinato piano, progetto o programma.

Quindi voteremo a favore dell'emendamento in esame. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento in esame, anche perché da noi chiesto.

Non è una battuta: non si può pensare di prolungare il commissariamento senza che il Parlamento venga messo a conoscenza di cosa sia successo, dove si intenda andare e quali sono i problemi. È una decisione totalmente in fiducia, sulla quale, dopo tredici anni di commissariamento, mi pare molto difficile essere d'accordo.

Voteremo pertanto a favore dell'emendamento in esame. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 2.100 è stata avanzata una proposta di riformulazione. Senatore Silvestro, accetta di riformularlo?

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Sì, Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimersi su tale riformulazione.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Il parere della 5a Commissione sull'emendamento 2.100 (testo 2) è non ostativo.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

[IRTO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IRTO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, annuncio che voteremo contro l'emendamento 2.100 (testo 2). Comprendo l'urgenza di presentare degli emendamenti, che poi probabilmente non si riescono ad approfondire, ma questa norma già un anno fa è stata presentata e da poco la Corte costituzionale l'ha, di fatto, bocciata.

Quindi, noi rischiamo di nuovo di fare un blocco ai pignoramenti, che avrebbe un senso se lo Stato mettesse delle risorse a coprire il debito sanitario calabrese. Noi rischiamo ancora una volta di bloccare i pignoramenti, di non fare alcun pagamento e sa cosa succede? Il debito della sanità calabrese diventa il più grande fondo d'investimento italiano, se non europeo, visti gli interessi che si cumulano su quel debito. Nel 2022, con la stessa norma che poi la Corte costituzionale ha bloccato, sapete quanti pagamenti sono stati fatti per un anno? Zero, ma gli interessi sono continuati ad aumentare su quel debito.

Quindi, voi comprendete che una norma di questo tipo, messa qui alla rinfusa, è sbagliata, inopportuna e non rende giustizia ai tanti creditori e soprattutto alle piccole imprese che su quelle risorse fondano la propria vita, il proprio futuro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal senatore Silvestro.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Germanà.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 2.0.100 a 2.0.103 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e i rappresentanti del Governo a pronunciarsi.

[MINASI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.108. Su tutti gli altri emendamenti esprimo, invece, parere contrario.

[GEMMATO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, fino alle parole «*commi I-bis*,».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.102 a 3.104.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo per riportare all'Assemblea quello che è accaduto in Commissione bilancio.

Nel rispetto di un normale e ordinario rapporto tra Parlamento e Governo, abbiamo presentato degli emendamenti su una questione che riteniamo grave, ovvero il fatto che sia stata introdotta la riforma della *governance* di AIFA con due emendamenti presentati da due parlamentari a un decreto che, di fatto, era di proroghe. Ci siamo quindi trovati in quest'Aula senza aver sentito l'opinione del Ministro sul futuro del Servizio sanitario nazionale, sulla sua relazione programmatica, sulla prevenzione, sull'innovazione, su quello che intende fare per quanto riguarda il futuro delle agenzie regolate, e cioè



AIFA, Agenas e anche l'Istituto superiore di sanità.

Ebbene, il Ministro ancora non è venuto in quest'Aula a renderci la sua relazione sugli intenti e su quanto vuole fare su un settore così delicato come quello della salute, soprattutto dopo la pandemia. E ci ritroviamo, invece, la riforma sostanziale della *governance* del farmaco in due emendamenti a un decreto proroghe, senza che il Parlamento abbia potuto né discuterne, né sentire le indicazioni e le ragioni che hanno spinto il Governo a dare parere favorevole a questi due emendamenti. L'abbiamo definito - mi dispiace dirlo - un colpo di mano, tra l'altro assolutamente inutile, considerando il fatto che tutti noi siamo favorevoli a una riforma dell'Agenzia del farmaco. Avremmo voluto, però, insieme a quello che ruota intorno all'Agenzia - 34 miliardi di spesa sanitaria nel nostro Paese e quindi *stakeholder* medici, associazioni dei pazienti, Regioni - sapere qual è il futuro dell'Agenzia. Questo è il ruolo del Parlamento! (*Applausi*). Io sono stata in maggioranza e all'opposizione e ricordo le giuste barricate delle opposizioni quando chiedevano il rispetto del Parlamento nel rapporto con il Governo.

In queste ore abbiamo presentato degli emendamenti, Presidente, non di ostruzionismo, ma alla luce della riforma che ci è stata presentata, migliorativi o comunque per mettere in condizione il Parlamento di fare alcune valutazioni. Cito, ad esempio, il fatto che, con la fusione dei due comitati tecnico-scientifico e prezzi, le attuali 20 persone che a fatica riescono a licenziare i *dossier* in AIFA - tanto è vero che tutti conoscono la lamentela costante del mondo produttivo e delle associazioni dei pazienti sulla accessibilità ai farmaci - sono state ridotte a 10. Per noi va bene portarle a 16 per rendere l'organismo un po' più funzionale.

Non è grave che la maggioranza ci abbia detto di no, ma il fatto che la motivazione posta dal Governo sia stata illogica, sostenendo che gli emendamenti da noi proposti erano tali da provocare una variazione di gettito, per cui è stata espressa rispetto ad essi una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quando anche un bambino si sarebbe reso conto che non ce n'erano i presupposti.

Questa è una lesione del rapporto che deve essere di correttezza tra il Parlamento, le opposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria dello Stato. Cominciamo molto male, signor Presidente. (*Applausi*). In questa legislatura, abbiamo *dossier* delicatissimi e da parte dell'opposizione, ad oggi, c'è un approccio costruttivo e nel merito. Se rispetto ai *dossier*, in una fase di crisi economica in cui dovremmo analizzare con attenzione trasformazioni e cambiamenti nel bilancio dello Stato, nei gangli delle attività produttive, nell'agricoltura e nella sanità, non possiamo contare su un rapporto corretto con il MEF e con la Ragioneria dello Stato, non va bene e come forze di opposizione lo diciamo con grande chiarezza. (*Applausi*). Abbiamo come unico nostro fine che le istituzioni funzionino bene e che funzionino bene soprattutto nell'interesse dei cittadini che noi qui rappresentiamo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.105, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.106, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.107, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.108, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.10 sono improponibili.

Passiamo alla votazione finale.

[PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la partecipazione italiana alla NATO risulta importante per il nostro Paese, come dichiarato dal presidente Meloni.

La volontà dell'Italia è quella di partecipare da protagonista, con serietà, nei confronti della NATO, dato che siamo una Nazione seria e leale e lo abbiamo dimostrato in tutte le occasioni. Le dimensioni transatlantica ed europea sono entrambe fondamentali per la sicurezza dell'Italia. L'alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre Nazioni. Senza sicurezza non ci può essere crescita per le nostre società. Dobbiamo difendere i nostri comuni valori e l'identità occidentale. La pace non è qualcosa da dare per scontato, ma per essa dobbiamo lavorare con impegno ed essere pronti a difenderci efficacemente.

L'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 della partecipazione del personale militare alle iniziative della NATO. Il contributo italiano consiste in 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei. Il contributo nazionale è articolato in un comando di componenti per operazioni speciali, un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri, aeromobili per la ricerca e soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo. Le unità navali in prontezza sono invece già associate ai dispositivi navali permanenti delle alleanze.

Come precisato nella relazione di accompagnamento allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge, l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO preminentemente sul fianco Est, con sede da definire in tale area.

Successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso, il Governo ha adottato il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che ha previsto, tra le diverse misure urgenti, anche la partecipazione di 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri e 5 aerei, 2 unità navali nell'ambito del dispositivo NATO.

Il decreto-legge n.14 del 2022 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022 della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; dispositivo per la sorveglianza navale nell'area Sud dell'Alleanza; presenza in Lettonia per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Da ultimo, il Parlamento ha autorizzato la partecipazione di personale militare alla nuova missione nell'area Sud-Est, con 1.000 unità di personale da modulare tra Bulgaria e Ungheria e 380 mezzi terrestri.

Più in generale, si ricorda che, successivamente al 24 febbraio, gli alleati hanno attivato i piani di difesa della NATO e dispiegato migliaia di truppe supplementari da entrambe le sponde dell'Atlantico: oltre 40.000 truppe, insieme a significativi mezzi aerei e navali, sono ora sotto il diretto comando della NATO nella parte orientale dell'Alleanza, supportate da altre centinaia di migliaia di truppe provenienti dagli schieramenti nazionali degli alleati. La NATO ha inoltre istituito quattro nuovi gruppi tattici multinazionali, in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, oltre ai gruppi tattici già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Gli otto gruppi tattici si estendono lungo tutto il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico al Nord del Mar Nero. Inoltre, nel Vertice di Madrid di giugno 2022, gli alleati hanno concordato un cambiamento fondamentale nella deterrenza e nella difesa della NATO. Ciò include il rafforzamento delle difese avanzate, il potenziamento dei gruppi tattici nella parte orientale dell'Alleanza fino a livello di brigata, la trasformazione della forza di risposta della NATO e l'aumento del numero di forze ad alta prontezza a ben oltre 300.000 unità. Tutto ciò sarà sostenuto da un maggior numero di equipaggiamenti, rifornimenti preposizionati, da più capacità dispiegate in avanti e da piani di difesa aggiornati con forze riassegnate alla difesa di specifici alleati.

Tutto ciò costituisce la più grande revisione della difesa collettiva e della deterrenza alleata dai tempi della guerra fredda. Il partenariato tra la nostra Nazione, l'UE e la NATO è fondamentale e oggi

abbiamo messo un tassello importante su come approfondire ed espandere la cooperazione delle due organizzazioni, anche sul tema della difesa.

Il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE considera prioritario rafforzare l'Alleanza nel suo complesso, per renderla ancora più forte e rispondere alle minacce che arrivano da tutte le direzioni. Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, siamo oggi chiamati a votare per la conversione di un decreto-legge, che affronta tre questioni e propone - così si dice - di prorogare misure già in vigore. Secondo il nostro Gruppo non è così, perché queste tre questioni impongono a tutti noi di riflettere su cosa sta avvenendo.

Sulla proroga della missione NATO, che l'emendamento chiede di prorogare, vorrei evidenziare che discutiamo solo ed esclusivamente di aumento delle armi e delle spese militari. Nella discussione avvenuta in Commissione c'è stato addirittura il tentativo di introdurre un emendamento, che poi è stato ritirato, sull'invio delle armi in Ucraina. Come Sinistra e Verdi abbiamo votato contro l'aumento delle spese militari e contro l'invio delle armi. Sottolineo dunque un interrogativo, che il Parlamento dovrebbe porsi: se la stessa attenzione che dedichiamo alle questioni militari, la ponessimo anche su come costruire la pace, non sarebbe forse meglio?

Questo è il dato che dobbiamo porci. Non si parla mai di pace.

L'estensione dell'intervento della NATO sul Mar Baltico aumenta lo scontro tra Occidente e Oriente, con il rischio di una guerra mondiale. Questo è il punto che voglio sottolineare e al quale vi chiedo di prestare attenzione.

Dobbiamo fare un grande sforzo perché si blocchi, ad esempio, l'intervento militare. Dobbiamo fare uno sforzo prima di tutto perché cessi il fuoco. Questa è la cosa da fare. Quindi, costruire la pace è un lavoro continuo, che costa fatica, ma è la strada che bisogna scegliere, e questo Parlamento o perlomeno questa maggioranza non ha la stessa idea in testa. Per tali ragioni siamo contrari alla proroga.

Un secondo elemento che viene posto nel decreto-legge riguarda l'Agenzia italiana del farmaco. È già intervenuta molto bene - può farlo molto meglio di me - la senatrice Lorenzin. Io voglio sottolineare che questa maggioranza in modo arrogante in Commissione ha voluto forzare, attraverso due emendamenti, una modifica della *governance* dell'Agenzia.

Pongo una questione. Dopo quello che è avvenuto nella fase pandemica, con la speculazione e l'aumento dei costi, ad esempio, sui vaccini, pensiamo che quella *governance* deve affrontare - in modo distinto secondo noi - la questione tecnica e scientifica, da una parte, e la questione economica, dall'altra. Non scindere queste due competenze e demandarle a un'unica commissione credo non favorirà una nostra capacità di intervenire sul piano tecnico-scientifico, da una parte, e di contrattare al meglio le questioni economiche, dall'altra.

In sostanza, in Commissione c'è stata una forzatura facendo passare l'idea di una riforma senza costi per lo Stato. È stato quindi presentato un emendamento in Aula, che è stato respinto, che aveva le stesse condizioni, ma si è espresso un parere politico anziché tecnico. Ebbene, credo che siamo di fronte a forzature - come diceva la senatrice Lorenzin, e lo sottolineo - che portano su una strada sbagliata per quanto riguarda i rapporti tra opposizione e maggioranza.

Infine, in merito alle misure per il servizio sanitario della Calabria, abbiamo presentato un emendamento che è stato respinto. Come ho avuto modo di dire sostenendo una proposta emendativa presentata da altri senatori e senatrici, ognuno di noi dovrebbe sapere perché si deve prorogare per sei mesi: può darsi che bisogna prorogare di più o forse di meno, ma in ogni famiglia, in ogni associazione, persino alla bocciolina - scusate l'esempio - si presenta la situazione di fatto. Ciò non ci è stato permesso. Quindi, si proroga perché c'è necessità; ma il dato vero che voglio sottolineare non è solo questo.

La proroga del commissariamento in Calabria pone una questione - come diceva un collega che mi ha preceduto - ovvero il fallimento della sanità regionalizzata. Lo abbiamo sperimentato anche nei due

anni di pandemia. In sostanza, siamo di fronte a 20 sistemi sanitari, all'interno dei quali ci sono 16-17 commissariamenti.

Quindi, in sostanza, siamo di fronte al fatto che la regionalizzazione ha portato a un aumento delle differenze non solo tra Nord e Sud, ma anche all'interno delle stesse Regioni, senza avere un'idea complessiva di come avviene e minando sostanzialmente un sistema universale pubblico, che deve rispondere gratuitamente a tutti i cittadini e cittadine. Invece siamo di fronte al dato in cui sempre meno la sanità pubblica è in grado di dare risposte. E lo vediamo tutti i giorni: abbiamo lunghe file di attesa, mancano i medici e la sanità sul territorio. Questo è il risultato cui ha portato un tale modo di parcellizzare la sanità. Forse bisogna porsi il problema di come costruiamo una sanità che sia in grado di dare una risposta ai cittadini della Calabria (giustamente) come a quelli del Nord, evitando una aziendalizzazione della sanità, come è avvenuto in altre Regioni fortemente aziendalizzate, in cui si continua a far pagare il pubblico e si favorisce solo il privato.

In sostanza, cosa vogliamo dire? Bisogna ripensare e rimettere mano alla questione di come garantire quanto è previsto dal Sistema sanitario nazionale approvato negli anni '70, e cioè un sistema sanitario unico, pubblico e universale. Altrimenti aumenteranno le disuguaglianze tra le Regioni e all'interno delle Regioni, e quindi tra i cittadini, e quelli più deboli ne pagheranno il prezzo.

Infine, vorrei sottolineare che questa discussione, purtroppo, ha anche un'altra ripercussione. C'è una discussione in campo sulla questione dell'autonomia differenziata. Ecco, tutto questo, tutto quanto divide e pensa di dare e di suddividere in modo regionalizzato aumenta le disuguaglianze. Maggiori divisioni portano a maggiori disuguaglianze e a maggiori disservizi.

Per queste ragioni noi votiamo contro il provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, relatori, rappresentante del Governo, io sono piuttosto stupefatto per il fatto di essere relativamente neofita qui, pur avendo una notevole esperienza di amministratore locale. Sono stupefatto del fatto che questo provvedimento abbia superato il vaglio di legittimità. Negli enti dove io ho amministrato, provvedimenti che hanno argomenti così diversi tra loro normalmente vengono suddivisi. Qui evidentemente c'erano altre esigenze e le capisco anche, ma non al punto da far sì che possa esserci un esame da parte nostra di un provvedimento come quello in questione, che diventerà legge, con degli obiettivi, degli argomenti e delle tematiche così diversi.

Entriamo nel merito di ciascuna tematica. Per quanto riguarda il punto uno, tranquillizzo il collega mio Vice Presidente in 3a Commissione, senatore Menia: siamo assolutamente favorevoli come Gruppo Per le Autonomie, perché gli impegni si rispettano. Il nostro Paese è in un'alleanza; l'aggressione della Russia all'Ucraina ha una valenza globale; noi siamo inseriti in un *pool* di Paesi che la pensano in maniera equanime e che sono sicuramente impegnati anche sul piano diplomatico. Ma questo è un altro aspetto e qui si parla di prorogare la presenza dei nostri soldati nell'ambito dell'Alleanza, e al riguardo non si discute.

Per quanto riguarda la Calabria, faccio mie le perplessità già espresse prima di me. Quando c'è un commissariamento duraturo, è giusto prorogarlo se non si è arrivati a una situazione che possa superarlo. Bisognerebbe, però, anche chiedersi come mai il commissariamento è durato così tanto e dura ancora. Anch'io ho fatto il commissario nella mia vita, ma l'ho fatto per un periodo relativo; a un certo punto avevamo rimesso le cose a posto e si è potuti tornare a una situazione *standard*, con degli organismi regolarmente eletti, piuttosto che nominati. Questo evidentemente non succede e non credo che sia perché i calabresi non sono capaci di farlo.

Per quanto riguarda invece le questioni dell'AIFA, abbiamo delle fortissime perplessità su cosa succederà - faccio mie le parole pronunciate, sia prima dalla senatrice Lorenzin, sia adesso dal senatore Magni - perché, cari signori, la burocrazia non si abbatte riducendo gli organismi collegiali; anzi, di solito, quando si riduce il numero di quelli che lavorano, la burocrazia aumenta, per cui questo provvedimento rischia di creare problemi, anziché risolverli.

Per questo motivo non possiamo che astenerci sulla votazione del provvedimento nel suo complesso.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ci apprestiamo a votare oggi il disegno di legge di conversione di un decreto finalizzato alla proroga della partecipazione del personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, alla proroga del commissariamento della sanità in Calabria, fino alla proroga per la scadenza di due commissioni operanti presso l'AIFA, l'Agenzia italiana del farmaco.

Già questo fa capire come in un unico provvedimento siano stati inseriti argomenti diversi, delicati, complessi e, io direi, assolutamente senza alcuna omogeneità di materia, ed è la prima considerazione che voglio fare. Avremmo preferito una discussione approfondita su ogni singolo importante tema.

Certamente consideriamo fondamentale il primo tema, quello riguardante la NATO e, se si fosse trattato solo di questo, noi avremmo votato favorevolmente qui oggi in Aula (*Applausi*) ed è facile capire il motivo, perché siamo dalla parte della NATO e dalla parte dell'Ucraina. (*Applausi*).

Per anni la pace in Europa è stata assicurata dalla semplice esistenza dell'Unione europea e da un quadro di relazioni politiche ed economiche con la Russia e con gli ex Paesi sovietici. Dal 24 febbraio 2022, però, abbiamo scoperto che questa era solo un'illusione, perché la mancata democratizzazione della Russia e la dipendenza energetica da Mosca si sono tradotte in un costo politico insostenibile per molti Paesi, a partire dall'Italia. L'aggressione russa ha imposto la drammatica urgenza del tema della cooperazione militare in ambito atlantico e dell'integrazione delle politiche di difesa sul piano europeo. Nessun Paese europeo sarebbe sicuro fuori dal quadro di un'alleanza euro-atlantica (*Applausi*), ma nessun Paese può pensare di vivere di rendita sulla spesa militare statunitense. Quindi, il sostegno alla resistenza Ucraina e la difesa degli Stati europei sono due facce della stessa medaglia.

Le politiche di difesa e di deterrenza militare tornano ad avere una rilevanza strategica per la libertà dei Paesi europei e questo è un cambio di paradigma di cui dobbiamo essere consapevoli e responsabili. (*Applausi*). L'auspicio alla pace non può diventare un alibi per negare queste responsabilità.

Accanto a questo grande, complesso e delicato tema, però, ce ne è un altro altrettanto delicato, quello della proroga del commissariamento della sanità in Calabria, nonché della proroga di due commissioni all'interno dell'AIFA, vale a dire di una commissione consultiva, tecnica e scientifica e del Comitato prezzi e rimborso. Si tratta di due grandi temi che meritano un notevole approfondimento e su questo, signor Presidente, abbiamo necessità di capire anche quali siano le linee di indirizzo del ministro Schillaci in tema di salute e di sanità e quali le priorità rispetto alle gravi criticità del sistema socio-sanitario.

Sappiamo purtroppo che il Governo ha impostato una manovra finanziaria che riduce le risorse economiche proprio sulla sanità pubblica, dove le liste d'attesa sono ormai insostenibili, intollerabili; si riscontra inoltre una carenza di medici ed infermieri per cui mancano circa 63.000 infermieri e 18.000 medici: ogni anno mancano 4.000 medici in più. (*Applausi*). Noi chiediamo, invece, di potenziare il Fondo nazionale per far fronte a questi gravissimi problemi e chiediamo ogni giorno ormai da troppo tempo come Gruppo di accedere subito al Meccanismo europeo di stabilità (MES) (*Applausi*). Mi chiedo cosa aspettiate, dal momento che comporterebbe immediatamente un finanziamento di 38 miliardi di euro. Si può dire di no al MES solo per motivi ideologici? (*Applausi*). È davvero intollerabile, perché avremmo risorse immediate per far fronte a queste criticità del sistema socio-sanitario. Ve lo dicono tutti; ve lo dicono ogni giorno i medici e gli operatori, basta andare in qualsiasi ospedale, basta prenotare una visita, una mammografia per capire la lunghezza delle liste d'attesa oramai in tutta Italia, anche nei sistemi dove la sanità funziona. (*Applausi*).

Vorrei inoltre ricordare al Governo e alla maggioranza che la Missione 6 del PNRR riguarda proprio la salute, un tema fortemente correlato a ciò di cui stiamo parlando e troppo importante per pensare di relegarlo ad un unico provvedimento. Allo stesso modo pensiamo che anche per l'AIFA valga lo stesso ragionamento: è un provvedimento importante che non può essere esaminato all'interno di un decreto-legge che è diventato un mini milleproroghe, al cui interno c'è di tutto. Stiamo parlando dell'Agenzia italiana del farmaco, della sua indipendenza, già disposta molti anni fa dai precedenti Governi, ma

certamente abbiamo anche bisogno di una riforma della *governance* dell'AIFA e per questo sarebbe stato necessario un provvedimento *ad hoc* anche su questo tema.

Per tutte queste ragioni il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope si asterrà. Essendo un'opposizione che lavora sempre per cercare di collaborare e di trovare soluzioni utili al Paese e non di parte, vogliamo sperare e ci auguriamo davvero che le tante priorità espresse dai cittadini, da tutti coloro che lavorano per un obiettivo chiaro, quello di migliorare il sistema sanitario italiano, possano trovare finalmente ascolto.

Spero quindi che il Governo, anche questa volta, voglia ascoltare le giuste ragioni che vengono da un Gruppo che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e la propria fiducia quando si tratta di argomenti che interessano il Paese. Ripeto che ci dispiace davvero astenerci, perché il provvedimento in discussione affronta tematiche relative alla NATO e all'Ucraina, e avremmo voluto veramente votare a favore. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico statale per il turismo «Giuseppe Mazzotti» di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 299 (ore 16,29)**

**OCCHIUTO (FI-BP-PPE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**OCCHIUTO (FI-BP-PPE).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge e votiamo è un provvedimento importante sotto vari e diversificati aspetti. Per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, è quanto mai opportuna la proroga della partecipazione italiana al potenziamento delle iniziative NATO. L'Italia infatti partecipa in quanto membro di una comunità internazionale, in virtù degli impegni previsti dall'appartenenza all'Alleanza atlantica, con un consistente impiego di uomini e di mezzi; una partecipazione che Forza Italia sostiene consapevolmente, perché la sicurezza nell'area euro-atlantica può essere garantita solo attraverso la cooperazione e l'azione comune. Alla luce di quanto sta avvenendo in queste ore nella guerra in Ucraina, è ancora più opportuna la nostra presenza e il nostro impegno all'interno dell'Alleanza atlantica, perché conferma l'appartenenza dell'Italia a una vasta comunità internazionale schierata per il sostegno all'Ucraina, in modo che questa possa salvaguardare la propria indipendenza. Non ci può essere pace senza giustizia, ovvero senza il ritiro delle truppe che hanno invaso il territorio di uno Stato indipendente e senza il rispetto delle regole internazionali, come ha sottolineato di recente il nostro Ministro degli esteri, il vice *premier* Tajani.

Per quanto riguarda invece la disposizione contenuta nell'articolo 2, pur se titolata come mera proroga delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria, la stessa assume un significato sostanziale molto rilevante rispetto alla semplice dilazione temporale. È un significato che si desume in primo luogo dalla brevità della proroga (solo sei mesi) e che realizza una sorta di discontinuità rispetto alle tempistiche molto più lunghe dei precedenti decreti degli ultimi anni, in cui, seppure con una maggiore disponibilità di tempo a disposizione, non si è riusciti a risolvere le criticità e le distorsioni del sistema sanitario calabrese e a raggiungere un equilibrio economico. Alla prova dei fatti, la gestione commissariale accentrata ha fortemente radicalizzato i problemi esistenti, anziché risolverli. Si è avuto modo di parlare molto anche sui *media* della fragilità del sistema sanitario regionale calabrese, benché commissariato da circa dodici anni.

La Calabria è stata una delle prime Regioni in Italia a diventare zona rossa durante il periodo Covid e ciò non è avvenuto per l'elevato numero di contagi, bensì per la penuria di posti letto disponibili in terapia intensiva. Questa volta non possiamo dare la colpa ai calabresi: dodici anni di commissariamento sono veramente tanti e non hanno portato nulla di buono. Abbiamo assistito con sgomento alle interviste televisive in cui commissari nominati da Governi precedenti non ricordavano neppure se avessero adottato i piani Covid, oppure rappresentavano in diretta televisiva suggestive pratiche di "slinguazzamento" - se lo ricordate - per evitare il pericolo di eventuali contagi. Un generale in pensione nominato commissario della sanità in Calabria da un Governo precedente ha affermato in TV di non avere più coscienza di sé stesso e che neanche il suo cane lo riconosceva più;

verrebbe da ridere - infatti in molti all'epoca abbiamo riso fragorosamente dopo queste interviste, anche con le imitazioni di Crozza - ma non possiamo permettercelo, perché di mezzo c'è la vita di tante persone.

Il punto su cui rifletterei è che, se non ci fosse stato un bravo giornalista a svelare in diretta televisiva tanta superficialità e incompetenza, noi tutti ancora dopo dodici anni avremmo dato la colpa ai calabresi. Questa era la condizione di partenza della sanità in Calabria dopo dodici anni di commissariamento della sanità da parte dello Stato. Non solo i nostri giovani vanno via dalla Calabria per mancanza di lavoro, non solo vengono trasferite meno risorse per le nostre scuole, per gli asili, per gli ospedali e per i servizi comunali, ma assistiamo anche alla sciagura dei nostri medici che rimangono in servizio in altre Regioni perché trovano opportunità lavorative migliori in strutture sanitarie più attrezzate e moderne, tanto da costringere il commissario *ad acta* a ricorrere all'ausilio di medici cubani. Altro che autonomia differenziata. È necessario che prima vengano colmati questi divari per lo più dovuti a inadempienza dello Stato nei confronti delle Regioni del Sud. Facciamo in modo di garantire su tutto il territorio nazionale i LEA, i LEP e tutti i diritti civili e sociali; poi saremo ben felici di ottenere maggiore autonomia.

Questo era il punto di partenza in cui si è trovato il nuovo presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha subito coraggiosamente chiesto e ottenuto dal Governo Draghi l'incarico di commissario *ad acta* per assumersi direttamente l'onere e la responsabilità di portare la Calabria fuori da tale disastro in materia sanitaria; un impegno difficile a cui non si è sottratto per dare una speranza ai calabresi. Quello che a Nord è un diritto, oggi in Calabria diventa almeno una speranza. La Calabria è tra le Regioni con il minor numero di cittadini soddisfatti dell'assistenza medico-ospedaliera, con la più bassa percentuale di pazienti che restano in Regione per farsi curare, con una spesa di circa 200 milioni all'anno a carico dei contribuenti, con la più bassa aspettativa per la speranza di vita in buona salute, con la più alta mortalità infantile e dove si fa meno prevenzione, soprattutto per i ceti meno abbienti.

Tutto questo, sia chiaro, non per colpa dei calabresi, lo sottolineo, in quanto la sanità in Calabria è commissariata dal Governo ormai da ben dodici anni. Finalmente, da quasi un anno, stiamo assistendo a un percorso virtuoso e ad un'inversione di tendenza che stanno portando ad una più efficace erogazione dei LEA, alla umanizzazione dei servizi sanitari, all'acquisto di nuove tecnologie e soprattutto ad un utilizzo più appropriato e più funzionale delle risorse, con ricadute altamente positive anche sul campo occupazionale, a seguito di un'operazione unica per certi versi che ha visto lo sblocco di procedure concorsuali ferme da anni e l'inserimento nel servizio sanitario regionale di centinaia di operatori fra medici, infermieri, tecnici, operatori sociosanitari ed amministrativi. Porto come esempio un'azienda in particolare, l'ASP di Cosenza, che fino a qualche tempo fa doveva essere commissariata perché da molti anni non approvava neanche i bilanci, ed è oggi diretta dal commissario Graziano. Il cambio di passo è in questo caso molto evidente, visti i risultati eccezionali raggiunti: assunzioni del personale di circa 500 unità fra tempo determinato e indeterminato, approvazione del bilancio di previsione 2023, dopo anni nei quali il bilancio non si approvava, predisposto in termini di legge, la stesura di un piano di investimenti corposo per il triennio 2023-2025, frutto di un'oculata gestione del settore economico finanziario e soprattutto di una profonda revisione e razionalizzazione dei costi.

La Calabria è riuscita ad abbozzare un nuovo modello di avanguardia della sua sanità, questa volta da primato. Si è avviato un nuovo progetto affrontando le prime priorità per rendere effettiva l'erogazione dei LEA e per ottenere un sistema sanitario normale, per privilegiare le politiche sanitarie della prevenzione, per riconoscere maggiormente il ruolo e la funzione dei medici di medicina generale e riscoprirne il valore, per eliminare la separatezza tra le strutture territoriali ed ospedaliere, per implementare il valore gestionale dei presidi territoriali e ospedalieri, per valorizzare un rapporto più dialogante e una nuova intesa, anche più selettiva, con le strutture private. Ci sarà ovviamente da fare ancora moltissimo per rendere concretamente apprezzabili i risultati compiuti da tale rivoluzione intrapresa dal presidente commissario e dal sub commissario Esposito, con la guida del professor Profiti dell'azienda Zero, appena istituita. Proprio per questi motivi il termine dei sei mesi assume una rilevanza del tutto diversa, trasformando il provvedimento in conversione in una sorta di ultimo miglio

di una tappa fondamentale nell'inversione del *trend* di un sistema sanitario regionale che tutti prima davano come inguaribile.

Questa convinzione più che un mero auspicio, dopo circa un anno, si fonda su elementi oggettivamente apprezzabili; per primo il raggiungimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario calabrese nel 2021 ed il suo consolidamento nel 2022 in base alle prime risultanze dei consuntivi dell'anno corrente; poi il parere positivo espresso dal Ministero della salute sul programma operativo 2022-2025 presentato dal commissario *ad acta*, che è anche presidente della Regione Calabria; e ancora l'adozione delle riforme previste nel programma operativo sugli assetti di governo della sanità con l'istituzione dell'azienda regionale Zero per dotare il sistema sanitario di un assetto istituzionale più performante, per avviare la realizzazione della rete dei servizi territoriali in applicazione all'utilizzo delle risorse della sesta missione del PNRR, per ridisegnare la rete dell'offerta ospedaliera utilizzando le risorse del Piano triennale di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico, in combinazione con le risorse per la digitalizzazione delle strutture della rete emergenziale, prevista dalla citata missione del PNRR.

Vorrei citare infine la ricostruzione della reale entità del debito sanitario regionale; lo scorso 28 ottobre è partita, con l'ausilio degli uomini e delle donne del corpo della Guardia di finanza, l'operazione di ricostruzione dei debiti nella loro reale entità, che si concluderà entro il 31 dicembre 2022, che permetterà di appurare le reali situazioni patrimoniali... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Occhiuto, la invito a concludere.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Le operazioni portate avanti e il complesso e complicato lavoro di quest'ultimo anno sono racchiusi nelle poche righe di questo provvedimento legislativo che leggiamo come una semplice proroga del provvedimento che si va a convertire. Poche righe che per la Calabria sono molto importanti e significative nel sostegno che questo Governo mostra di avere esigenze e soprattutto ai diritti della popolazione calabrese. Va bene anche la proroga per la durata del mandato per la commissione tecnico consultiva e scientifica del comitato operante presso l'Agenzia del farmaco.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, quando si è deciso che avrei fatto io questa dichiarazione di voto temevo di avere ben poco da dire, ma i lavori in Commissione mi hanno dato grandi spunti.

Dovevamo votare una proroga della partecipazione a missioni NATO e invece in Commissione i relatori hanno provato a inserire una proroga, fino a fine 2023, della fornitura di armi all'Ucraina senza alcun dibattito, emendamento poi ritirato, perché sapevamo tutti che era in corso alla Camera una discussione di mozioni sullo stesso tema ed è sembrato un po' troppo anche a questa maggioranza forzare così la mano. Il Ministro, infatti, si è impegnato nell'altra Camera a presentare un apposito decreto-legge sul tema, ma nel frattempo spuntano in Aula emendamenti, ritirati in Commissione, che modificano il codice dell'ordinamento militare e passano in Aula anche col voto favorevole del PD. Ci aspettavamo che il presentatore si prendesse qualche minuto per illustrarci, per dirci se stiamo cedendo armi e quali armi. L'impressione è che abbiamo fatto rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. *(Applausi)*.

Ci sembra che questa maggioranza sia in preda a un furore bellicista, complice anche una parte non minoritaria dell'opposizione, quando si tratta di aumentare le spese per la difesa, com'è emerso anche alla Camera nella discussione delle mozioni sull'Ucraina, e invece sia timido quando si tratta, per esempio, di difendere il potere d'acquisto dei pensionati.

Se questo non bastasse, ieri in Commissione abbiamo assistito ad una vergognosa forzatura, con emendamenti che hanno modificato in maniera spregiudicata - anche qui senza confronto - la *governance* dell'AIFA. Ho sentito prima il firmatario difendere tale proposta; sarebbe stato bello se lo avesse fatto argomentando un po' di più anche in Commissione, dandoci modo di discuterne meglio. È folle che un emendamento così impattante venga inserito in un decreto che tratterebbe solo di proroghe di alcune commissioni dell'Aifa. Non si capisce poi in base a quale criterio di giudizio questi



emendamenti siano stati giudicati ammissibili mentre altri, decisamente meno impattanti, che si riferivano solamente ai tempi di segnalazione delle carenze dei farmaci, siano stati dichiarati inammissibili sullo stesso provvedimento. Sarebbe bello capirlo tutti quanti insieme.

Sulla necessità di intervenire sull'AIFA, per una sua riforma complessiva, potremmo essere anche tutti d'accordo, come abbiamo detto tante volte, ma proprio perché potremmo essere tutti d'accordo e si tratta di un tema così delicato, andrebbe affrontato in maniera organica e con il dovuto confronto (*Applausi*), magari anche con le Regioni, che di solito vi sono così care, e non con un atto di forza come invece avete fatto.

Infine, arriviamo alla proroga del commissariamento della Regione Calabria. Siamo tutti consci dei problemi della sanità calabrese e vorremmo tutti vederli risolti domani mattina (anzi ieri) e sapere che finalmente anche in questa parte d'Italia si riesce a trovare risposte ai bisogni di salute dei cittadini, senza più dover ricorrere al turismo sanitario. Avremmo voluto però sapere per quale ragione tutto questo non è ancora realtà, nonostante anni ed anni di commissariamento, e come pensa invece il commissario di risolvere tutto nei pochi mesi di proroga che sono stati concessi. Neanche di questo è stato possibile parlare, perché era tardiva la richiesta delle opposizioni di un'audizione; forse perché c'è stata una grande fretta nell'andare avanti, perché il provvedimento era semplice, dato che si trattava solo poche proroghe. Invece, poi, si è trasformato in tutt'altro.

In sostanza, Presidente, colleghi, quello che doveva essere un provvedimento facile, su cui magari votare a favore, è diventato uno strumento inaccettabile di furbizie e tentativi da parte della maggioranza, purtroppo riusciti, di allargare le maglie del provvedimento, dove pareva a loro, infilandoci dentro di tutto.

Per tutte queste ragioni esprimo il voto contrario da parte del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi senatori, ringrazio il senatore Germanà per aver ampiamente argomentato, in discussione generale, tutta la parte inerente le misure per il servizio sanitario della Regione Calabria contenute nell'atto che tra poco andremo a votare.

Quello su cui vorrei concentrare il mio intervento, prima di arrivare alla dichiarazione di voto, riguarda invece il comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge oggi in conversione. L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2022 la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza inizialmente disposta fino al 30 settembre 2022 dal primo decreto Ucraina dello scorso febbraio. Tale missione di forza rapida di immediato impiego nasce dalla presa di coscienza interna all'Alleanza atlantica nel vertice in Galles del 2014 in risposta alle violazioni russe di allora alla sovranità territoriale ucraina. La NATO si dotò così di contingenti precostituiti che, oltre a rassicurare i Paesi membri dell'Alleanza sul fianco Est, avrebbero permesso di reagire rapidamente ad eventuali sconfinamenti russi in Stati membri della NATO. La missione rappresenta, pertanto, uno degli strumenti principali per l'esercizio delle funzioni di difesa e deterrenza atlantiche che dal 2014 rappresentano uno dei pilastri delle politiche nei confronti della Federazione russa. Nello specifico, la missione è costituita da una brigata multinazionale in grado di entrare in azione in 48 ore ed è guidata a rotazione dai Paesi dell'Alleanza. L'Italia ha guidato questa missione nel 2018.

Nell'ultimo vertice della NATO dello scorso giugno a Madrid, l'Alleanza ha aggiornato il proprio concetto strategico. L'ultimo documento era risalente al 2010, in un contesto globale molto diverso da quello attuale, in cui si riteneva l'area euroatlantica in pace e che la minaccia di un attacco convenzionale contro il territorio della NATO fosse bassa.

Ben differente è la situazione odierna ed evidente la presa di coscienza dei Paesi dell'Alleanza. Nell'ultimo concetto strategico, infatti, si legge che l'area euroatlantica non è in pace e che non si può escludere la possibilità di un attacco contro la sovranità e l'integrità territoriale degli alleati. Tale cambio della cornice strategica comporta inevitabilmente un cambio nella modalità delle operazioni delle missioni della NATO. Il contributo italiano alla missione consiste in 1.350 militari, 77 mezzi terrestri, due mezzi navali e cinque aerei. Anche in questo contesto, l'Italia fa la sua parte e la fa grazie

ai propri uomini e donne in divisa. Lo fa rispondendo così al nuovo concetto strategico che il vertice dell'Alleanza ha adottato, in cui sono elementi cardine la sicurezza delle frontiere, la sicurezza marittima, la sicurezza dello spazio aereo, la sicurezza delle infrastrutture cibernetiche, la tutela degli interessi nazionali, la deterrenza ed il contrasto degli atti illeciti internazionali, la lotta al terrorismo, al traffico di armi di distruzione di massa, alla tratta di esseri umani, al traffico di stupefacenti e alla pirateria.

Riguardo alla lotta alla pirateria, lasciatemi ringraziare l'equipaggio della nave Borsini, che pochi giorni fa ha effettuato un intervento in soccorso ad una petroliera oggetto di un attacco da parte di un gruppo di pirati. (*Applausi*). La nostra nave è impegnata nell'ambito della missione Gabinia per contribuire alla sicurezza marittima in un'area caratterizzata ancora dalla minaccia di questo fenomeno e da altre attività illecite che compromettono la libertà di navigazione.

L'Italia, quindi, è pronta a fare la propria parte nel contesto europeo ed alleato, consapevole che nessuna media potenza come la nostra può difendersi o operare da sola, ma l'Italia può e deve porsi come *partner* affidabile e risolutivo in un'Europa e nel versante democratico del mondo, ma deve avere pari dignità e reciproco rispetto dalle grandi potenze mondiali, cosa che - ahimè - non sempre avviene e le cronache recenti di velate minacce ricevute in ambito europeo fanno intravedere un atteggiamento che è ancora molto distante da questi presupposti.

A seguito dell'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina è apparsa ben chiara la necessità di difendere la sicurezza europea attraverso il principio fondamentale per cui la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza all'interno delle frontiere riconosciute a livello internazionale devono essere pienamente rispettate. La pace, che tutti noi davamo oramai per scontata, è stata nuovamente messa in pericolo da una guerra alle porte di casa nostra e con essa abbiamo scoperto tutte le nostre vulnerabilità, che non si limitano all'Italia o all'Europa. Oggi a rischio vi sono infatti la stabilità e la sicurezza internazionale, che passano anche attraverso le criticità di approvvigionamento delle materie prime, di beni alimentari e fonti energetiche, le cui conseguenze ricadono in ambito sociale, economico e produttivo e colpiscono in modo particolare i più deboli. È quindi necessario presidiare e difendere tutti i settori strategici di importanza vitale, ora più che mai.

Siamo oggi chiamati a convertire il decreto-legge in esame, che proroga il rafforzamento dei dispositivi di difesa e sicurezza della NATO per la salvaguardia della libertà, della sicurezza e della tutela dei valori democratici.

Per questi motivi, il Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione voterà a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, gentili colleghi, la dichiarazione di voto dei democratici italiani oggi sarebbe stata molto semplice. Doveva essere semplice e chiara: votiamo a favore di questo decreto. Non c'era motivo per opporsi alle proroghe richieste dal Governo: tre mesi per l'articolo 1 e la pronta reazione della NATO sul fianco Est. È ovvio, infatti, che dopo l'aggressione della Russia era necessaria una capacità di miglioramento della pronta reazione della NATO, che è e deve rimanere un'alleanza di difesa. Era impossibile dire no a una proroga per permettere al sistema sanitario calabrese di continuare a migliorare le sue *performance* di sei mesi, così come era impossibile dire no al fatto che gli organismi di AIFA potessero continuare, ancora per qualche mese (quattro per la precisione), a esercitare la loro funzione in maniera adeguata. Era un atto di cortesia e attenzione verso le esigenze del Paese di alcune nostre scelte fatte prima, che richiedevano semplicemente una ratifica da parte nostra e un dialogo molto semplice.

Purtroppo, però, si è tentato di modificare la natura del provvedimento, non rispettandone il contenuto. È lecito e persino doveroso che il Parlamento provi a migliorare i decreti del Governo ed eserciti un dialogo costruttivo con l'Esecutivo. Dico questo alle classi oggi presenti in tribuna, che vedono in questo il luogo dove la democrazia si concretizza e matura e i rappresentanti del popolo dialogano con l'Esecutivo per migliorare e approfondire gli strumenti legislativi.

È tutto doveroso, ma esiste un problema: la nostra Costituzione ci impone dei paletti entro cui

dobbiamo stare e lavorare. Premetto, per non sembrare presuntuoso, che persino la nostra maggioranza è spesso caduta nella tentazione di non rispettare il fatto che le leggi di conversione devono corrispondere esattamente alla natura del decreto-legge.

Il decreto-legge in esame è passato al vaglio degli organismi a cui di solito viene sottoposto, compreso il Quirinale. Il provvedimento presentava un'omogeneità di materia, nel senso che tutti gli articoli, pur essendo diversi, avevano un unico contenuto, che è di proroga di termini.

Esiste una patologia normativa - che, come ho detto, a volte ha colpito anche noi - che consiste nell'introdurre cose che non c'entrano assolutamente nulla. Non c'entrava nulla, dal punto di vista sostanziale, la proroga degli aiuti all'Ucraina, in quanto nel decreto-legge non vi è alcun accenno ad aiuti a questo Paese. Lo voglio dire perché mi sembra che non dobbiamo fare confusione. È un elemento patologico il fatto di aver tentato di introdurre (e la maggioranza continua incomprensibilmente a insistere su questo) una riforma dell'AIFA attraverso degli emendamenti parlamentari. L'AIFA è una delle istituzioni chiave per il funzionamento del Sistema sanitario nazionale. Prima le senatrici Zampa e Lorenzin e altri colleghi hanno fatto benissimo a dire che l'AIFA non è un'agenzia qualsiasi (lo dico appartenendo alla categoria dei medici).

L'AIFA è un'agenzia importantissima e non è, peraltro, un organismo in cui è rappresentato solo il Governo, ma sono rappresentate anche le Regioni e quindi inserire in un decreto-legge di proroga un elemento di riforma di un'istituzione tanto decisiva per il funzionamento del sistema sanitario è assolutamente improprio. Lo diciamo in relazione a tre questioni, la prima delle quali è che si snatura in maniera sostanziale l'autonomia dell'AIFA. Pensiamo innanzitutto all'abolizione del ruolo del direttore generale, perché dobbiamo partire dal merito. Il metodo è stato infatti completamente sbagliato e il Governo dovrebbe assumersi invece la responsabilità di fare proposte chiare e precise quando c'è da riformare qualcosa. Se il Governo ha intenzione di riformare l'Agenzia italiana del farmaco, essendo necessaria anche una riforma dell'AIFA, lo può fare con un provvedimento. Avremmo accettato questa discussione in maniera molto laica e concreta, perché sappiamo che ci sono dei problemi.

Contestiamo però il modo con cui tale tema viene affrontato, senza consultare preventivamente le Regioni. Amici della Lega, lo chiedo a voi: dov'è il parere dei Presidenti delle Regioni? (*Applausi*). Il sistema sanitario, come sapete, è di competenza anche regionale: dov'è il parere delle Regioni? Cosa ha indotto a fare questa proposta? Il problema è che ci sono troppi ritardi da parte delle due commissioni e per questo si decide addirittura di unirle in una sola? Pensate che si ridurranno i tempi di esame dei problemi unendo due commissioni in una sola? Forse questo emendamento è stato proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze per risparmiare. Per risparmiare, dunque, ritarderemo l'autorizzazione di nuovi farmaci? (*Applausi*). Vogliamo risparmiare sul funzionamento dell'AIFA?

Quindi, anche nel metodo, c'è una questione grande come una casa, al di là del merito. È questo che stiamo dicendo, con molta chiarezza, al rappresentante del Governo. Il ministro Crosetto ha compreso che in un decreto di proroga non si può discutere di aiuti militari all'Ucraina prorogati per un anno. Signor Presidente, questo è infatti un problema politico di cui vanno informati il Parlamento e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che purtroppo nemmeno oggi si è riunito. (*Applausi*). È un problema di cui va informato il Paese, perché è una scelta politica e non si può inserire in un decreto di proroga una scelta politica strategica per il posizionamento dell'Italia e dell'Europa. Mentre il ministro Crosetto ha accettato, in questo dialogo col Parlamento, di riflettere e di fare un provvedimento *ad hoc*, il ministro della salute Schillaci ha deciso di tirare dritto, forse perché non ha contezza del fatto che questa è una democrazia parlamentare, cioè che il Parlamento necessita di approfondimenti e di audizioni e che un provvedimento come questo necessitava di ascoltare le aziende che producono i farmaci, di ascoltare le Regioni che tutti i giorni sono a contatto con l'AIFA e di ascoltare le persone implicate nella gestione dell'Agenzia del farmaco. Tirare dritto, in questi casi, però, è semplicemente la premessa per commettere grandi errori.

Signor Sottosegretario, lo dica al ministro Schillaci, che dovrebbe ricordare che non è più un professore universitario e quindi deve venire nelle Aule parlamentari a difendere i suoi provvedimenti,

se li approva. (*Applausi*). Venga qua, perché qui facciamo politica e rispondiamo ai cittadini: rispondiamo nel merito e nel metodo! (*Applausi*). Venga qua, porti le evidenze in favore delle proposte che ha approvato, con il suo parere positivo - non può dire che è un'iniziativa del Parlamento, perché ha dato parere positivo - e dimostri che la riforma che sta proponendo surrettiziamente, senza consultare nessuno, ha seri fondamenti scientifici. Questo chiediamo: ci venga a dimostrare che questa riforma migliorerà il funzionamento dell'AIFA. Succederà invece che, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto che dovrà fare il Governo e nelle more della costituzione del nuovo organismo, l'AIFA si bloccherà.

Signor Presidente, rispondo alla sollecitazione che i colleghi della maggioranza ci hanno fatto all'inizio della legislatura: ci hanno chiesto di dare tempo per riflettere, perché le riforme arriveranno, pensate e strutturate. Onorevoli colleghi, è solo da poco che siete al Governo e dunque non tentate di affrettarvi per fare le cose di nascosto, accettate il confronto in queste Aule e troverete sempre la nostra disposizione positiva, perché quello che fa bene al Paese per noi va votato e va votato presto e subito.

Siamo totalmente in sintonia su questo: prima di tutto viene il bene del Paese. Non cercate scorciatoie. Avremmo voluto votare positivamente, ma non possiamo farlo a causa del vostro atteggiamento.

Stigmatizzo in maniera particolare il fatto che il ministro Schillaci, a differenza del ministro Crosetto, non ha voluto ascoltare la voce del Parlamento e la richiesta di riflessione che presto - lo dico ai colleghi della maggioranza - si leverà dalle forze sociali ed economiche che sono coinvolte nella gestione di Aifa. Quindi, presto anche voi, come avete già fatto su altri provvedimenti, dovrete ripensare al colpo di forza che tentate di fare oggi.

Per questi motivi, Presidente, ci asterremo sul provvedimento. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, ho chiesto di intervenire per annunciare il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169.

Pur consapevole che il provvedimento in questione non sarà certo né la pietra d'angolo di questa maggioranza né l'architrave dell'azione di Governo, è chiaro che molto spesso le case si costruiscono anche con mattoni ordinari, che a volte vi è la necessità e l'urgenza di reperire immediatamente. È per questo motivo che abbiamo condiviso l'azione del Governo di far uso dell'articolo 77 della nostra Costituzione e quindi di varare il decreto-legge che oggi ci auguriamo di convertire.

Com'è stato più volte ampiamente illustrato nel corso del dibattito, sia in discussione generale sia nelle dichiarazioni di voto, il provvedimento in questione ha tre fondamentali architravi, per i quali l'intervento era assolutamente necessario perché, se non si fosse prontamente intervenuti, probabilmente l'Italia ne avrebbe perso in credibilità internazionale e anche i nostri cittadini avrebbero avuto diversi svantaggi, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi due architravi di questo decreto-legge.

Le disposizioni urgenti di proroga della partecipazione del personale militare al potenziamento delle iniziative NATO sono il primo. Riaffermando quindi la collocazione euro-atlantica dell'Italia, è evidente che, in uno scacchiere internazionale complicato come quello che stiamo vivendo negli ultimi mesi, la nostra partecipazione a questo impiego di forza ad elevata prontezza alle iniziative della NATO aumenta la nostra credibilità internazionale e soprattutto la nostra sicurezza.

Nella cosiddetta VJTF la nostra partecipazione era scaduta lo scorso 30 settembre e il decreto-legge oggetto di conversione la proroga al 31 dicembre: rinnoviamo quindi la partecipazione dei nostri uomini, dei nostri mezzi e delle nostre tecnologie, peraltro senza che questo abbia alcun tipo di onere aggiuntivo per quanto riguarda le finanze dello Stato. Infatti, i maggiori oneri sono stati già assorbiti dal risparmio avvenuto nei mesi precedenti.

Oltre a questo, per cui era impensabile non intervenire, come dicevo per una questione di carattere diplomatico e per la difesa della nostra coerenza in politica estera, anche con la successione di Governi differenti, sono stati presentati due emendamenti - sono stati citati - che hanno modificato la prontezza per la nostra Difesa di poter intervenire al meglio nell'ambito delle suddette missioni.

Il secondo aspetto, che è stato già trattato, concerne la vicenda, ampia e complessa per la sua storia, del commissariamento della sanità calabrese.

Oggi il Parlamento torna a legiferare su una materia delicata e complessa che io personalmente continuo a ritenere figlia dell'errore di quella modifica della Costituzione, del suo Titolo V e in particolare dell'articolo 117, voluta ormai qualche lustro fa da una maggioranza molto risicata, che ancora oggi si fa fatica a declinare con prontezza e che crea ovviamente differenze sostanziali tra le varie Regioni.

È chiaro che, in questo quadro, è fondamentale pensare e ritenere urgente quella riforma costituzionale, sia verticale sia orizzontale, che immaginiamo per lo Stato, che possa tenere insieme, da un lato, la giusta e legittima richiesta di autonomia dei territori e delle Regioni e, dall'altro, la garanzia di un livello assistenziale, soprattutto in campo sanitario, uniforme su tutto il territorio nazionale.

Auspiciando che nel corso della legislatura questo tipo di riforma possa essere non solo declinata da quest'Assemblea, ma anche approvata, magari da forze che vanno oltre il perimetro dell'attuale maggioranza (perché così ci si dovrebbe comportare, quando si parla di riforme costituzionali), è chiaro che il tamponamento che mettiamo in campo, anche per agevolare il lavoro del commissario *ad acta pro tempore* della sanità calabrese, va esattamente in questa direzione.

C'è poi la vicenda Aifa, su cui tanto si è dibattuto. Lo dico da persona abituata -- e che sempre lo è stata - a stare all'opposizione, nel corso dei ruoli elettivi che ha ricoperto in passato. Da un lato, comprendo la volontà di arrampicarsi sul metodo, perché probabilmente le critiche nel merito sono molto minori e sicuramente non così ficcanti e perché in maniera trasversale le opposizioni, che oggi si dividono nuovamente nel voto sulla conversione del decreto-legge, testimoniano tutte l'urgenza di modificare la *governance* dell'Aifa. Abbiamo proceduto in questo senso, con una richiesta di modifica parlamentare del decreto-legge. È abbastanza bizzarro che, se da un lato le opposizioni chiedono un maggior coinvolgimento del Parlamento, dall'altro poi biasimano quando il Parlamento e i senatori, con i propri emendamenti, cercano di migliorare il decreto. Beh, delle due l'una, perché tutte e due si fa fatica a farle stare insieme. È evidente che noi e tutta la maggioranza ci assumiamo la responsabilità politica di far sì che Aifa, grazie a queste modifiche, possa essere più efficiente, più capace e più rispondente ai compiti istituzionali che le sono propri.

Avviandomi alla conclusione di questa dichiarazione di voto, sono convinto che la narrazione che avete tentato di costruire in queste prime settimane di opposizione non corrisponda alla realtà, perché, se un giorno ci descrivete come una maggioranza e come un Governo (quello che sosteniamo) di estrema destra, il giorno successivo ci descrivete come una maggioranza e un Governo troppo in continuità con il Governo Draghi. È evidente che non è vera né l'una, né l'altra cosa. Cercheremo e stiamo cercando di mantenere il mandato elettorale ricevuto dagli italiani il 25 settembre scorso, che vede come bussola prima di tutto l'interesse dell'Italia e degli italiani.

È anche con provvedimenti come questi, in cui si cerca di coniugare efficienza e merito, che cercheremo e proveremo a dare adito al mandato ricevuto, pur consapevoli della difficoltà complessiva del momento che stiamo vivendo, perché, se Seneca da un lato diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare, noi al contrario sappiamo di non avere il vento in poppa, per le condizioni internazionali e nazionali (mi riferisco alle crisi che stiamo vivendo), ma siamo ben sicuri di dove voler andare. Credo che questa maggioranza e il Governo che sosteniamo riusciranno a presto a portare in porto l'Italia e l'approvazione di un decreto come questo è una prima strambata nella giusta direzione. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame della proposta di coordinamento 1, che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento 1, presentata dai relatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[MAIORINO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, domani ricorre una data importante: il 1° dicembre l'intero mondo celebra la giornata mondiale per la lotta all'AIDS e quest'anno ricorrono esattamente quarant'anni dall'anno della prima diagnosi di AIDS in Italia. Era il 1982 e da allora di passi avanti ne sono stati fatti.

Nel 2021 sono state 1.770 le nuove diagnosi per infezione da HIV, pari a un'incidenza di tre nuove diagnosi ogni 100.000 persone. Dal 2012 a oggi si osserva una diminuzione delle nuove diagnosi che appare più evidente dal 2018, con un ulteriore declino negli ultimi due anni, anche se su questo è possibile una sotto-notifica per via della pandemia. Tuttavia, più di un terzo delle persone con nuova diagnosi per HIV ha scoperto di essere positivo a causa della presenza di sintomi o patologie correlate: dal 2015 a oggi, infatti, è in costante aumento la quota di persone cui l'infezione è stata diagnosticata tardivamente, mentre il numero di decessi per AIDS è rimasto stabile ed è pari a circa 500 persone l'anno. Questa cifra ci interroga.

Oggi si convive con il virus, ma la prevenzione resta fondamentale. Nel nostro Paese i minori di diciotto anni ancora non possono accedere al test diagnostico senza il consenso dei genitori e i genitori non sono in genere le prime persone da cui un ragazzo o una ragazza di sedici anni vanno quando credono di aver bisogno di un test. La stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a suo tempo si era espressa in favore dell'accesso autonomo dei minorenni al test.

Soprattutto, però, abbiamo smesso di informare. Tutti qui dentro ricordiamo le campagne massicce e martellanti dell'alone viola e del ritmo ossessivo. Quelle campagne salvarono vite, certo, ma contribuirono purtroppo anche a creare uno stigma intorno alle persone che avevano contratto il virus. Non vogliamo certo questo, ma diffondere un'informazione corretta, soprattutto tra i più giovani, è un dovere, a meno che non abbiamo deciso che quella cifra di 500 morti di media all'anno sia un effetto collaterale accettabile e non lo è.

Andiamo dunque oltre le divisioni pretestuose, diffondiamo i test e rendiamoli veramente accessibili a tutte e a tutti e, soprattutto, assumiamoci la responsabilità di prevedere nelle nostre scuole percorsi di educazione sessuale.

Il nostro obiettivo comune dev'essere portare quella cifra da 500 a zero. *(Applausi)*.

[SBROLLINI](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per informare l'Assemblea che purtroppo poco fa è morto il ciclista Davide Rebellin. Questo provoca in noi un dolore molto forte, un doppio dolore, per la perdita che colpisce chiunque ami il ciclismo, ma anche per l'assurdità della sua morte accidentale, che forse poteva essere evitata. L'incidente è avvenuto poco fa nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino, nella mia provincia.

Ci pare doveroso fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente che ha provocato la morte del campione veronese a soli cinquantun anni. Secondo i primi resoconti della tragedia, il ciclista sarebbe stato travolto da un camionista, che non si sarebbe nemmeno accorto dell'impatto e per questo avrebbe proseguito la sua corsa, però i contorni dell'incidente risultano ancora poco chiari. Come Gruppo presenteremo un'interrogazione per fare subito chiarezza su quanto accaduto.

A nome di Azione-Italia Viva-RenewEurope esprimiamo in ogni caso in questo momento il nostro profondo cordoglio alla famiglia e a tutte le persone che hanno apprezzato lo spessore umano e le grandi doti sportive di Davide Rebellin. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio per la morte di Davide Rebellin ed esprime ai suoi cari la vicinanza più sentita.

### **Atti e documenti, annuncio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 1° dicembre 2022**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 17,16*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ( [299](#) )

#### **ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

b) all'articolo 9, comma 15, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Allegato

#### **MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

*All'articolo 1:*

*al comma 3, la parola: « derivano » è sostituita dalle seguenti: « devono derivare ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo », le parole: « con le medesime procedure di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « con le procedure di cui al medesimo articolo 2 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo*

periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*ter*. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole:

"Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda zero, nonché presso".

1-*quater*. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole:

"per le finalità del presente comma e" »;

*al comma 2, le parole* « dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale »;

*al comma 3, le parole:* « disposizioni recate dal presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « disposizioni di cui al presente articolo ».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-*bis*. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

1-*ter*. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis*, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la lettera *a*) è abrogata a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA;

*b*) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

1-*quater*. All'articolo 13, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "del direttore generale" sono soppresse.

1-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 1.

*(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF)*



1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI

##### 1.0.1

#### [Barcaiolo](#)

Approvato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Integrazione dei Settori di spesa e contratti relativi alle missioni internazionali)*

1. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi *cyber*, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche".».

##### 1.0.2

#### [Barcaiolo](#)

Approvato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è inserito il seguente:

"Art. 544-bis. - Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare.

1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per quelle umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, let. o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, dei servizi nonché per la realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, servizi, lavori e opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile."».

##### 1.0.100

#### [Germanà](#)

Approvato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)*

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

5. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

6. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

7. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.»

1.0.101

[Barcaiuolo](#)

Id. em. 1.0.100

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)*

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di

finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

5. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.".

6. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

7. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.»

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### Articolo 2.

#### *(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-*bis* del presente articolo. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

1-*bis*. Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*ter*. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: « Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e » sono inserite le seguenti: « dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda zero, nonché presso ».

1-*quater*. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: « per le finalità del presente comma e ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

2.4 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle commissioni parlamentari competenti in materia, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano di rientro e delle misure di cui al capo I del medesimo decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, con particolare riguardo alle perduranti criticità nonché alla strategia di uscita definitiva dal Commissariamento alla data di cui al comma 1 del presente articolo.».

2.5 (già em. 3.100)

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Irto](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al termine dei sei mesi di cui al comma 1, primo periodo, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui Capo I del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è resa al Parlamento.»

2.100

[Silvestro](#)

V. testo 2

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e n. 228 dell'11/11/2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

2.100 (testo 2)

[Silvestro](#)

Approvato

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.»

2.101

[Germanà](#)

Approvato

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre ai termini di cui al primo e secondo periodo"».

2.0.100

[Germanà](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite il Sistema tessera sanitaria)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è soppresso.»

2.0.101

[Barcaiolo](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite il Sistema tessera sanitaria)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è soppresso.»

2.0.102

[Germanà](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis**

*(Modifiche all'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" sono soppresse.».

2.0.103

[Barcaiuolo](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis**

*(Modifiche all'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" sono soppresse.»

**ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

**Articolo 3.**

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole « 15 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».

*1-bis.* Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

*1-ter.* Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *a)* è abrogata a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA;

*b)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

*1-quater.* All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: « del direttore generale » sono soppresse.

*1-quinquies.* Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**EMENDAMENTI**

3.100

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Irto](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

V. em. 2.5

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al termine dei sei mesi di cui al comma 1, primo periodo, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui Capo I del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è resa al Parlamento.»

3.101

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

**Sopprimere i commi 1- bis , 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.**

*Conseguentemente, alla rubrica, le parole: « loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco» sono soppresse.*

3.102

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Precluso

**Sopprimere i commi 1 -bis , 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.**

3.103

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

**Sopprimere i commi da 1- bis a 1-quinquies.**

3.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

**Sopprimere il comma 1- bis.**

3.105

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con il seguente:*

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da sedici componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le rispettive funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, e del direttore generale, nonché le funzioni, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.»

*Conseguentemente, al comma 1-quinquies, le parole: «1-ter e 1-quater» sono soppresse.*

3.106

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci» con le seguenti: «sedici».*

3.107

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: «del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché».*

*Conseguentemente,*

*a) sopprimere il comma 1-ter;*

*b) al comma 1-quinquies, sopprimere le parole: «1-ter».*

3.108

I Relatori

Approvato

*Al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis» con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA» e, alla lettera a), sopprimere le parole: «a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA».*

3.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

*«Art. 3-bis*

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."».

3.0.5

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

*«Art. 3-bis*

*(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «6 e»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative



terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale."

c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."»

3.0.10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse".»

**ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO**

Coord. 1

I Relatori

Approvata

*Al titolo del decreto-legge, al primo periodo, aggiungere in fine: «e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle forze di polizia».*

*Allegato B*

### **Pareri espressi dalla 1a e 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 299 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.105, 3.106, 3.0.1, 3.0.5 e 3.0.10.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 299:

sull'emendamento 3.101 (1a parte), la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Astorre, Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Lisei, Micciche', Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri e Craxi, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Unterberger.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Lisei Marco

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo (380)

(presentato in data 29/11/2022);

senatori Balboni Alberto, Ambrogio Paola, Ancorotti Renato, Barcaiuolo Michele, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Campione Susanna Donatella, Della Porta Costanzo, Farolfi Marta, Gelmetti Matteo, Leonardi Elena, Liris Guido Quintino, Lisei Marco, Maffoni Gianpietro, Matera Domenico, Menia Roberto, Mennuni Lavinia, Nastri Gaetano, Rapani Ernesto, Rastrelli Sergio, Rosa Gianni, Russo Raoul, Sallemi Salvatore, Satta Giovanni, Scurria Marco, Sigismondi Etelwardo, Speranzon Raffaele, Spinelli Domenica, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria

Introduzione nel codice penale del reato di occupazione abusiva di privato domicilio o dimora (381)

(presentato in data 29/11/2022);

senatrice Gelmini Mariastella

Modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (382)

(presentato in data 30/11/2022).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 29/11/2022 le 3<sup>a</sup> (Aff. esteri e difesa) e 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA" (299)

(presentato in data 08/11/2022).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 17 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 15 settembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XL*, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *k-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXXXI*, n. 1).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni

permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Revisione del piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2022) 581 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi (COM(2022) 668 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 25/2022/G con la quale è stato approvato il rapporto riguardante "Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 12).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna per chiedere al Governo e al Parlamento di assicurare, nell'ambito della conferma degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese in relazione all'incremento delle spese militari fino al 2 per cento del PIL, un approccio che garantisca gradualità e progressività nel tempo, tenendo conto degli effetti che la crisi economica, conseguente alla guerra russo-ucraina, sta producendo sulla società italiana.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 1).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 29 novembre 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (COM(2022) 666 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 novembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) (COM(2022) 667 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 novembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

##### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Giuseppe Fortunato, Difensore Civico della Regione Campania, chiede disposizioni urgenti in materia di malattia ambientale (Petizione n. 85, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Maurizio Munda da Limbiate (Monza e Brianza) chiede disposizioni in materia di salute

mentale (Petizione n. 86, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Raffaele Foresteriero da Ciampino (Roma) chiede modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale in materia di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (Petizione n. 87, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Carlo Morganti da Roma chiede:

- iniziative per la rescissione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (Petizione n. 88, assegnata alla 3a Commissione permanente);

- l'abrogazione della XII e XIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione (Petizione n. 89, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Ettore Maria Bartolucci da Pesaro chiede:

- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Petizione n. 90, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- disposizioni volte a prevedere la possibilità di esercizio della professione forense in conseguenza del possesso della laurea in giurisprudenza, anche di vecchio ordinamento, e del certificato di compiuta pratica legale, con conseguente eliminazione dell'esame di Stato di abilitazione (Petizione n. 91, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Francesco Romano da Saviano (Napoli) chiede:

- nuove disposizioni in materia di c.d. *fringe benefit* in favore dei dipendenti del comparto bancario (Petizione n. 92, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- disposizioni volte a consentire al consumatore di segnalare in forma anonima al Ministero delle Imprese e del Made in Italy gli esercenti che non consentano i pagamenti mediante POS (Petizione n. 93, assegnata alla 9a Commissione permanente);

- l'attivazione presso il Fondo di Garanzia MCC di un nuovo *temporary framework* sino al 30 giugno 2023 volto a consentire il consolidamento dei finanziamenti già in corso di ammortamento e l'erogazione di nuove sovvenzioni (Petizione n. 94, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- disposizioni volte a consentire la partecipazione alla c.d. lotteria degli scontrini anche per le spese effettuate in parte con buoni pasto e per il restante con strumenti elettronici di pagamento (Petizione n. 95, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Stefano Zappalà da Catania chiede disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio di pubblica utilità "1500", istituito in occasione dell'emergenza pandemica (Petizione n. 96, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Antonio Boscolo Agostini da Chioggia (Venezia) chiede che ai lavoratori che abbiano prestato servizio presso il medesimo datore di lavoro per almeno 33 anni venga riconosciuta un'onorificenza al merito denominata "*Work and life* - Lavoro e Vita" (Petizione n. 97, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

- modifiche al Titolo IV della Parte II della Costituzione, in materia di magistratura (Petizione n. 98, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- modifiche alla Costituzione volte ad introdurre l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica (Petizione n. 99, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- modifiche all'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori di diritto e a vita (Petizione n. 100, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum popolari (Petizione n. 101, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Alberto Pratesi da Lecce chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'amministrazione della giustizia (Petizione n. 102, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Luciano Battaglini da Trani (BAT) chiede modifiche all'articolo 12 del codice della strada in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale (Petizione n. 103, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Massimiliano Valdannini da Roma chiede:

- l'avvio di una fase di sperimentazione e l'eventuale successiva dotazione dello strumento Bolawrap a tutte le Forze di polizia (Petizione n. 104, assegnata alla 1a Commissione permanente);
  - la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra le strade statali n. 2 Cassia e n. 311 Nepesina, nel comune di Monterosi (Viterbo) (Petizione n. 105, assegnata alla 8a Commissione permanente);
  - la regolamentazione sull'uso dei sistemi di segnalazione visiva e sonora da parte degli Istituti di vigilanza privata, di vigilanza ittica, venatoria e ambientale (Petizione n. 106, assegnata alla 1a Commissione permanente);
  - una regolamentazione delle attività di carico e scarico delle merci, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade che ne preveda lo svolgimento esclusivamente nelle ore notturne (Petizione n. 107, assegnata alla 8a Commissione permanente);
  - l'inasprimento delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme di cui all'articolo 173 del Codice della Strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (Petizione n. 108, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- il signor Salvatore Gensabella da Gela chiede l'abrogazione dell'articolo 95, commi 2 e 3, del codice di giustizia contabile, in materia di disponibilità e valutazione della prova (Petizione n. 109, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Giuseppe Barone da Roma chiede l'innalzamento fino al settantesimo anno di età per il collocamento a riposo obbligatorio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (Petizione n. 110, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- il signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) propone misure per rafforzare la democrazia diretta e la cittadinanza attiva nell'era della rivoluzione digitale (Petizione n. 111, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Giovanni Gallorini da Arezzo chiede:
- modifiche all'articolo 48 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto (Petizione n. 112, assegnata alla 1a Commissione permanente);
  - l'eliminazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado (Petizione n. 113, assegnata alla 7a Commissione permanente);
  - provvedimenti severi nei confronti del personale sanitario che esprime posizioni contrarie ai vaccini contro il COVID-19 (Petizione n. 114, assegnata alla 10a Commissione permanente);
  - la modifica dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, recante "Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5" (Petizione n. 115, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la signora Giovannina Iervolino da Ottaviano (Napoli) chiede:
- l'istituzione della Giornata dell'insegnante (Petizione n. 116, assegnata alla 7a Commissione permanente);
  - la possibilità in sede di dichiarazione dei redditi di poter destinare il 7 per mille ad uno specifico Istituto scolastico mediante indicazione del relativo codice meccanografico (Petizione n. 117, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- il signor Fabio Pedersoli da Artogne (Brescia) chiede l'adozione di disposizioni volte a consentire ai cittadini di sottoporre direttamente alla Corte Costituzionale questioni di legittimità costituzionale (Petizione n. 118, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:
- controlli stringenti da parte delle forze dell'ordine volti a garantire la sicurezza nel periodo natalizio, in particolare nelle province di Napoli e Caserta (Petizione n. 119, assegnata alla 1a Commissione permanente);
  - disposizioni in merito allo scioglimento dei Comuni (Petizione n. 120, assegnata alla 1a Commissione permanente);
  - l'azzeramento dell'IVA sui prodotti di prima necessità (Petizione n. 121, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- la previsione di un condono fiscale generale (Petizione n. 122, assegnata alla 6a Commissione permanente);
  - disposizioni in merito alle società di riscossione dei tributi (Petizione n. 123, assegnata alla 6a Commissione permanente);
  - l'abolizione dell'Imposta municipale unica (IMU) (Petizione n. 124, assegnata alla 6a Commissione permanente);
  - disposizioni volte a garantire una corretta valutazione del valore degli immobili, coerente col reale stato di conservazione degli stessi, ai fini della determinazione della tassazione applicabile (Petizione n. 125, assegnata alla 6a Commissione permanente);
  - disposizioni in merito alla dichiarazione di edificabilità dei terreni ai fini della determinazione della tassazione applicabile (Petizione n. 126, assegnata alla 6a Commissione permanente);
  - disposizioni severe contro gli assembramenti non autorizzati (Petizione n. 127, assegnata alla 2a Commissione permanente);
  - l'eliminazione delle tasse sui depositi, conti correnti e libretti postali (Petizione n. 128, assegnata alla 6a Commissione permanente);
  - disposizioni in materia di referendum popolare (Petizione n. 129, assegnata alla 1a Commissione permanente);
  - interventi urgenti in merito alla problematica dei roghi (Petizione n. 130, assegnata alla 8a Commissione permanente);
  - interventi volti a valorizzare il territorio circostante il fiume Volturno (Petizione n. 131, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- la signora Rita Bertoncini da Parma chiede l'estensione dei benefici "prima casa" anche ai proprietari che utilizzano un determinato immobile a scopo abitativo immobili solo per alcuni periodi dell'anno (Petizione n. 132, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- il signor Diego Bodenza da Enna chiede disposizioni volte a tutelare le condizioni di lavoro dei collaboratori negli studi legali (Petizione n. 133, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Andrea Carola da Napoli chiede disposizioni volte a tutelare i proprietari di beni mobili e immobili contro erronei o falsi trasferimenti della proprietà riportati nei pubblici registri (Petizione n. 134, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Francesco Bromo da Grottaglie (Taranto) chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento in merito alle decisioni relative all'invio di materiali d'armamento in Ucraina (Petizione n. 135, assegnata alla 3a Commissione permanente);
- il signor Matteo Paiano da Firenze chiede disposizioni volte a regolare il mercato degli affitti a lungo termine, con particolare riguardo alla tutela dei locatari (Petizione n. 136, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Daniele Carofei, a nome dell'Associazione Protezione Civile Nostrum-Lazio ODV, propone:
- l'istituzione di un ente per la realizzazione e gestione di un sistema di comunicazione tramite radio per il soccorso nell'ambito delle attività di volontariato di protezione civile (Petizione n. 137, assegnata alla 1a Commissione permanente);
  - una serie di misure organiche relative al Numero Unico Emergenze 112 (Petizione n. 138, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Giovanni Capo da Pescina (L'Aquila) chiede:
- l'inserimento tra le categorie di lavori usuranti dell'agente rappresentante di commercio (Petizione n. 139, assegnata alla 10a Commissione permanente);
  - di uniformare il regime di contribuzione figurativa delle madri lavoratrici autonome con quello delle madri lavoratrici dipendenti (Petizione n. 140, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- il signor Giuseppe Amato da San Martino Siccomario (Pavia) chiede:
- misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico (Petizione n. 141, assegnata alla 8a Commissione permanente);
  - disposizioni in merito al riconoscimento dei taxi ufficiali e di contrasto al fenomeno dell'abusivismo nel settore (Petizione n. 142, assegnata alla 8a Commissione permanente);

- disposizioni volte a contrastare la scomparsa di minori e, in particolare, che le reti televisive e i quotidiani ne diano risalto in modo continuativo, dal momento della denuncia alle Autorità (Petizione n. 143, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- disposizioni di contrasto alla violenza sulle donne (Petizione n. 144, assegnata alla 2a Commissione permanente);

i signori Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione P.I.N. (Partite Iva Nazionali) e Vito Frijia, Segretario Generale di Unilavoro PMI, chiedono la cancellazione immediata delle pretese prescritte di versamento di contributi previdenziali al fine di evitare pagamenti indebiti da parte di cittadini e aziende (Petizione n. 145, assegnata alla 10a Commissione permanente);

i signori Paolo Maria Squadroni da Civitanova Marche (Macerata), Silvia De Cato da Porto Sant'Elpidio (Fermo), Michele Evandri da Fermo, Simona Burini da Civitanova Marche (Macerata) e numerosi altri cittadini chiedono l'abolizione dell'obbligo vaccinale e di ogni altro trattamento sanitario finalizzato alla prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (Petizione n. 146, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Giancarlo Chiari, Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione Azione Meridionalista già MARSS (Movimento Associativo per la Revisione della Storia del Sud Italia) chiede un approfondimento delle ragioni storiche alla base della c.d. Questione Meridionale, l'istituzione di una Giornata della Memoria dedicata nonché interventi economici e fiscali a sostegno del Mezzogiorno (Petizione n. 147, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Walter De Santis da Catanzaro chiede modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (Petizione n. 148, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Damonte da Varazze (Savona) chiede che venga consentito il riscatto a fini pensionistici della laurea anche se nel periodo temporale considerato è già presente contribuzione da lavoro (Petizione n. 149, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Alessandro Corrieri da Firenze chiede disposizioni in materia di Imposta municipale unica (IMU) (Petizione n. 150, assegnata alla 6a Commissione permanente);

la signora Giovannina Iervolino da Ottaviano (Napoli) chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare *ad hoc* in materia di misure di aiuti di Stato per operazioni di finanziamento garantite dal Fondo di garanzia - Mediocredito Centrale (Petizione n. 151, assegnata alla 6a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Barbara Floridia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00009 della senatrice Aurora Floridia ed altri.

Mozioni

[GUIDI](#), [MALAN](#), [DE POLI](#), [LEONARDI](#), [BERRINO](#), [MANCINI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#), [ZULLO](#) - Il Senato,

premessi che:

la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 sancisce principi inderogabili di uguaglianza, libertà e dignità come fondamento di ogni convivenza civile;

il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, l'Italia ha ratificato tale Convenzione e il protocollo opzionale con la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

l'Agenda 2030, tra gli "Obiettivi del Millennio", contiene indicazioni importanti per realizzare società che siano realmente in grado di tenere conto di tutti i cittadini, valorizzandone il contributo;

le Linee guida per le politiche di integrazione nell'istruzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) del 2009 affermano il principio della creazione di ambienti e comunità di apprendimento, che formandosi progressivamente si dispongano meglio alla

integrazione di studenti con difficoltà;

considerato che:

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 26, riconosce il diritto delle persone disabili alla piena partecipazione alla vita sociale;

nel 2011 l'Unione europea ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che in tal modo costituisce la prima convenzione sui diritti umani ratificata dall'Unione europea;

l'Unione europea, sin dagli anni '80, è attiva con programmi a favore delle persone disabili, nell'ambito dei programmi Horizon, Helios I, Helios II, con interventi mirati, anche grazie al prezioso contributo dell'European disability forum;

nel 2010 è stata lanciata la strategia europea sulla disabilità (2010-2020) e il 30 novembre 2016 il Consiglio d'Europa ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità (2017-2023);

ritenuto che:

da quasi venti anni opera la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e, da oltre trenta, la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

il 22 giugno 2016 è stata approvata la legge 2 giugno 2016, n. 112, detta "Dopo di noi", che tuttora deve essere pienamente attuata;

dopo una lunga attesa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, è stato adottato il nuovo nomenclatore tariffario che, tuttavia, richiede ulteriori interventi, affinché siano individuati ausili per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, come già previsto dall'articolo 30-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

nella XVIII Legislatura, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza in ordine sia alle politiche per le persone con disabilità, sia all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la citata legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006;

dal 1° gennaio 2020 è attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel cui ambito opera l'Osservatorio, che ha il compito di garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e favorire piena ed effettiva partecipazione, inclusione sociale e autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

ritenuto che si deve evitare che il concetto di far rispettare i diritti dei disabili prefiguri diritti deboli, impegna il Governo:

1) a favorire l'esame parlamentare del disegno di legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri il 10 ottobre 2022;

2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di tipo finanziario a favore dei titolari di attività di ristorazione per la sostituzione o il rifacimento degli impianti sanitari, al fine di garantirne la fruizione ai clienti disabili;

3) a porre in essere iniziative, anche normative, per prevedere adeguati finanziamenti finalizzati alla sostituzione o al rifacimento effettivo degli impianti sanitari, anche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, università e luoghi di cultura;

4) a prevedere sanzioni più incisive per i datori di lavoro per il collocamento dei disabili, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

5) a procedere all'implementazione ulteriore del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

6) a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione dell'Autorità per la verifica della qualità della vita delle persone con disabilità.



(1-00011)

[LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [CROATTI](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LOPREIATO](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [TREVISI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone: "al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai Comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2022". Il comma 535 prevede che "possono richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5 000 000 di euro";

all'articolo 1, comma 537, si stabilisce, quale criterio unico per la selezione dei progetti, che l'attribuzione delle risorse sia effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM);

con il decreto interministeriale 30 dicembre 2021 è stata definita la modalità di presentazione delle domande e con il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i progetti e i Comuni beneficiari;

considerato che:

l'esito della selezione delle Regioni beneficiarie ha escluso la maggior parte delle Regioni italiane (ben 16) tra cui diverse Regioni del Sud come la Sardegna e la Basilicata individuate come Regioni "obiettivo 1" dall'accordo di partenariato 2021-2027 per la politica di coesione in Italia;

il combinato disposto dei commi 534 e 535 ha come obiettivo la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, per cui non si comprende la scelta di utilizzare un indice statistico che escluda i Comuni di 16 Regioni, alcune delle quali in condizione di forte precarietà sociale, urbana e ambientale;

evidenziato che:

l'unico meccanismo di selezione dei progetti aggiudicatari dei fondi è un indicatore composito che viene costruito attraverso la sintesi di 7 indici statistici: incidenza di famiglie monogenitoriali giovani ed adulte, l'incidenza di famiglie numerose, l'incidenza di bassa istruzione, il disagio assistenziale, l'affollamento abitativo, i giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione e il disagio economico; risulta difficile poter intervenire sulla vulnerabilità sociale e materiale mediante l'utilizzo di un parametro unico, anche se composito, al fine di comprendere la complessità socioeconomica dei 7.904 comuni italiani;

l'indice IVSM non considera altri indicatori e parametri, altrettanto importanti per comprendere e rappresentare correttamente la situazione di marginalizzazione, disagio e degrado che affligge i comuni italiani, e non tiene conto di altri elementi che sarebbe opportuno considerare ogniqualvolta si vogliano adottare interventi di politica pubblica finalizzati alla rigenerazione urbana, sociale e ambientale. A tal fine non vengono presi in considerazione elementi fondamentali quali, a titolo di esempio, l'incidenza della condizione e delle peculiarità derivanti dallo *status* di insularità, la riduzione dei servizi territoriali, la riduzione dei servizi sanitari, la condizione dei trasporti e in generale del sistema di mobilità. Essendo tali elementi centrali nella valutazione di quanto un ente locale possa presentare una situazione di marginalizzazione e degrado, risulta pacifico affermare come, in sintesi, non si sia considerata la complessità dei comuni presenti nel Paese. Al contrario, si è adottato un indicatore statico che, per quanto metodologicamente rappresentativo di una particolare forma di disagio, non è in grado di descrivere la complessità e l'eterogeneità delle forme che la marginalizzazione e il degrado sociale possono assumere;

valutato, infine, che:

gli enti locali appartenenti a regioni come la Sardegna sono stati esclusi dalla graduatoria del bando in quanto il valore dell'indice statistico non è risultato sufficientemente elevato rispetto ad altre regioni del Sud;

la Sardegna risulta parte del cosiddetto obiettivo 1 per la coesione europea, proprio a ragione della

condizione di ritardo socio-economico rispetto alla media europea: è difficile, quindi, affermare che gli enti locali sardi possano vantare una condizione di non marginalizzazione e non degrado sociale. Semplicemente tali fenomeni non sono rappresentabili con il solo indicatore ISVM, motivo per cui essi non raggiungono un punteggio elevato con questo indice statistico;

lo stanziamento di 300 milioni di euro si è rivelato altamente insufficiente per rispondere adeguatamente alla domanda di progetti presentati dagli enti locali dell'intero territorio nazionale;

il risultato paradossale è quello di aver favorito gli enti locali di determinate regioni che, per motivi sociali, economici e demografici, risultano avere un indice di vulnerabilità sociale e materiale maggiormente elevato a discapito degli enti locali altrettanto meritevoli di un intervento in tal senso, impegna il Governo:

1) ad individuare, nel prossimo disegno di legge di bilancio per il 2023, risorse adeguate e sufficienti da destinare al rifinanziamento del bando per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 534 e seguenti, della legge n. 234 del 2021;

2) ad adottare, nel rispetto del principio di insularità previsto dall'articolo 119 della Costituzione, un meccanismo di selezione degli enti locali aggiudicatari del finanziamento che sia sostitutivo, ovvero correttivo, dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale al fine di non escludere Regioni che presentino forti difficoltà socioeconomiche e che in quanto tali siano interessate da fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

3) ad adottare un meccanismo di selezione che, in virtù di una più equa redistribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale, preveda criteri di assegnazione per macro aree o su base regionale al fine di non penalizzare alcuna Regione.

(1-00012)

Interrogazioni

[PAITA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

da circa 6 mesi il territorio del comune di Andora (Savona) versa in uno stato di forte siccità, dovuta all'assenza prolungata di pioggia che si è tradotta in un significativo svuotamento dei pozzi;

questo svuotamento, unitamente alla prossimità del mare, avrebbe comportato l'avanzamento del cuneo salino, causando la fuoriuscita di acqua marina tanto nelle abitazioni quanto negli esercizi commerciali sul territorio, con indubbi riflessi anche sul piano sanitario ed economico;

la presenza di acqua salata e non depurata nel sistema idrico ad uso domestico, infatti, risulta foriero di numerose criticità (reazioni allergiche, danneggiamento di elettrodomestici, attivazione di canali di approvvigionamento idrico paralleli con costi a carico dell'utente o titolare dell'esercizio commerciale, difficoltà nell'erogazione di servizi di assistenza agli anziani, turismo eccetera) e nonostante la loro sussistenza sia stata sottolineata con forza dalla comunità locale (si vedano, in particolare, le iniziative intraprese dal comitato "Acqua cara in bolletta", Assoutenti, "Onda Ligure consumo e ambiente") non si ha ancora conto delle tempistiche previste per ripristinare la normalità del servizio;

al di là della carenza delle precipitazioni, tale stato di fatto sembra derivare proprio da un sistema infrastrutturale e di approvvigionamento obsoleto e spesso disfunzionale per ragioni di carattere meramente burocratico;

la situazione delle risorse idriche della zona, ad ogni modo, dimostra l'urgenza di interventi infrastrutturali volti a rafforzare i sistemi di approvvigionamento, posto che anche questi territori sono stati oggetto, in particolare durante l'estate, di interruzioni del servizio e tentativi di contingentamento dell'utilizzo di acqua a uso domestico, costringendo spesso al ricorso alle autobotti, che però non possono in nessun caso rappresentare una soluzione di lungo periodo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per ripristinare il normale funzionamento del sistema di approvvigionamento idrico del territorio del comune di Andora, al fine di garantire il rispetto degli *standard* igienico-sanitari, nonché per assicurare sia la rapida realizzazione di interventi infrastrutturali di potenziamento del sistema, sia la verifica della sua corretta gestione da parte della società a esso deputata.

(3-00067)

(già 4-00013)

CUCCHI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che Alfredo Cospito, detenuto presso la casa circondariale di Bancali, a Sassari, a partire dal 20 ottobre 2022 ha iniziato uno sciopero della fame per denunciare le condizioni di vita in cui si trova costretto, a causa del regime cosiddetto 41-*bis* e contro l'ergastolo ostativo comminatogli di recente;

la vicenda giudiziaria di Cospito prende le mosse da un procedimento penale che ha condotto nei primi due gradi di giudizio ad una condanna per strage contro la pubblica incolumità (art. 422 del codice penale) e trae origine dall'esplosione di due ordigni a basso potenziale posti presso la scuola allievi Carabinieri di Fossano, fatto che non ha comunque causato né morti né feriti. Quello contestato nei primi due gradi di giudizio è un reato che prevede una pena non inferiore ai 15 anni;

mentre già scontava la pena, lo scorso luglio, tuttavia, la Corte di cassazione ha riqualificato il fatto nella diversa ipotesi di strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale), reato che prevede, pur in assenza di vittime, l'ergastolo, e che prevede l'imposizione delle misure, particolarmente restrittive delle libertà personali, stabilite per i reati cosiddetti ostativi; considerato che:

fino all'aprile scorso, essendo stato Cospito sottoposto per 10 anni al circuito vigente nelle sezioni di cosiddetta alta sicurezza (AS2), gli era consentito di comunicare con l'esterno, inviare scritti e articoli e così partecipare al dibattito dell'area politica di riferimento, contribuire alla realizzazione di due libri, ricevere corrispondenza e beneficiare dell'ordinario regime trattamentale in termini di socialità, colloqui visivi e telefonici, ore di aria, palestra e biblioteca;

da quando è sottoposto al regime del 41-*bis* e più precisamente a far data dal maggio 2022, le lettere in entrata vengono trattenute e questo, di conseguenza, induce il detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie; inoltre, le ore d'aria sono ridotte a due, interamente trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati; la "socialità" è limitata a un'ora al giorno, il detenuto non ha inoltre accesso alla biblioteca di istituto, e fruisce di un unico colloquio mensile e nessuna telefonata;

ritenuto che le specifiche condizioni di detenzione cui è sottoposto Cospito hanno gravi conseguenze sul benessere psicofisico del detenuto e si traducono in una vera e propria deprivazione sensoriale che finisce con l'ottundere e deprimere la sua personalità e se tali condizioni venissero protratte ulteriormente condurrebbero ad un concreto ed irrimediabile danno alla salute;

ritenuto altresì che, a parere degli interroganti, si è al cospetto di un uso improprio del regime detentivo di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, posto che non è coerente con la *ratio* della norma l'estensione di tale regime a soggetti che non sono parte di un'organizzazione criminosa. Nel dettaglio, infatti il predetto regime nasce per impedire i collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale di appartenenza, mentre, nel caso specifico, essendo Cospito un anarchico individualista, si sarebbe semmai inteso perseguire la finalità di interrompere e impedire al detenuto di continuare a esternare il proprio pensiero politico; attività, tra l'altro, dallo stesso svolta pubblicamente; pertanto, né occulta né segreta; destinata non agli associati, bensì ai soggetti gravitanti nella sua area politica di appartenenza;

valutato che l'aver inteso il rapporto epistolare di Cospito con l'area anarchica quale comunicazione tra sodali sottintende una valutazione di appartenenza di tutti gli anarchici, indistintamente considerati, al sodalizio per cui è stato condannato il predetto. Tutto ciò in mancanza di alcuna evidenza giudiziaria, posto che mai, nessuna inchiesta ha tentato di dimostrare una simile tesi, che contrasta con tutta evidenza con l'assetto giuridico costituzionale liberale che tutela qualsiasi ideologia, anche la più odiosa, come più volte ricordato dalla Corte suprema di cassazione;

ritenuto ancora che con enorme ritardo, nonostante le ormai precarie condizioni di salute di Cospito, il quale ha perso oltre 20 chili a causa del protratto digiuno, la magistratura di sorveglianza ha fissato per il prossimo 1° dicembre l'udienza camerale stabilita dall'art. 41-*bis* comma 2-*sexies*, dell'ordinamento penitenziario a seguito del reclamo proposto dal difensore, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso riesaminare le motivazioni poste a fondamento del

decreto ministeriale adottato dal suo predecessore ed eventualmente intraprendere le misure necessarie atte a ripristinare la coerenza tra regime differenziato e *ratio* della norma;  
se non ritenga opportuno intervenire per evitare che la reclusione in regime di 41-*bis* si traduca in un sistema di privazioni e afflizioni che nulla hanno a che vedere con la *ratio* della legge e che rischiano di trasformarsi in provvedimenti di fatto ingiusti e persecutori;  
se non reputi di dover disporre dei propri poteri ispettivi di legge al fine di verificare la regolarità della procedura di reclamo;  
se non giudichi necessario comprendere le motivazioni giuridiche che hanno indotto la Corte di cassazione ad adottare la qualificazione giuridica dell'art. 285 del codice penale per un fatto certamente grave, ma non equiparabile ad altre vicende storico giudiziarie avvenute in Italia, qualificate ai sensi dell'art. 422 del codice penale, anche in considerazione del fatto che attribuire all'episodio criminoso descritto l'idoneità di attentare alla sicurezza dello Stato presuppone un giudizio, ad avviso degli interroganti, tendenzioso in ordine alla fragilità delle istituzioni democratiche del Paese;  
quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare il rispetto uniforme dei diritti delle persone detenute e di condizioni dignitose di vita, ponendo fine ai trattamenti disumani, crudeli e degradanti attuati in molte carceri della Repubblica italiana.

(3-00068)

[BERRINO](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#), [SALLEMI](#), [ZEDDA](#), [SISLER](#), [RASTRELLI](#), [CAMPIONE](#), [RAPANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 27 novembre 2022 il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno nel territorio dell'isola di Ischia (Napoli);

tali situazioni naturali avverse producono effetti negativi ad ampio raggio e di lungo periodo per le persone residenti, che già devono far fronte ai forti disagi derivanti dal risiedere su un'isola, che vanno dai problemi relativi ai collegamenti con il resto del territorio nazionale, soprattutto nella stagione invernale, a quelli legati ai servizi pubblici essenziali offerti da ospedali, scuole, uffici bancari, postali e uffici giudiziari;

questi disagi pregiudicano la qualità di vita nelle isole, favorendo l'esodo verso altri luoghi, non solo delle persone, ma anche delle attività commerciali, con conseguente impoverimento del tessuto socio-economico;

con riferimento specifico alle sezioni di tribunale, da anni si dibatte sulle ricadute negative per le isole minori, in particolare per Ischia, Portoferraio (isola d'Elba) e Lipari, derivanti dalla loro soppressione; per Ischia la dichiarazione dello stato di emergenza ha differito, al momento, di un anno la chiusura della sezione distaccata del tribunale di Napoli, prevista, dopo proroghe, per il 31 dicembre di quest'anno;

questa sezione distaccata affronta un carico di lavoro molto importante, e in qualche modo pesante, in quanto, secondo quanto evidenziato dalla stampa locale, tratta un numero alto di processi penali e civili e la sua soppressione determinerà un enorme e certo disagio per i residenti, famiglie, imprese ed esercizi commerciali; il riversare l'attività della sezione distaccata al tribunale centrale produrrà una situazione assai complessa, non solamente per la trattazione dei singoli procedimenti, ma per il numero di avvocati per presenziare ai processi penali e civili, di imputati, testimoni, di convenuti e attori nel civile; tale situazione è possibile ipotizzare riguardi anche le sezioni distaccate di tribunale presenti in tutte le isole minori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di salvaguardare le sezioni distaccate di tribunale presenti sulle isole minori evitandone la soppressione, al fine di non aumentare i già oggettivi disagi per i residenti, in particolare la sezione di Ischia, dove la dichiarazione dello stato di emergenza potrà determinare per lungo tempo un aumento del suo già alto carico di lavoro.

(3-00069)

[RONZULLI](#), [ZANETTIN](#), [BERLUSCONI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [MICCICHÈ](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso

che:

secondo notizie tratte dal sito "www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca", i suicidi in carcere nel 2022 hanno già raggiunto il numero di 80;

è, quindi, già stato superato il triste primato del 2009, anno in cui i suicidi erano stati complessivamente 72, mentre il totale dal 2000 è di 1.305;

rispondendo alla Camera dei deputati ad un precedente atto di sindacato ispettivo sullo stesso argomento (2-00212), il sottosegretario Morrone, in data 9 aprile 2019, ha ricordato che nel 2016 i suicidi erano stati 39, 48 nel 2017 e 61 nel 2018;

nel 2021 i suicidi sono stati 58;

pare evidente che su questo impressionante aumento di casi possa aver inciso una politica ispirata ad una concezione carcerocentrica della pena, che ha finito con aggravare l'annoso fenomeno del sovraffollamento degli istituti carcerari italiani,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per far fronte alla drammatica situazione del sistema carcerario italiano.

(3-00070)

[DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, introdotto in sede di esame al Senato, dispone la risoluzione, per grave inadempimento del concessionario, della convenzione unica tra ANAS e Strada dei Parchi S.p.A. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, sulla base delle motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con decreto interministeriale n. 29/2022. In considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture della rete autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione alla società *in house* di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 121 del 2021, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS ha assunto la gestione delle autostrade A24 e A25, provvedendo, altresì, all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e al completamento degli interventi di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017, e di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, e nei limiti delle risorse allo scopo individuate, all'effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture ovvero dal commissario straordinario;

allo stato, sulla società Strada dei Parchi S.p.A., concessionaria, fino alla data di entrata in vigore della citata disposizione, della tratta autostradale a pedaggio Roma-L'Aquila-Teramo e diramazione Torano-Pescara (A24/A25) a seguito di procedura di gara dal 20 dicembre 2001, pendono due procedimenti amministrativi: quello di aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) e il procedimento di contestazione per grave inadempimento. Quanto al primo procedimento, l'aggiornamento del rapporto concessorio previsto dall'anno 2014 non si è mai perfezionato, poiché le proposte di revisione contrattuale presentate da Strada dei Parchi S.p.A. non sono state considerate accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A seguito del ricorso attivato da Strada dei Parchi, il Consiglio di Stato ha nominato un commissario *ad acta* assegnandogli l'incarico di portare a compimento il procedimento relativo al nuovo piano economico finanziario. Il commissario ha quindi sottoposto al CIPESS la proposta di aggiornamento e revisione del PEF elaborata da Strada dei Parchi S.p.A., ritenendo tale proposta non sostenibile, anche in considerazione degli aumenti tariffari del 15,81 per cento all'anno fino al 2030. Il CIPESS, nella seduta del 5 maggio 2022, ha formulato parere non favorevole sulla proposta di aggiornamento e revisione del PEF;

considerato che:

la mancata approvazione del piano economico finanziario genera una profonda incertezza sulla messa in sicurezza delle due tratte autostradali e sull'aumento dei pedaggi, più volte "sterilizzato", grazie agli interventi dei precedenti Governi, e che ad oggi ammonterebbe al 34,75 per cento;

il "comitato dei 100 sindaci", composto dai primi cittadini dei comuni adiacenti alle autostrade, da anni attende risposte concrete, che mettano termine alle continue incertezze sui rincari che comporterebbero gravissime conseguenze anche alle economie locali;

al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attività e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, in sede di esame del decreto-legge n. 68 del 2022, a seguito dell'approvazione del subemendamento X1.1/40, è stata prevista l'istituzione di un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il tavolo è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante dell'ANAS S.p.A., un rappresentante della Regione Abruzzo, un rappresentante della Regione Lazio e una rappresentanza dei Comuni interessati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),

si chiede di sapere:

se, al fine di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, il Ministro in indirizzo intenda dare seguito all'istituzione del tavolo, di cui all'articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge n. 68 del 2022, di cui si è detto in premessa e in che tempi intenda procedere alla convocazione, nonché, tenuto conto anche della retrocessione allo Stato delle tratte A24 e A25, se intenda intervenire per abbattere i costi delle relative tariffe autostradali;

se intenda rendere noto il cronoprogramma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 e all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 91 del 2017.

(3-00071)

[RENZI](#), [PAITA](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 18 febbraio 2022 la Corte di cassazione, nell'ambito della verifica della legittimità degli atti di indagine relativi all'inchiesta sulla fondazione "Open", ha disposto la restituzione integrale all'indagato (Marco Carrai) «senza trattenimento di copia dei dati» e «del contenuto dei supporti informatici», in ragione dell'ennesimo annullamento e delle ennesime rilevate illegittimità delle perquisizioni e dei sequestri effettuati dalla Procura nell'ambito della predetta inchiesta (sentenza n. 223 del 2022, R.G.N. 38390/2021);

organi di stampa (ad esempio, "il Fatto Quotidiano" del 3 aprile e del 26 maggio 2022) riportano come nel marzo 2022 la Procura di Firenze avrebbe trasmesso integralmente al COPASIR gli atti di indagine relativi all'inchiesta sulla fondazione Open, ivi inclusi quelli interessati dalla predetta sentenza della Corte di cassazione, in aperta violazione della relativa statuizione;

la Procura di Firenze avrebbe quindi, a quanto risulta da fonti di stampa, trasmesso al COPASIR anche documenti dichiarati "non trattenibili" dalla Corte di cassazione e che pertanto non avrebbero dovuto essere più detenuti dalla Procura stessa;

detto materiale, in ragione della sua accertata illegittimità, non assume alcuna valenza probatoria e la sua trasmissione al COPASIR rappresenta un illecito procedurale e costituzionale gravissimo, non solo perché riferito a un rappresentante della Nazione, ma perché evidenzia la disinvoltura con cui la Procura interessata si rapporta a beni giuridici fondamentali, quali il diritto alla riservatezza, la presunzione di innocenza, la riservatezza dell'istruttoria penale, la *privacy*, il diritto alla tutela giurisdizionale, il giusto processo, il principio di legalità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se non ritenga necessario assumere le iniziative di competenza in merito.

(3-00072)

(già 4-00065)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a seguito della riclassificazione denominata "rientro strade", la strada regionale 10 è passata sotto l'egida dell'ANAS;

la strada statale 10 è un'infrastruttura strategica e fondamentale per la Bassa padovana, in attesa da anni, troppi, di essere completata: mancano 7 chilometri da Carceri (Padova) all'innesto della A31 e 10 chilometri per arrivare fino a Montagnana (Padova);

con vari atti l'interrogante ha già portato, nella XVIII Legislatura, all'attenzione dell'allora Ministro l'urgenza di intervenire per il completamento dell'ex strada regionale 10,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi assolutamente necessario, nelle previsioni di spesa, inserire il completamento della nuova strada statale 10 fino a Montagnana e il suo collegamento con l'autostrada Valdastico, affinché si possa finalmente concludere questa opera strategica per il tessuto economico di un'area che, senza adeguate risorse, rischia di essere esclusa dai principali corridoi commerciali europei, pur essendo una delle zone più produttive dell'intero Nordest.

(3-00073)

[GIORGIS](#), [MALPEZZI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella casa circondariale di Torino "Lorusso-Cutugno" sono avvenuti diversi suicidi tra i detenuti; lo scorso 10 novembre 2022, Antonio R., di 56 anni, recluso dal 20 di agosto e in attesa di giudizio, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo;

il 28 ottobre, con modalità analoghe, si è tolto la vita Tecca G., di 26 anni, anch'egli in attesa di giudizio, arrestato per il furto di un paio di auricolari il giorno precedente;

il 15 agosto, utilizzando un sacchetto di *nylon* e il cordino dei calzoncini, si è tolto la vita Alessandro G., di 24 anni, entrato in carcere il 2 agosto e anch'egli in attesa di giudizio;

il 24 luglio si è tolto la vita impiccandosi nella propria cella, Mohammad Z. K., di 38 anni, entrato in carcere il 21 gennaio e in attesa di giudizio;

in neanche un anno, dunque, vi sono stati quattro suicidi. Sono quattro casi diversi, quattro storie diverse che testimoniano una situazione drammatica e inaccettabile. Questi suicidi rappresentano una sconfitta per le istituzioni e l'intera società: perché il carcere, come prescrive l'articolo 27 della Costituzione, deve essere *extrema ratio*, e in ogni caso luogo di ricostruzione di opportunità, mai di morte;

ai suicidi, come riportato da diversi organi di stampa, sono poi da aggiungere decine di tentati suicidi, l'ultimo dei quali lo scorso 12 novembre, sventato anche grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia penitenziaria;

negli altri istituti penitenziari del territorio nazionale la situazione purtroppo non è meno preoccupante: i morti per suicidio da inizio anno sono oramai 80, la cifra più alta mai registrata;

considerato che:

l'Italia figura da sempre, tra i Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea;

il sistema carcerario italiano, infatti, è ancora caratterizzato da una pesante situazione di sovraffollamento: secondo l'ultima relazione presentata al Parlamento dall'ex Ministra della giustizia Cartabia, su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento; si tratta di un fenomeno strutturale, stigmatizzato da anni dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che richiederebbe un serio impegno di spesa a sostegno di risposte altrettanto strutturali; al contrario i primi atti del Governo, ivi compreso il disegno di legge di bilancio, vanno in direzione esattamente opposta;

il disegno di legge di bilancio approvato dall'attuale Governo prevede all'articolo 153 una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia. Il taglio più preoccupante riguarda il carcere. Il testo, infatti, all'articolo 153 prevede che "a decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, assicura, mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, in particolare con la ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025";

le significative riduzioni di spesa appaiono dunque suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema già fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato nella seconda fase della XVIII Legislatura. In particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento; e, allo stesso tempo, rischia di arrestarsi il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica

che non prevede alcuna altra misura relativa alla situazione penitenziaria;  
rilevato, inoltre, che:

sul tema si è impegnato fortemente anche il Ministro in indirizzo, che ha parlato di carcere come priorità del suo mandato, tanto da aver esordito con la visita negli istituti penitenziari di "Regina Coeli" e "Poggioreale";

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato in data 30 novembre dal quotidiano "Il Foglio", il Ministro non sarebbe stato a conoscenza dei predetti tagli introdotti nella manovra di bilancio,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio a tale drammatica situazione e, in particolare, per: a) ridurre il sovraffollamento, che negli ultimi tempi ha ripreso a crescere e che, come noto, costituisce un serissimo ostacolo a un'esecuzione della pena conforme ai precetti costituzionali e capace di favorire il graduale reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, prevenendo in tal modo i rischi di recidiva. Ad oggi, nella casa circondariale Lorusso-Cutugno di Torino, sono recluse circa 1.400 persone a fronte di una capienza di poco inferiore ai 1.100 posti. A livello nazionale la proporzione non è molto dissimile: a fronte di una capienza effettiva inferiore ai 48.000 posti, sono presenti più di 56.400 detenuti. Per una parte non trascurabile costoro, circa 4.000, sono condannati per una pena inferiore ai due anni e circa 14.000 hanno una pena residua inferiore ai due anni; b) assicurare una piena ed effettiva tutela della salute dei detenuti a partire da quelli psicologicamente più fragili; c) accelerare e rafforzare l'assunzione di personale: amministrativo, della Polizia penitenziaria e del trattamento, anche per assicurare a tutti coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari condizioni di lavoro conformi al difficile e delicato compito che sono chiamati a svolgere; d) accelerare e incrementare gli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici penitenziari; e) dare piena ed effettiva attuazione alla recente riforma legislativa contenuta nella legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi;

quali siano le sue opinioni rispetto ai tagli attuati in sede di bilancio sulle spese carcerarie e quali iniziative intenda intraprendere al fine di impedire che le prefigurate riduzioni di spesa aggravino la già critica situazione del sistema penitenziario nel nostro Paese.

(3-00074)

[ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

le gravi ricadute economiche della crisi energetica, con specifico riferimento al caro carburante, lette in combinato disposto con gli obblighi internazionali ed europei assunti in materia di transizione ecologica e di riduzione delle emissioni, portano a guardare con sempre maggiore attenzione allo sviluppo e all'implementazione di mezzi di trasporto alternativi a quello privato;

è in questo contesto, con particolare riferimento al territorio della regione Lombardia, che diviene fondamentale sottolineare l'importanza strategica della realizzazione del prolungamento della metropolitana M5 al comune di Monza, dalla quale, si stima, potranno essere serviti circa 210.000 passeggeri al giorno, con circa 30.000 vetture private in meno sulle strade;

premesso altresì che l'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha stanziato 900 milioni di euro complessivi per la realizzazione dell'opera, ripartiti dal 2019 al 2027. A queste risorse si aggiungono poi i 283 milioni di euro stanziati dalla Regione Lombardia, i 45 milioni di euro complessivi stanziati dai Comuni di Monza (27,5 milioni di euro), Cinisello Balsamo (13 milioni di euro), e Sesto San Giovanni (4,5 milioni di euro), nonché i 37 milioni di euro stanziati dal Comune di Milano, comune capofila per la realizzazione dell'opera;

considerato che, dopo la convenzione, firmata il 12 novembre 2019, si è assistito però ad una serie di rallentamenti e ritardi che mettono a serio rischio la realizzazione dell'opera. Non si hanno notizie certe circa l'esito della procedura di consultazione finalizzata alla redazione dello studio di impatto ambientale ed emissione di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), eppure il Comune capofila ha preso l'impegno di assumere, anche mediante il soggetto attuatore, l'obbligazione giuridicamente vincolante inerente all'intervento, entro il 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo statale (articolo 6 della convenzione);

considerata altresì la volontà di sbloccare la realizzazione delle opere pubbliche che il Ministro in



indirizzo ha più volte manifestato, intendendo il settore infrastrutturale come volano strategico del rilancio e dello sviluppo economico del Paese, e come dimostrato, del resto, dal finanziamento previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2023 della TAV Torino-Lione, della strada statale 106 e della strada statale 4 (Salaria),

si chiede di sapere quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende porre in essere per garantire che le amministrazioni responsabili del progetto si adoperino per rispettare le tempistiche di realizzazione dell'opera.

(3-00075)

[MUSOLINO](#), [UNTERBERGER](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

le cronache quasi ogni giorno riferiscono di un intervento del Ministro in indirizzo sul tema della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, i cui lavori, secondo le previsioni di questo Governo, avranno inizio entro due anni e termineranno, auspicabilmente, entro 60 mesi dalla data di avvio;

nel tempo che occorrerà per la realizzazione di questa grande opera, che ha sicuramente valenza strategica infrastrutturale, si rende necessario un intervento che consenta di attuare finalmente la tanto decantata continuità territoriale della Sicilia che, finora, è rimasta solo un diritto sulla carta;

da numerosi anni l'attraversamento dello stretto è gestito in modo inefficiente e deficitario, con un servizio che è insufficiente sia con riferimento alla quantità dei viaggiatori che devono attraversare questo tratto di mare, sia con riferimento alla qualità del servizio. Ci si riferisce al trasporto ferroviario da e per la Sicilia;

considerato che:

i treni che viaggiano da e verso la Sicilia si dividono in due tipologie: i treni ad alta velocità (Frecciarossa, Freccia Argento, Frecciarossa 1000) che però non arrivano in Sicilia, si fermano a Reggio Calabria. Per consentire ai passeggeri di raggiungere la Sicilia il decreto legislativo n. 50 del 2017, art. 47, comma 11-*bis*, ha riconosciuto a RFI S.p.A. (concessionaria di tutto il servizio ferroviario per 60 anni in forza del decreto del Ministro dei trasporti n. 138 del 2000) di effettuare di collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e la penisola "anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e fermi restando i servizi ivi stabiliti";

ovviamente questi collegamenti con i mezzi veloci non sono continuativi, ma dipendono strettamente dagli orari dei treni ad alta velocità. Si tratta di appena 16 corse giornaliere (distribuite tra le stazioni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria);

se poi il treno (ad alta velocità) arriva in ritardo, ovviamente il passeggero non ha alcuna certezza che il mezzo veloce (marittimo) lo attenderà all'imbarco per consentirgli di raggiungere la Sicilia. In questi casi i passeggeri sono costretti a recarsi a piedi dalla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni fino all'imbarco delle navi traghetto, percorrendo all'incirca un chilometro a piedi, su un tratto di strada che non è neppure provvisto di una banchina né di qualsiasi altro servizio di assistenza di terra per i passeggeri;

rilevato che:

non va meglio neppure ai passeggeri che viaggiano sui treni delle linee del "servizio ferroviario universale a lunga percorrenza", cioè quei treni che partono dal Nord Italia e che, arrivati a Reggio Calabria, vengono scomposti e imbarcati sulle navi "a 4 binari";

RFI garantisce questo servizio di fatto solo da due navi, che sono la "Iginia" (univa nave nuova) e la "Messina" (che ha già 11 anni di esercizio); mentre le altre due, nave "Villa" e nave "Scilla" (entrambe con circa 40 anni di esercizio) sono in riserva e in cantiere per le manutenzioni;

il viaggiatore da e per la Sicilia patisce un servizio deficitario, con pochissimi collegamenti, con orari che non tengono conto delle reali esigenze dell'utenza, senza beneficiare di alcun servizio di terra, né in termini di servizio di ristorazione né in termini di assistenza bagagli, servizi per la mobilità ridotta, eccetera, e i passeggeri sono abbandonati a sé stessi, con tutti i bagagli e numerose difficoltà del caso;

rilevato altresì che:

anche per il trasporto aereo vi sono delle criticità note e mai risolte: il Natale si avvicina e si ripropone la questione delle pratiche commerciali attuate dalle compagnie di volo, che applicano tariffe differenziate per il trasporto verso la Sicilia in occasione dei periodi di maggior afflusso dei viaggiatori (corrispondenti alle principali festività ed al periodo estivo), costringendo spesso chi ha dovuto lasciare la Sicilia per motivi di studio o di lavoro a dover scegliere se spendere metà del proprio stipendio per l'acquisto di un biglietto aereo e trascorrere il Natale in famiglia, oppure restare da solo magari consolandosi con una videochiamata per gli auguri con la famiglia;

la continuità territoriale della Sicilia non è più un tema che può essere rimandato e di certo non si può attendere che venga realizzato il ponte sullo stretto e dire ai siciliani che fino ad allora dovranno accontentarsi di un servizio che di anno in anno arretra in termini di qualità e quantità,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di attuare un intervento sulle condizioni della concessione governativa a RFI per incrementare il numero di corse e di treni che raggiungono la Sicilia e per garantire i servizi di terra ai passeggeri;

se non sia il caso di attuare un intervento governativo con i vettori aerei per garantire ai siciliani la continuità territoriale attraverso tariffe "convenzionate".

(3-00076)

[VERINI](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 92 del 2019, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni", detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011;

i percorsi di cui al suddetto decreto sono istituiti ed attivati dagli atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun ateneo con decreto ministeriale, secondo le modalità ed i requisiti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948;

con successivo decreto ministeriale sono autorizzati i percorsi di specializzazione di cui al provvedimento, è effettuata la quarta ripartizione dei contingenti e sono fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del *test* preliminare, nonché le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 3, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;

sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al suddetto decreto i candidati in possesso di una serie di titoli ben specificati dalla norma;

il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del "decreto ministeriale sostegno";

i corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20 per cento di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti;

alcune università, alla luce di una norma non esaustiva e perentoria sulle possibilità di assenze ammesse, tendono ad applicare e interpretare questo limite in modo più o meno arbitrario,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano fornire alle università ulteriori elementi interpretativi che consentano loro di conformarsi in maniera più chiara ed univoca, prevedendo altresì quote di lezioni da poter effettuare a distanza od anche, qualora impossibilitati per malattia, attraverso la didattica a distanza.

(3-00077)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00077 del senatore Verini, sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.